

CCXXII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1923

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

INDICE.

	Pag.
Per la salute del padre del ministro delle colonie:	
D'AYALA	10087
FINZI, <i>sottosegretario di Stato</i>	10087
PRESIDENTE	10087
Congedi.	10087
Verifica di poteri:	
Convalidazione delle elezioni dei deputati Pennisi e Gentile	10087
Comunicazioni del Presidente	10087
Interrogazioni:	
Elettrificazione della linea Roma-Castellammare Adriatico:	
SARDI, <i>sottosegretario di Stato</i>	10087
AGOSTINONE	10088
Nullità formali nei ricorsi per pensioni di guerra:	
ROCCO ALFREDO, <i>sottosegretario di Stato</i>	10089
BUBBIO	10090
Ferrovia Mogadiscio-Lugh e rete stradale in Somalia:	
MARCHI, <i>sottosegretario di Stato</i>	10090
MAZZUCCO	10091
Aiuti alla colonizzazione in Somalia:	
MARCHI, <i>sottosegretario di Stato</i>	10091
MAZZUCCO	10092
Costo del servizio automobilistico militare:	
BONARDI, <i>sottosegretario di Stato</i>	10093
SUVICH	10093
Tariffe delle prestazioni rese dall'Amministrazione militare ai propri dipendenti:	
BONARDI, <i>sottosegretario di Stato</i>	10093
SUVICH	10094
Risarcimento dei danni subiti durante la guerra dai nostri emigrati all'estero:	
LISSIA, <i>sottosegretario di Stato</i>	10094
BASSO	10095

	Pag.
Disegni di legge (Discussione):	
Per l'incremento dell'olivicultura:	
TAMBORINO	10097
CANEPA	10099-113-115
SPADA	10102
GRASSI	10103-108-113
MANCINI AUGUSTO	10104-111-113
BACCI	10105
DE CAPITANI, <i>ministro</i>	10106-108-111-112-113-10114-115
MILIANI, <i>relatore</i>	10107-111
FRANCESCHI	10108-109-111-113-115
BROCCARDI	10110
TONELLO	10113
Conversione in legge del decreto riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo:	
DE CAPITANI, <i>ministro</i>	10116-117-122
AGOSTINONE	10116-121
SIPARI	10117-118
BOSI	10120
MILIANI, <i>relatore</i>	10120-122
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Conversione in legge del decreto che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali:	
PRESIDENTE	10122
BOSI	10122-24
ROSSI TEOFILO, <i>ministro</i>	10123-24-27-29-31-34-10135-36-38-42-43
FARINA, <i>relatore</i>	10123-27
GARIBOTTI	10127-28-30-37-39-42-43
MATTEOTTI	10129-33-34-35-36-40
BANELLI	10129
GIUFFRIDA, <i>presidente della Commissione</i>	10129-10130-32-35-37-39-41-42
BUOZZI	10130-32-41
MAZZINI	10131-32
TOSTI DI VALMINUTA	10131
BENNI	10132
MAURO FRANCESCO	10132
BARANZINI, <i>relatore</i>	10134-38

	Pag.		Pag.
Relazioni (Presentazione):		PHILIPSON: Lotteria a beneficio dell'erigendo orfanotrofo « Nazazio Sauro » in Capodistria	
PASCALÉ: Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e all'arresto del deputato Zaccone per il reato di cui agli articoli 63 del Codice penale e 860, 861 del Codice di commercio	10096	— Per la concessione di una lotteria nazionale a favore dell'Istituto coloniale italiano.	10149
MUSATTI: Modificazioni alla legge 2 luglio 1912, riguardante il contributo a carico dei comuni per l'impianto degli uffici telegrafici	10096	SENSI: Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Vacirca per il reato di cui all'articolo 188 in relazione agli articoli 185, 187 e 193 del Codice penale, nonchè per violenza privata	10149
TERZAGHI: Riabilitazione degli invalidi di guerra	10106	PISCITELLI: Proroga dei termini per provvedere agli esoneri per il personale postale, telegrafico e telefonico	10150
MILIANI: Conversione in legge del Regio decreto che regola la costituzione consorziale e l'ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura nonchè lo stato giuridico ed economico del relativo personale tecnico	10149	GUACCERO: Conversione in legge del Regio decreto che sostituisce una Direzione centrale del servizio sanitario militare ai cessati Ispettorati di sanità e Direzioni generali di sanità militare	10150
VISCO: Conversione in legge del decreto luogotenenziale concernente l'aumento delle congrue parrocchiali e le risoluzioni delle controversie indicate nel decreto medesimo.	10149	TRIPEPI: Provvedimenti per l'indennità professionale per gli ufficiali veterinari e pel computo della loro anzianità di servizio da ufficiale.	10150
— Conversione in legge del decreto luogotenenziale che modifica il decreto luogotenenziale 17 marzo 1918, sull'aumento delle congrue parrocchiali	10149	Votazione segreta (Risultato):	
— Conversione in legge del decreto-legge che attribuisce all'autorità giudiziaria tutte le controversie relative all'applicazione del decreto-legge 17 marzo 1918, n. 396, e di ogni altro provvedimento circa assegni di congrua, e del decreto-legge che aumenta l'assegno di congrua ai parroci	10149	Modifica dell'articolo 522 del Codice di procedura penale	10150
— Conversione in legge del decreto-legge che eleva sino a lire 500 annue l'assegno che si corrisponde dall'Amministrazione del Fondo per il culto agli economi spirituali civilmente riconosciuti durante la vacanza delle parrocchie	10149	Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia	10150
— Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto di lire 41,500 nell'esercizio 1920-21 e di lire 38 milioni negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero.	10149	Tombola a beneficio degli Ospedali di Pistoja, Tizzano e San Marcello Pistoiese.	10150
— Conversione in legge del decreto-legge contenente provvedimenti economici a favore dei parroci del Regno	10149	Tombola nazionale a favore dell'erigendo Orfanotrofo pro-orfani di guerra in Ascoli Piceno, dell'erigendo Ospedale di Sassoferrato e dell'erigendo Asilo infantile in Arquata del Tronto.	10150
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164, contenente provvedimenti economici a favore di varie categorie del clero	10149	Concessione di una lotteria nazionale a favore degli Ospedali riuniti di Salerno.	10150
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1920, n. 423, che estende al personale della Direzione generale del Fondo per il culto le disposizioni del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238	10149	Nomine a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia	10150
		Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1947, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia.	10150
		Distacco della frazione di Tutturano dal comune di Brindisi e sua costituzione in comune autonomo	10150
		Distacco della frazione di San Michele dal comune di San Vito dei Normanni e sua costituzione in comune autonomo.	10150
		Separazione della frazione di Aprica dal comune di Teglio (Sondrio) e sua costituzione in comune autonomo	10151
		Costituzione in comune autonomo della frazione di Petacciato	10151

La seduta comincia alle ore 15.

MORISANI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Per la salute del padre del ministro delle colonie.

D'AYALA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AYALA. Poichè ho appreso con dolore le gravi condizioni di salute del padre del ministro onorevole Federzoni, chiedo che il Presidente si faccia interprete dei sentimenti della Camera presso la famiglia, e dia a noi quelle notizie, che ansiosamente attendiamo. (*Approvazioni*).

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa a questa richiesta.

PRESIDENTE. Mi renderò interprete dei sentimenti unanimi della Camera.

E fin da ieri ho chiesto notizie sulle condizioni di salute del padre del ministro onorevole Federzoni, ma ancora non mi sono pervenute; appena mi perverranno, le comunicherò alla Camera.

Rinnovo intanto l'augurio che il nostro amico possa tornare fra noi con animo completamente sereno. (*Approvazioni*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Scialabba, di giorni 5; Bocconi, di 5; Toscano, di 4; Meda, di 5; Alessio Giulio, di 4; Federzoni, di 3; Sitta, di 1; Cappa Paolo, di 3; Giavazzi, di 4; Rossini, di 1; Casaretto, di 3; Cao, di 5; Corazzin, di 1; per motivi di salute, gli onorevoli: Fumarola, di giorni 3; Bertini, di 3; Bilucaglia, di 8; Patti, di 10; per ufficio pubblico, l'onorevole Camerini, di giorni 3.

(Sono concessi).

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni nella tornata del 13 corrente, ha verificato non essere contestabili e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni degli onorevoli Pennisi Giuseppe per il Collegio di Catania e Gentile Giuseppe per il Collegio di Catania.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione, e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione VIII, a norma dell'articolo 8 delle aggiunte al regolamento della Camera dei deputati, approvate nelle tornate del 22 e 23 giugno 1922, comunica che sono stati assenti nella adunanza di oggi, gli onorevoli Abisso, Amedeo, Arpinati, Beltrami Benedetti, Bisogni, Carboni-Boy, Catalani, Cavina, Croce, De Andreis, Del Bello, Faggi, Finocchiaro-Aprile Emanuele, Improta, Mamenti, Misuri, Perrone, Petrillo, Piscitelli, Reale, Reuth-Nicolussi, Signorini, Speranza, Vairo.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Agostinone, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere se e quando potrà essere compiuta la elettrificazione della linea Roma-Castellammare Adriatico ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

SARDI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I lavori di elettrificazione del tratto ferroviario Roma-Tivoli sono in corso di avanzata esecuzione. In fatto si stanno montando le apparecchiature e presto saranno iniziate le prove preliminari.

Le opere in muratura sono pressochè ultimate; ad eccezione della sottostazione di Prenestina che sarà compiuta entro l'anno.

Siccome l'energia sarà fornita dalla centrale Anversa-Scanno, di cui sono in corso i lavori e saranno ultimati entro il 1924, così per allora sarà pronto il tratto Roma-Tivoli.

Quanto al tratto Tivoli-Avezzano il progetto ha già riportato il parere favorevole del Consiglio dei lavori pubblici e si ritiene che tale tratto sarà ultimato per la stessa epoca, cioè entro il 1924.

Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente alla opportunità e alla convenienza tecnica ed economica di estendere l'elettrificazione al tratto successivo Avezzano-Sulmona, ed in dipendenza di tale parere si sta provvedendo alla compilazione del progetto. Questo progetto sarà compilato al più presto ed i relativi lavori saranno compiuti entro il 1925.

Infine per quanto riguarda il tratto residuale Sulmona-Castellammare Adriatico nessuna decisione è stata ancora presa.

A chiarimento di ciò devo aggiungere che l'elettrificazione del primo tronco della

intera linea è stato eseguito a scopo di esperimento su vasta scala adottando caratteristiche nuove in confronto di quelle finora in uso sopra le altre linee, cioè la corrente trifase a frequenza industriale.

Se tale esperimento risulterà soddisfacente, come si spera, non si mancherà di estendere l'elettrificazione anche all'ultimo tratto Sulmona-Castellammare.

PRESIDENTE. L'onorevole Agostinone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

AGOSTINONE. Questa interrogazione purtroppo ha il carattere di una interrogazione estiva, perchè ritorna ogni anno con una frequenza che potrà sembrare poco simpatica agli egregi colleghi. Ma non è colpa nostra se questa elettrificazione va diventando di anno in anno una specie di fata morgana alla quale si ha l'illusione di avvicinarsi sempre più, mentre si allontana sempre più, nonostante le assicurazioni venute dal banco del Governo.

Perchè, onorevole Sardi, ella che si è occupato con me, con la stessa intonazione, di questa questione, sedendo in altri banchi, ricorderà che il ministro del tempo aveva promesso l'elettrificazione del primo tratto fino a Tivoli per l'anno 1922, e aveva promesso il secondo tratto per l'anno 1923 e il completamento dell'intera linea per il 1924. Oggi le notizie, per quanto in parte rassicuranti, ci fanno però prevedere che prima del 1925 non potremo avere l'elettrificazione fino a Sulmona, e ci si fa dubitare — e questa è la parte meno simpatica della risposta — che si possa avere l'elettrificazione completa fino a Castellammare.

Certo questa linea è nata un po' sotto cattiva stella, e noi dovremo ancora protestare perchè si vogliano fare degli esperimenti di trazione proprio in linee di alto e difficile traffico come la nostra. Avremmo preferito che gli esperimenti si facessero su linee di minore importanza, e che l'elettrificazione della Roma-Castellammare si compisse coi sistemi che hanno già dato magnifiche prove in altre parti d'Italia.

Ma è inutile oramai recriminare su questo punto: mi auguro che le promesse venute oggi dai banchi del Governo finalmente si avverino, e che si possa veramente entro il 1925 avere l'elettrificazione della parte più importante e più aspra della linea che congiunge la capitale all'Adriatico.

Ma voglio anche sperare che l'altro tratto si possa egualmente elettrificare, anche per la considerazione che il dubbio secondo cui la forza elettrica, generata dalla centrale

di Anversa, possa essere distratta e mandata fuori dalla regione, potrebbe far risorgere, onorevole Sardi, quell'agitazione che ella conosce benissimo, la quale tanto tenne preoccupate le nostre popolazioni, che temono, e a buon diritto, che le forze idroelettriche della regione possano ancora essere mandate fuori; e questo non per un sentimento egoistico, ma perchè noi, come ella sa benissimo, abbiamo una regione povera, la quale non ha altra ricchezza oltre quella dei fiumi, e perciò purtroppo non possiamo vedere, senza un notevole rammarico e senza preoccupazione, che questa unica speranza di benessere ci sia strappata, come avvenne nei tempi andati.

Voglio augurarmi quindi che gli impianti possano essere rapidamente compiuti, che la centrale di Anversa possa dare presto tutta la sua energia, e che le nostre forze idroelettriche possano una volta tanto servire per la nostra regione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Galeno, al ministro dell'interno, «sulle cause che indussero il prefetto di Vicenza a sciogliere i circoli operai di istruzione e ricreazione di Torrebelvicino, Polèo, Magrè, Pieve, San Vito esistenti da oltre trent'anni nel territorio di Schio».

L'onorevole Galeno mi ha telegrafato chiedendo il rinvio dello svolgimento della sua interrogazione a quattro giorni da ieri. Come la Camera sa, il rinvio non può essere chiesto che dal Governo.

Onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, ella cosa ne pensa?

FINZI, sottosegretario di Stato per l'interno. Posso anche accedere alla richiesta.

PRESIDENTE. Allora ella chiede il rinvio a quattro giorni da ieri, cioè a sabato prossimo 16. Sta bene.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Abbisso, al ministro dell'istruzione pubblica, «per conoscere il suo pensiero sul modo come regolare la posizione degli studenti che hanno frequentato il primo corso magistrale».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Bubbio, Imberti, al ministro delle finanze (Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra), «per conoscere se non ritenga opportuna la concessione eccezionale di una sanatoria alle nullità formali in cui sono caduti molti ricorrenti alla Corte dei conti per pensioni di guerra (inosservanza di termini, inoltro di ricorsi agli uffici provinciali o al Sottosegretariato pensioni

anzichè alla Corte dei conti, firma da parte di incaricati non muniti di mandato, apposizione di crocesegno, ecc.), quale sanatoria si ravvisa doverosa, sia perchè è completamente mancata specie nei centri rurali la volgarizzazione delle norme per siffatti ricorsi, con impossibilità per gli interessati di avere istruzioni precise e tempestive anche rivolgendosi agli uffici locali, sia perchè a chi ha perduto il suo sostegno per causa di guerra può apparire come somma ingiuria il negare l'esame di merito del ricorso solo per una inosservanza formale ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra ha facoltà di rispondere.

ROCCO ALFREDO, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*. Come gli onorevoli interroganti sanno l'esame delle domande per le pensioni di guerra è fatto presso il Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra prima dagli uffici con molta cura e minuzia e poi dal Comitato liquidatore delle pensioni di guerra, composto di un presidente di sezione della Corte dei Conti, di consiglieri e referendari della Corte e di ufficiali superiori medici. Quindi già vi è un esame che offre le massime garanzie. Contro la decisione del Comitato liquidatore è ammesso dalla legge il ricorso alla Corte dei Conti, con un termine di 90 giorni e con una quantità di facilitazioni, tra cui questa: che la domanda e tutti i documenti sono esenti da qualunque spesa. Non basta: in tutti i modi il Sottosegretariato ha sempre facilitato la possibilità del ricorso, tanto che in calce a tutte le notificazioni dei provvedimenti negativi, o anche solo parzialmente negativi, si aggiunge l'avvertenza che l'interessato ha la facoltà di ricorrere alla Corte dei Conti entro 90 giorni.

Inoltre la Corte dei Conti ha provveduto a dare la massima pubblicità a queste norme con una circolare ai prefetti, la quale contiene le necessarie istruzioni, circolare a cui è stata data pure la massima pubblicità. Ancora. Il Sottosegretariato, in vista di parecchi casi di ricorsi, i quali invece di essere inviati direttamente alla Corte dei Conti, erano inviati alle prefetture o agli uffici provinciali per le pensioni, ha anche provveduto a fare inoltrare immediatamente i ricorsi, nel caso che fossero presentati ad autorità incompetenti.

Malgrado tutte queste provvidenze e facilitazioni, si è verificato qualche volta, dolorosamente diciamo pure, il caso di ricorsi che hanno dovuto essere respinti dalla Corte per inosservanza delle formalità.

Le formalità sono semplicissime. Non occorre altro che la domanda in carta semplice sottoscritta dall'interessato, che sia presentato in termini. E difficile immaginare un congegno più semplice, è anche difficile immaginare un termine più comodo e più largo di quello concesso di 90 giorni. Se, malgrado tutte queste facilitazioni, simili inconvenienti si verificano, certo è una cosa spiacevole; per quanto non ci sia da farsi molte illusioni sulla possibilità di accoglimento di ricorsi che hanno già subito il vaglio di tanti corpi e di tanti enti deliberanti.

Ad ogni modo, che cosa fare? Quali provvedimenti prendere di fronte a queste irregolarità che non di rado si verificano, per cui la Corte è costretta a dichiarare irricevibili i ricorsi?

Gli onorevoli interroganti mi suggeriscono un rimedio equitativo, che dovrebbe essere una specie di sanatoria per il passato. Dichiaro che sono molto dubbioso circa l'efficacia di questo provvedimento, che, per la sua stessa natura transitoria, non servirebbe che ad un piccolo numero di casi, perchè fino ad oggi la massima parte delle domande di pensione è stata accolta. Solo da qualche mese avviene che, ritenendosi il fondo delle richieste più infondate — siamo alla fine delle liquidazioni; ne mancano solo poche decine di migliaia — rimanendo le più difficili e le più controverse, i provvedimenti negativi sono più numerosi.

Dobbiamo anche prevedere che i provvedimenti negativi saranno ancora più numerosi per l'avvenire per la stessa natura e per la forza delle cose. E allora, se noi provvediamo ancora in via transitoria a quel numero relativamente piccolo di ricorsi che sono stati dichiarati irricevibili per vizio di forma, non si potrebbe, senza manifesta ingiustizia, non estendere questo provvedimento anche ai casi in cui i ricorsi saranno dichiarati irricevibili per l'avvenire: il che significherebbe cancellare ogni termine per i ricorsi.

Ora io non mi sento di prendere una disposizione di questo genere che lascerebbe una quantità di provvedimenti sospesa per un tempo indeterminato. Vi è però qualche modo con cui si può ovviare. Debbo soprattutto richiamare agli onorevoli interroganti che le decisioni del Sottosegretariato alle pensioni, essendo di natura amministrativa, per quanto siano emesse sopra deliberazione di un Comitato come quello di liquidazione, che è però un comitato consultivo, sono sempre suscettibili di riesame da parte dello stesso organo amministrativo che le emette.

Quando si tratti di qualche caso in cui vi siano nuovi elementi che gli interessati abbiano potuto raccogliere, il Sottosegretario non ha nessuna difficoltà a riprendere in riesame la questione, e se i nuovi elementi raccolti sono di tale importanza da consigliare un diverso provvedimento, nessuno più di me sarà lieto di prenderlo.

Questa è una di quelle soluzioni che si presentano possibili ed io non mi rifiuto affatto, del resto, di studiare se sia possibile per qualcuna di quelle formalità cui si riferiscono gli onorevoli interroganti di adottare qualche temperamento. Così per ciò che riguarda soprattutto la questione della firma si potrebbe vedere, rispetto al crocesegno, di consentire qualche facilitazione e semplificazione di formalità.

La cosa non è facile; quindi io posso dare soltanto degli affidamenti generici che nella imminente riforma delle pensioni di guerra si terrà conto di questo problema.

PRESIDENTE. L'onorevole Bubbio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BUBBIO. Debbo anzitutto premettere un ringraziamento all'onorevole Rocco per la cura precipua con cui ha voluto riguardare la mia interrogazione, riflettente un problema di non irrilevante importanza.

Nel prendere atto delle sue promesse parziali, debbo per altro insistere perchè, una sanatoria generale e precisa sia in questa materia concessa. Non si tratta di pochi casi, perchè col crescente rigore della Corte dei conti ormai rilevante è il numero dei ricorsi respinti per semplice vizio di forma, motivo assai comodo di esaurimento del lavoro, senza entrare nell'esame di merito.

Le inosservanze formali possono essere motivo di rigetto quando si tratta di pensioni spettanti a funzionari dello Stato, i quali sono in grado di efficacemente tutelarsi con tutto il rigore che la legge prescrive, tanto più perchè per essi non è quasi mai questione davanti alla Corte circa il diritto alla pensione, ma quasi sempre solo circa il quanto. Ben diverso è invece il caso dei pensionati di guerra, appartenenti al popolo minuto, privi di istruzione, non consigliati competentemente, alla mercè di autorità locali tarde e non sufficientemente edotte.

Posso poi ammettere che la Corte sia irriducibile quando si tratta di ricorsi intempestivi; ma ugual criterio non deve essere usato quando il ricorso sia stato prodotto in tempo e solo sia pervenuto per tramite di altro ufficio; e tanto meno il

ricorso dovrà essere rigettato solo perchè sia stato firmato da altra persona senza mandato, oppure solo perchè porti il crocesegno non autenticato dal sindaco o da testimoni.

L'onorevole Rocco può comprendere la delusione ed il disinganno di coloro che, pur avendo dimostrato così chiaramente la loro volontà di ricorrere, si vedono per queste piccole inosservanze inesorabilmente respinto il ricorso, senza esame del merito. È vero che con alta percentuale tali ricorsi sarebbero ugualmente respinti nel merito, ma ove solo per il dieci per cento ed anche per meno potessero i ricorsi nella sostanza trovare accoglimento, risulta evidente che in tali casi il rigetto per mero vizio formale costituisce una palese ingiustizia che non può essere oltre tollerata.

Non basta avvertire che il Ministero può rivedere le pratiche già decise, ma in tali casi occorrerà pur sempre il richiamo di elementi nuovi, laddove spesso il ricorso è basato non già su fatti nuovi, ma su diversa interpretazione degli elementi già acquisiti.

Occorre quindi una sanatoria; sanatorie del genere vennero frequentemente concesse in materie assai più importanti e con minore giustificazione, e tutta la Camera è certo concorde nel fare voti perchè nell'imminente riforma delle pensioni questa disposizione transitoria abbia ad essere contemplata; e ciò in corrispondenza doverosa a quel generale criterio di benevolenza e di equità cui tutta la legislazione sulle pensioni è stata ispirata, nell'unanime sentimento di gratitudine e di devozione per coloro che alla Patria tutto hanno dato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Mazzucco, al ministro delle colonie « per sapere a qual punto sono i lavori della costruenda ferrovia Mogadiscio-Lugh, e se, procrastinandosi la costruzione, non ritenga opportuno accelerare lo sviluppo della rete stradale ordinaria in Somalia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le colonie ha facoltà di rispondere.

MARCHI, *sottosegretario di Stato per le colonie.* Con decreto-legge 12 settembre 1918, n. 1394, la Cassa depositi e prestiti venne autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato a rate in sei esercizi, a decorrere dal 1919-20 la somma di lire 18 milioni per la costruzione in Somalia del tronco Mogadiscio-Bur-Acaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confine Etiopico e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione.

Attualmente sono stati già costruiti 15 chilometri del tronco Mogadiscio-Agoi, cioè la metà di tale tratto che è appunto di circa 30 chilometri di sviluppo. Sono già redatti i progetti per gli altri due tronchi successivi ed entro giugno potrebbe procedersi all'appalto dei lavori della sede stradale.

È anche in corso di lavorazione il ponte di ferro sull'Uebi Scebeli affidato alle officine nazionali di Savigliano, le quali dovranno darlo ultimato per la fine di luglio prossimo. Il materiale di trazione per un primo periodo di esercizio è già stato approvvigionato e spedito in colonia; si sta provvedendo per l'approvvigionamento del materiale rotabile limitato per ora a soli carri per trasporto di merci.

Allo stato delle cose non è possibile fare previsioni circa la continuazione della ferrovia fino a Lugh che in complesso dovrebbe raggiungere circa 300 chilometri di sviluppo e non è possibile perchè nelle attuali condizioni della finanza pubblica non è dato prevedere quando dal tesoro potranno essere messi a disposizione dell'Amministrazione coloniale i notevoli fondi all'uopo occorrenti.

Il Governo si è altresì preoccupato di dare sviluppo ad una rete di strade ordinarie, che costituisce uno degli elementi essenziali per la messa in valore della colonia.

Difatti, malgrado gli scarsi mezzi di cui ha potuto disporre, l'amministrazione coloniale ha provveduto al prolungamento della strada Mogadiscio-Brava ed in epoca recente è stata aperta al pubblico traffico la camionabile Brava-Gelib lunga circa 200 chilometri, colla quale il percorso di quei due centri viene abbreviato di circa sei giorni di viaggio.

Tale strada, per la cui esecuzione si sono incontrate gravi difficoltà, specie per la penuria di acqua, per la manovalanza che spesso si è dovuta trasportare a dorso di cammello, si dirama dalla Mogadiscio-Brava in località Modun traversa l'Uebi-Scebeli sul ponte in legno e congiunge la via del basso Giuba alla rete stradale già esistente con vantaggi di natura economica e politica indiscutibili, specie per il centro di Brava che con tale mezzo di comunicazione può sperare l'aumento dei propri traffici.

Sinora infatti l'accesso nella regione della bassa Goscia e del corso inferiore del Giuba non era possibile che per via acqua o per via carovaniera.

Sarà poi subito intrapresa la costruzione di altre strade, avendo il Governo desti-

nata a tale scopo la somma di 900 mila lire sul fondo straordinario di 6 milioni autorizzato per opere pubbliche nella Somalia col Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 137.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzucco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MAZZUCCO. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per le colonie per le importanti notizie che ci ha comunicato circa i lavori della costruenda ferrovia Mogadiscio-Lugh.

Ma mi permetto di consigliare il Governo, per esperienza personale, ad essere cauto nel procedere nella esecuzione di questa ferrovia. Perchè le difficoltà enormi opposte dal terreno, la scarsità della popolazione, il limitatissimo commercio, non giustificano una spesa enorme per la costruzione della ferrovia, che richiederebbe poi un'altra spesa considerevole per il suo mantenimento.

Al contrario le strade ordinarie, costruite dalle popolazioni indigene del territorio che esse attraversano, sotto la guida dei nostri ufficiali e dei graduati del Corpo di truppe coloniali, sono convenientissime sotto tutti gli aspetti, sono facilmente conservate e riparabili dalle stesse popolazioni, e percorse, come già avviene da un decennio circa, da buone macchine, le « quindici ter », riducono notevolmente le distanze, con vantaggio del piccolo commercio, del movimento limitatissimo delle popolazioni, e con poca spesa.

Sono queste, essenzialmente, le strade che io raccomando al Governo, ed ho fiducia che esso vorrà tener conto di queste mie modeste osservazioni, derivate dall'esperienza personale.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Mazzucco, al ministro delle colonie, « per sapere in quale modo intenda aiutare le iniziative nazionali per la colonizzazione della Somalia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le colonie ha facoltà di rispondere.

MARCHI, *sottosegretario di Stato per le colonie*. L'onorevole interrogante conosce molto bene come per i suoi caratteri specifici la Somalia non è un territorio che possa prestarsi, così come si verifica nelle vicine colonie di altri paesi, per una immigrazione, sia pure limitata di operai e di agricoltori, perchè in essa non sono ancora sviluppate le piccole industrie e non è possibile la piccola colonizzazione.

Vi è altresì da aggiungere che il bianco non può in quella colonia dedicarsi a lavori manuali o pesanti, date le condizioni clima-

tiche, che presto lo sfibrerebbero. La Somalia, al contrario, presenta caratteri per un'opera di colonizzazione intensa, in largo senso industriale, poggiata su una base di solidità finanziaria indiscutibile e diretta con esperienza e con conoscenza tecnica dell'ambiente.

In vero, nel possedimento somalo, qualunque cosa se ne pensi, come viene dimostrato dall'impresa del duca degli Abruzzi, è possibile avviare razionali coltivazioni di prodotti pregiati e necessari alle industrie regnicole, quali il cotone, il capok, semi oleosi, cereali e fibre tessili.

Occorre però tener presente che trattandosi di terreni vergini, richiedenti molte importanti opere di irrigazioni con acque derivanti dai due grandi fiumi che attraversano la regione, il Giuba e lo Scebeli, terreni non ancora congiunti alla costa da una rete stradale che ne faciliti la messa in valore, i capitali dei quali le private imprese debbono disporre per iniziare e condurre a buon punto opere di colonizzazione, debbono essere, come ho detto prima, ingenti.

Il Governo preoccupato e desideroso di non oltre ritardare la colonizzazione di quel paese, nel luglio del 1922 emanava una legge con la quale, alle società civili e commerciali italiane e ai privati cittadini che senza aiuti finanziari da parte dello Stato abbiano intrapreso, o intraprendano entro il 1925, nelle due Colonie dell'Africa orientale, importanti lavori per adibire a cultura industriale terreni di estensione non inferiore ai 3,000 ettari, potranno essere concessi mutui di favore al 2.50 per cento rimborsabili in cinquanta annualità. E la Cassa depositi e prestiti, in base a queste disposizioni, è stata autorizzata a mutuare al Tesoro la somma di 35 milioni per l'Eritrea e per la Somalia, che sarà anche aumentata qualora si dimostri insufficiente.

Come complemento a tale provvidenza il Governo ha accordato l'introduzione in Somalia in franchigia doganale di tutti i macchinari, istrumenti e materiali in genere che possano comunque essere destinati alle industrie o alle opere di costruzione.

Infine, il Governo, giovandosi anche del fondo straordinario di 6 milioni, autorizzato con Regio decreto-legge del 7 gennaio 1923, n. 137, ha iniziato la esecuzione di talune importanti opere, di pubblica utilità, intese a facilitare le iniziative che dai privati vengono affermandosi per la colonizzazione della Somalia, miglioramento dei servizi di navigazione, allargamento della rete stradale

camionabile collegante i centri più importanti della Colonia, miglioramento in genere di tutti i servizi che nella Colonia possono comunque agevolare la sua rapida messa in produzione e potrà altresì col fondo stesso concorrere nelle iniziative private per la costruzione di opere aventi gli scopi suindicati.

Tali provvedimenti hanno già determinato nel Regno una corrente favorevole alla colonizzazione della Somalia ed il Governo si ripromette di appoggiare ed agevolare con tutti i mezzi possibili quelle intraprese che si presenteranno con le dovute caratteristiche di solidità finanziaria e di serietà di intenti, condizioni indispensabili perchè non si vada incontro a dannosa dispersione di capitali ed a dolorose disillusioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzucco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MAZZUCCO. Concordo con quanto ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato circa la difficoltà che la gente nostra possa trattenersi nella lontana Colonia e intraprendervi lavori. Non vi resisterebbe essenzialmente per ragioni climatiche. Ma intendo alludere con la mia interrogazione a quelle iniziative private, coraggiose, intelligenti, dei migliori uomini nostri che hanno già trovato un largo sviluppo, tanto da attrarre anche l'ammirazione dei nostri vicini non sempre benevoli. Sono queste le iniziative che raccomando al Governo. Io ritengo che al Ministero delle colonie vi sia traccia delle opere sviluppate laggiù nelle concessioni di Margherita e di Bieja sul Giuba, e di Kaitoi sulle Scebeli, con piantagioni che hanno veramente attratto l'attenzione di chiunque l'ha visitate.

Ma furono purtroppo mal secondate dal Governo coloniale e dal Governo centrale di quei tempi. Spero che, rinnovandosi quei tentativi molto lodevoli, l'attuale Governo voglia tutelarne non solo l'esperimento, ma dare anche sprone al Governo coloniale perchè le asseondi, come non erano assecondate in altri tempi.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Suvich, al ministro della guerra, « per conoscere se e quali provvedimenti sieno stati adottati per limitare l'ingente onere che rappresenta per l'erario il servizio automobilistico militare e per ridurre in modo permanente il costo del servizio stesso senza pregiudizio per i bisogni dell'esercito ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra.

BONARDI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il Ministero, compreso della necessità di ridurre l'onere del servizio automobilistico militare, ha già avvisato a parecchi provvedimenti, che credo possano tornare di piena soddisfazione all'onorevole interrogante. È stato innanzi tutto ridotto sensibilmente il numero delle autovetture in servizio e rigorosamente disciplinato l'uso degli automezzi per i bisogni dell'esercito limitandolo allo stretto indispensabile. Ma le maggiori economie si sono realizzate, e si realizzeranno con particolare accentuazione in avvenire con l'adozione di nuovi criteri nella organizzazione dei rifornimenti per le unità automobilistiche e nelle riparazioni dei materiali.

Si è ravvisato infatti opportuno non dar più corso agli acquisti dei materiali di cambio e gomme occorrenti per costituire le riserve dei magazzini militari principali di rifornimento, atteso che la funzione di questi magazzini è apparsa onerosa e non sempre rispondente alle esigenze del servizio.

Il materiale concentrato nei magazzini in parola, mentre rappresentava un ingente valore immobilizzato non rispondeva, per la dislocazione dei reparti e le molteplici ed urgenti necessità dei medesimi alle esigenze loro, data la difficoltà di poter prevedere e valutare con esattezza il fabbisogno dei singoli materiali.

Cosicchè, ne è risultata la opportunità di ricorrere ad una graduale soppressione dei detti magazzini sostituendo ai medesimi gli acquisti diretti dall'industria privata con contratti congegnati in modo da rispondere a quelle che erano le esigenze dei reparti.

È stato quindi soppresso il laboratorio delle riparazioni di Piacenza, ed è in via di riduzione (che verrà compiuta entro l'anno corrente) il laboratorio di Bologna, atteso che per le riparazioni degli automezzi non era economicamente conveniente ricorrere ai detti stabilimenti la cui dislocazione rispetto a quella dei reparti richiedeva, tra l'altro, rilevantissima spesa di trasporto. Per tal modo l'attribuzione del laboratorio di Bologna sarà limitata alle riparazioni di speciali auto-veicoli.

Si è infine sospesa la riparazione di una ingente quantità di automezzi, tenuto conto che per i medesimi, rappresentando materiale di data non più recente, per il quale l'industria privata ha cessato ogni lavorazione, si sarebbero richieste ingentissime spese, senza rispondere in seguito ai requisiti che l'auto-

rità militare richiede per i propri automezzi.

La sospensione delle riparazioni porta di conseguenza alla alienazione del materiale stesso, con realizzazione di sensibili ricuperi alla finanza.

Ora sono allo studio i complessi problemi della mobilitazione industriale automobilistica, la cui risoluzione potrà dar luogo ad ulteriori apprezzabili economie, non solo, ma consentirà anche di corrispondere in modo più rapido ed efficiente alle necessità dell'esercito in caso di bisogno.

In conclusione, i provvedimenti finora adottati, nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio in corso hanno consentito una economia di oltre cinque milioni sopra i venti stanziati per l'intero esercizio.

PRESIDENTE. L'onorevole Suvich ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SUVICH. Ringrazio l'onorevole sottosegretario della cortese risposta datami. Se bene ho inteso la cifra, si tratta di una economia di circa 5 milioni in confronto allo stanziamento di 20 milioni, il che evidentemente è già un notevole successo, sopra tutto se, come assicura l'onorevole sottosegretario, ciò è potuto avvenire senza menomare la efficienza tecnica dei servizi.

La parte più notevole delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato mi pare che si riferisca alla soppressione di magazzini e di officine. Ciò è un sistema certamente ottimo, poichè tutti sanno che i magazzini e le officine di Stato sono per loro natura più costosi, e comportano una maggiore perdita di tempo, una dispersione di mano d'opera ed un maggiore deterioramento di materiale. È certo miglior sistema sopperire ai bisogni con buoni contratti fatti coll'industria privata.

Mi auguro che questo sistema sia generalizzato in tutti gli esercizi dell'amministrazione della guerra, e che sia anche adottato da altre amministrazioni.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Suvich, al ministro della guerra, « per conoscere se nell'interesse dell'erario non creda di rivedere le tariffe delle prestazioni rese dall'Amministrazione militare ai propri dipendenti non poche delle quali risalgono all'anteguerra, mettendole in corrispondenza coll'attuale e sensibilmente aumentato costo dei servizi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

BONARDI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. La revisione delle tariffe che è og-

getto della interrogazione dell'onorevole Suvich è stata ripresa fin dalla costituzione dell'attuale Ministero della guerra, ed appunto essa ha l'intento di mettere i prezzi in relazione a quelli che sono correnti sul mercato.

Infatti, per la concessione dei generi che vengono accordati secondo le vigenti disposizioni ad alcune categorie di persone, per esempio agli ufficiali, agli impiegati d'ordine, agli impiegati dell'Amministrazione militare, alle mense regolarmente costituite, cui viene concesso di prelevare pane e carne congelata, si osserva che i prezzi relativi a tali cessioni corrispondono esattamente al costo dei detti generi, aumentati di una lieve quota per spese di trasporto, custodia, perdite, ecc., escluso ogni lucro da parte dell'Amministrazione militare.

Si soggiunge che tali prezzi di cessione vengono stabiliti con circolari periodiche, e sono ragguagliati al relativo costo, di volta in volta, cosicchè non si può ritenere ormai più che possa accadere il fatto che da parte della pubblica Amministrazione le forniture avvengano in perdita.

Per quanto concerne il prezzo dei vari materiali specialmente di vestiario a carico della pubblica amministrazione, giova notare che attualmente non sono ammesse cessioni a favore del personale dipendente dall'Amministrazione della guerra, salvo casi affatto speciali.

Notevoli economie si sono verificate con la revisione, specialmente nel servizio sanitario. Infatti, con la tariffa ultima dei medicinali, si sono fissati i prezzi molto prossimi a quelli del mercato per medicinali che vengono venduti a prezzo di costo da parte dell'amministrazione ed è stato portato dal 25 al 50 per cento l'aumento percentuale sulle ricette che richiedono manipolazioni.

L'Amministrazione ha pure provocata la disposizione che ha portato l'aggiornamento della retta giornaliera per il ricovero negli ospedali militari, aumento che raggiunge circa il 50 per cento, diminuendo così, in questo solo provvedimento, in modo sensibile la passività di un capitolo di bilancio di circa di 2 milioni e mezzo.

Anche le tariffe dei collegi militari, non più ormai rispondenti al costo della vita, hanno formato oggetto di revisione e così, mentre la retta annuale era fissata col decreto del 1897 a lire 800, oltre 350 di prima vestizione 240 annue per manuten-

zione di corredo, venne portata a lire 1080 oltre le 300 per corredo, cosicchè si ritiene che ormai, con questa opera compiuta, il ragguaglio dei prezzi sia stato quasi raggiunto (salvo naturalmente a seguire quelle che sono le oscillazioni), in rapporto al concetto di massima di dare cioè i generi a vero e proprio prezzo di commercio, senza lucro, ma anche senza perdita da parte dell'Amministrazione militare.

PRESIDENTE. L'onorevole Suvich ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SUVICH. La mia interrogazione è stata dettata da una preoccupazione di bilancio. Ho scelto il Ministero della guerra, non per altro perchè mi pareva che meglio si prestasse ad una esemplificazione dell'assunto.

La mia tesi era appunto questa: se vogliamo raggiungere il pareggio, non basta fare il massimo sforzo per arrivarvi in un determinato momento, ma bisogna creare condizioni di stabilità perchè questo pareggio, una volta raggiunto, possa essere mantenuto.

Uno dei primi elementi per ottenere questo, è quello di rendere sincero il bilancio. Ora, mentre è noto che le spese molto facilmente seguono gli aumenti determinati dalla svalutazione della moneta, le altre voci che importano un incasso da parte dello Stato sono sempre più lente a seguire questo movimento. Fra queste pongo appunto le prestazioni per materiali, ed altre prestazioni date in natura.

Nel bilancio della guerra erano mantenuti prezzi che non corrispondevano più al costo attuale dei prodotti o prestazioni fornite. Si tratta, dunque, di un aggiornamento che corrisponde in media circa al 40 per cento del valore di anteguerra.

Dalle informazioni fornitemi dall'onorevole sottosegretario di Stato, per quanto ho potuto sentire, pare che il Ministero della guerra si sia messo su questa via. Come ho detto, è cosa che riguarda non soltanto il Ministero della guerra, ma tutte le Amministrazioni e mi pare corrisponda pienamente alle direttive del ministro delle finanze. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Basso, al ministro delle finanze, « per sapere se intenda finalmente provvedere per risarcire i danni subiti durante la guerra dai nostri emigrati all'estero ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

LISSIA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'argomento del quale si occupa

l'onorevole interrogante non è nuovo. È stato discusso recentemente in questa Camera in occasione di una interrogazione dell'onorevole Tovini. L'onorevole presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri, ha già esposto il pensiero del Governo limitatamente ai danni di guerra subiti dagli italiani in Francia. Ora quelle osservazioni sono estensibili a tutti i danneggiati italiani all'estero in quanto che il problema è sempre lo stesso.

Io potrò aggiungere qualche breve delucidazione la quale, spero, varrà, se non a fare ritenere soddisfatto l'onorevole interrogante, cosa veramente impossibile, almeno a tranquillizzarlo per il fatto della presentazione della sua interrogazione.

Come egli sa, la legislazione italiana non consente indennizzo per danni di guerra, se non a cittadini delle vecchie e delle nuove provincie e per i danni positivi da quelli subiti nelle stesse provincie o nelle colonie.

Esclude tassativamente i danni verificatisi all'estero. Abbiamo un solo modo per far risarcire i danni subiti dai nostri connazionali all'estero: valerci dell'applicazione delle clausole dei trattati di pace, che per i danni subiti dai cittadini italiani all'estero per azioni positive dei Governi e degli eserciti nemici danno diritto ad un risarcimento sui fondi provenienti dalla liquidazione dei beni dei sudditi degli Stati nemici. In questo campo l'azione del Governo si è esplicata e si esplicherà ancora maggiormente; ma all'infuori di ciò altro non è possibile, per diverse considerazioni.

Come l'interrogante non ignora, avevamo tentato perfino di venire ad un accordo colla Francia per ottenere che i danni sofferti dagli italiani in Francia venissero risarciti da quel Governo a condizione di reciprocità rispetto ai danni allora sofferti dai francesi in Italia; ma la Francia si è rifiutata assolutamente per l'onere finanziario che ne sarebbe derivato.

D'altra parte, sia per la difficoltà di accertare questi danni, sia per le somme ingenti a cui ascenderebbero, non si è in grado di poter soddisfare le richieste. Infatti solo per danni positivi, ossia per danni recati da atti del nemico a causa della guerra, il risarcimento si aggirerebbe intorno al miliardo. Se poi si dovessero aggiungere, come qualcuno pretende, i danni indiretti provocati dalla guerra, come sgombro di territori, chiusura anticipata di esercizi, ecc., si arriverebbe a cifre forti, che lo Stato non potrebbe assolutamente sostenere.

PRESIDENTE. L'onorevole Basso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BASSO. Non posso naturalmente dichiararmi soddisfatto, ma osservo all'onorevole sottosegretario di Stato che le sue parole, colle quali mi attribuiva l'impossibilità di dichiararmi soddisfatto, non sono giustificate. Sarebbe bastato che il Governo avesse provveduto ai nostri poveri emigranti all'estero, perchè io mi potessi dichiarare pienamente soddisfatto: ma ciò non è accaduto.

Come l'onorevole sottosegretario ha accennato, la questione è stata portata molte volte alla Camera: sarà forse la centesima volta, ma vi ritornerà anche la millesima, perchè è una questione che ha in sé un contenuto tale di giustizia che non si potrà mai sopprimere, finchè non si sia adeguatamente provveduto.

Non è assolutamente tollerabile che i nostri poveri emigranti all'estero, i quali fanno onore alla nostra Patria per la laboriosità e parsimonia, dopo che con lunghi stenti hanno formata una piccola azienda, costruita una piccola casetta, comprata della modesta mobilia, debbano perdere tutto per effetto della guerra, mentre nelle terre liberate anche persone agiatissime, bene o male, sono risarcite dei danni dovuti allo stesso fatto, cioè alla guerra.

E la differenza fra gli uni e gli altri sta tutta a favore degli emigranti, perchè questi hanno perduto ciò che costituiva le loro sostanze, mentre le persone alle quali ho accennato hanno perduto soltanto, in molti casi, una piccolissima parte di ciò che possedevano. Per gli emigranti poi milita una ragione suprema: la protezione della Madre Patria, che deve dare a questi lavoratori sempre la sensazione di proteggere tutti i loro legittimi interessi.

L'onorevole sottosegretario di Stato ha accennato a somme enormi. Credo che qui vi sia un equivoco. In una pubblicazione del Ministero dell'industria e commercio sono elencati tutti quelli che hanno presentato a quel Ministero, come era prescritto, domande per questi danni.

Il numero di questi reclamanti non arriva neppure a 8000. Molti di questi saranno liquidati mediante la compensazione coi crediti fra l'interno e l'estero, molti altri ricorreranno, od hanno già ricorso, ai tribunali misti, e quindi i casi per i quali occorre un provvedimento speciale si riducono a forse 6000.

Certo non bisogna credere che molti possono ricorrere ai tribunali misti arbitrari;

poichè per far questo occorre che il danno sia stato determinato da fatti positivi dello stato nemico, e ciò ricorre assai raramente.

Voglio però accennare alla Camera un caso che si riferisce a un mio concittadino; caso così eccezionalmente pietoso che dimostra quanto grande sia la urgenza di provvedere, e come non si possa quasi mai ricorrere, quando ce n'è bisogno, ai tribunali misti.

Un povero nostro emigrante si trovava presso il confine tra la Francia e la Germania nel 1914, allo scoppio della guerra. Appena entrate, le truppe tedesche prendono questo povero infelice che viveva colà con la moglie e tre bambini, esercitando un'osteria, lo conducono al cimitero e quivi lo fucilano, dopo aver bruciato la casa colle povere masserizie. Così quella famiglia è rimasta sul lastrico e priva del suo capo.

Ho tentato di ricorrere al tribunale misto, ma ho dovuto persuadermi che esso non è competente per la decisione.

Si tratta, dicevo, di 6000 casi e, poichè sono emigranti e povera gente, per ciascuno dei quali con una grossa media il fabbisogno si può calcolare a circa 10,000 lire, la somma occorrente sarebbe di 60 milioni e per degli accenti, come tante volte abbiamo reclamato, basterebbe una somma complessiva da 30 a 40 milioni, ben lontana dunque da quel miliardo con cui l'onorevole sottosegretario ha voluto spaventare la Camera. E basterebbe la rendita di quel miliardo a cui sommano i beni dei sudditi esteri per colmare questa enorme ingiustizia che si sta commettendo contro i nostri emigranti. Basterebbe per esempio che fosse stata venduta in altro modo la tenuta di Collalto di cui ieri si è parlato in questa Camera (*Interruzioni all'estrema destra*), basterebbe la tanto discussa tenuta di Viareggio della duchessa di Parma.

Noi abbiamo continuamente reclami affannosi di questi poveri emigranti, specialmente noi delle provincie di Udine e Belluno dalle quali partono ben 130,000 emigranti all'anno per l'Europa centrale.

Facciamo in modo di non avere il dolore di sentire da questi ottimi lavoratori italiani imprecare contro l'Italia!

PRESIDENTE. È così trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Pascale e Musatti a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

PASCALE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio e allo arresto del deputato Zaccone per il reato di cui agli articoli 63 del Codice penale e 860, 861 del Codice di commercio. (2116)

MUSATTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Modificazioni all'articolo 8 della legge 2 luglio 1912, n. 711, riguardante il contributo a carico dei comuni per l'impianto degli uffici telegrafici. (993)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modifica dell'articolo 522 del Codice di procedura penale;

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia. (*Approvato dal Senato*)

Tombola a beneficio degli Ospedali di Pistoja, Tizzano e San Marcello Pistoiese; Tombola nazionale a favore dell'erigendo Orfanotrofio pro-orfani di guerra in Ascoli Piceno, dell'erigendo Ospedale di Sassoferrato e dell'erigendo Asilo infantile in Arquata del Tronto;

Concessione di una lotteria nazionale a favore degli ospedali riuniti di Salerno;

Nomine a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1947, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia; (*Modificazioni del Senato*)

Distacco della frazione di Tuturano dal comune di Brindisi e sua costituzione in comune autonomo;

Distacco della frazione di San Michele dal comune di San Vito dei Normanni e sua costituzione in comune autonomo;

Separazione della frazione di Aprica dal comune di Teglio (Sondrio) e sua costituzione in comune autonomo;

Costituzione in comune autonomo della frazione di Petacciato.

Si faccia la chiama.

MORISANI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Le urne resteranno aperte.

**Discussione del disegno di legge:
Per l'incremento dell'olivicoltura.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per l'incremento dell'olivicoltura.

Se ne dia lettura.

PADULLI, segretario, legge: (V. Stampato, n. 953-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamborino.

TAMBORINO. Devo esprimere il mio compiacimento nel vedere che questo disegno di legge sull'incremento dell'olivicoltura, che si trascinava da diverso tempo sull'ordine del giorno, viene finalmente presentato all'approvazione della Camera.

A questa discussione accennai tempo fa parlando sul bilancio dell'agricoltura, perchè, appartenendo a una regione in cui la massima cultura è quella dell'ulivo, mi premeva che i provvedimenti contenuti in questo disegno di legge fossero discussi e approvati, e occupandomi di questo importante argomento ricordo aver detto che, nonostante che questa industria continuasse a mantenere il posto di grande risorsa economica, tuttavia aveva subito una crisi e in generale una certa decadenza; e questo è il punto su cui voglio intrattenermi brevemente perchè costituisce la questione principale che preoccupa i produttori e gli industriali per il danno che ne viene all'economia e alla ricchezza nazionale. Le cause di questa decadenza sono diverse.

Non dirò di quella che nel periodo di guerra fu determinata dalle diverse concessioni fatte — per supplire alla mancanza di combustibili — di abbattimento degli alberi dell'ulivo, concessioni che fortunatamente furono limitate e finalmente represse.

Non mi fermerò neanche sulle cause esteriori, quale potrebbe essere il clima, specialmente nella nostra provincia la quale è esposta a tre mari e a tre venti provenienti dal mare, i quali venti in certe annate bruciano addirittura la foglia, oppure portano all'aborto floreale e conseguentemente alla caduta dei fiori.

Accennerò piuttosto alla terribile causa, al flagello della mosca olearia, che distrugge addirittura il frutto e sottrae all'economia nazionale parecchi milioni.

Questo del resto è il principale oggetto della legge in discussione. La mosca olearia si manifesta ogni anno nel meridionale, per-

chè è favorita dai forti calori dell'estate, dalla mite temperatura invernale e dalla scarsa caduta della neve che non riesce mai a distruggerne il germe. Molto si è scritto e molto si è detto, in proposito, in diversi congressi; molti esperimenti si sono fatti, molti mezzi si sono escogitati. Questi mezzi finora hanno avuto un esito lusinghiero, ma la difficoltà da noi non tanto consiste nella grande spesa dei preparati che occorrono per la cura di questi alberi, quanto per la grande estensione da curare, e nell'azione collettiva che finora è assolutamente mancata.

Nel gennaio 1921 la cattedra ambulante di agricoltura di Lecce si rese promotrice della formazione di speciali consorzi obbligatori, e in proposito tenne una riunione nella quale illustrò lo scopo di questi consorzi, così come è descritto e consigliato nella relazione della legge.

Interessato anche il professore Berlesi, della regia stazione entomologica di Firenze, egli appoggiò questi propositi e scrisse al Ministero, raccomandando che tutta la penisola Salentina dovesse diventare campo di decisive dimostrazioni per persuadere tutti gli olivicoltori d'Italia a salvare tanta ricchezza. Ora mi auguro che nell'applicazione di questa legge, dopo che sarà approvata, il Governo voglia tener conto del parere del professor Berlesi che è una vera illustrazione in materia.

Ma altre cause hanno concorso alla decadenza di questa importantissima industria italiana, cause che potremo chiamare contingenti, cause diverse che dipendono da ragioni economiche politico-sociali. Fra queste le più importanti sarebbero la diminuita esportazione e la concorrenza di altri prodotti surrogati.

Il nostro prodotto disgraziatamente subisce la concorrenza dei mercati esteri, perchè ormai quasi dappertutto il prodotto si lavora con mezzi moderni, e si lavora bene. Ma oltre a questa concorrenza quella che preoccupa maggiormente i meridionali è la concorrenza dell'olio di semi oleosi, olio di cui in Italia si fa grandissimo uso.

Di questo largo uso noi avemmo un esempio tipico nel tempo della guerra, quando da parte del Governo furono fatti larghissimi acquisti, mentre la produzione nostra languiva e sottostava a prezzi inferiori a quelli stabiliti dai calmieri, non solo, ma anche al costo di produzione.

Se alla diminuita esportazione potesse corrispondere un più largo consumo all'in-

terno forse il danno non sarebbe tanto grave; ma il male è che in Italia si consuma molto più olio di seme che non olio di oliva. E, come se non bastasse, a questa causa di decadenza dell'olivicultura dobbiamo aggiungere un'altra molto grave: la frode che si commette in commercio; la frode continuata che si esercita ai danni della nostra produzione genuina, con le miscele che contengono una infinitesima parte di olio puro di oliva e che si vendono invece o per olio di oliva puro o per miscele miscelate a regola d'arte, ciò che invece non sono.

Si dice che le miscele sono permesse dalla legge; ed è vero. Infatti una disposizione del 5 aprile 1908 permette la vendita delle miscele, ma non di quelle confezionate come le confezionano i commercianti. Ma vi è di più: le contravvenzioni in materia non vengono elevate, onde avviene che in questo campo si continua a procedere in mala fede.

Ora tutto questo, come bene osserva il manuale della benemerita Società degli olivicoltori nazionali, tutto questo ha contribuito a condurre alla situazione attuale, perchè ha ingenerato sfiducia nei proprietari per ciò che riguarda il miglioramento delle loro proprietà, il miglioramento della loro produzione, sfiducia che costituisce una causa per il sempre maggiore aggravarsi della decadenza.

Occorrono dei provvedimenti: e il primo e più importante sarebbe di esercitare una severa vigilanza sulla produzione e vendita delle miscele, aumentando le penalità, le multe per le contravvenzioni, in modo che nessuno potesse eludere la legge.

Oltre a ciò, siccome la protezione contro la frode si riconnette alla questione doganale, è necessario che il Governo tenga conto di questo fatto nello stabilire i dazi di entrata dei generi concorrenti col nostro prodotto. Una volta, quando concorrente dell'olio di oliva era solamente l'olio di cotone, questa necessità non era così sentita. Oggi invece che non si ha più soltanto l'olio di cotone, ma che molti e molti sono i concorrenti, perchè svariate sono le sostanze da cui si estrae l'olio di semi, occorre gravare di dazi di entrata tanto gli oli quanto le materie prime da cui esso si può trarre: ciò è assolutamente necessario se vogliamo proteggere davvero la produzione nazionale.

Col disegno di legge in discussione pare che il Governo, come si legge nella relazione, abbia riconosciuto che da qualche anno

l'industria olearia subisce una certa decadenza.

Finora il Governo non si era occupato in materia che di far fare qualche esperimento pratico, che di far dare qualche insegnamento dalle cattedre di agricoltura. Ora invece pare che si proponga di migliorare le condizioni della olivicultura, mediante il concorso anche degli agricoltori, sia con azione singola per la lavorazione dei fondi, sia con azione collettiva per combattere le cause che ostacolano la nostra produzione.

Su questo punto io raccomando al Governo di preoccuparsi in modo speciale delle provincie di Bari e di Lecce, le quali sono le più antiche produttrici di olio, e che hanno maggiormente bisogno della cura contro la mosca olearia, tanto più che, essendo queste due provincie limitrofe, occorre procedere in esse contemporaneamente e con uguali mezzi, perchè diversamente sarebbe frustrato lo scopo di combattere la mosca olearia.

Se a una provincia si volessero concedere mezzi superiori all'altra, trattandosi di provincie limitrofe, la mosca che sfuggisse da un territorio curato meglio dell'altro e quella rimasta nel territorio meno curato, finirebbero coll'invadere tutti e due i territori e quindi lo scopo sarebbe frustrato.

Ma io domando all'onorevole ministro: crede egli che la spesa progettata sia commisurata e sufficiente a tutti i provvedimenti compresi nel disegno di legge? E sarebbe, se mai, sufficiente soltanto per la lotta contro la mosca olearia?

Il Governo riconosce che il compito di far tornare la olivicultura all'antico splendore è vasto e richiede il concorso di mezzi, ed è perciò che si giustifica l'intervento dello Stato e la richiesta di sacrifici all'erario.

Ma io osservo che la spesa prevista non costituisce tutto quel sacrificio che la legge dovrebbe richiedere e che lo Stato dovrebbe compiere.

La Commissione infatti si è accorta di questa manchevolezza, di questa deficienza, ed ha suggerito, per i restanti bisogni, di ricorrere al fondo di riserva, ad un fondo di somme assegnate per mutui ai Consorzi antifillosserici.

Io mi auguro che la Camera approvi la proposta della Commissione e stabilisca fin d'ora quali somme devono essere prelevate da questo fondo di riserva per i bisogni della olivicultura. Ma, d'altra parte, non mi dissimulo che questa legge in generale,

così come è presentata, non è certamente sufficiente per risolvere le sorti dell'industria olivaria.

Un primo passo è stato fatto dal Governo per ripristinare l'antica grandezza di questa industria, che, come si dice nella relazione, non è fatta soltanto nell'interesse dell'olivicultura, ma nell'interesse della ricchezza nazionale. Bisogna inoltre proteggere il commercio dell'olio, perchè quando il prodotto è abbondante, ma i prezzi sono vili, e difficili le condizioni per le esportazioni, la nostra industria verrebbe a languire pur col'abbondanza.

Confido pertanto che il Governo voglia provvedere con sufficienti mezzi, e tenga conto in special modo le esigenze delle provincie di Bari e di Lecce. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canepa.

CANEPA. Onorevoli colleghi! Il presente disegno di legge presentato circa due anni fa dal ministro Mauri, fu determinato dalla necessità di contrastare la crisi che travagliava, come travaglia tuttora, l'olivicultura.

Credo superfluo parlare dell'importanza di questa branca dell'agricoltura nazionale, la quale occupa larga parte del territorio italiano, in tutte le sue regioni, ad eccezione del solo Piemonte e che specialmente per l'Italia meridionale e le isole rappresenta una parte cospicua della economia.

L'albero d'olivo è caratteristico del nostro Paese e, salvo in poche località, è insostituibile. Di qui la ragione dell'intervento dello Stato.

La crisi dell'olivicultura è cronica, data forse da un secolo; tutti ricordano gli arguti cenni che di essa fa Antonio Ruffini nel « Dottor Antonio », ma certo essa si è acuita negli ultimi anni.

Noi abbiamo perduto il primato che tenevano da millenni nella olivicultura. La Spagna ci ha sorpassato ed ha ora consolidata la sua produzione in tre milioni e un quarto di quintali d'olio all'anno; mentre noi che ne producevamo tre e mezzo, ora siamo discesi al di sotto dei due milioni di quintali.

Quanto alla esportazione essa in breve giro di pochi anni è diminuita di seicento mila quintali.

PERRONE. Voi liguri avete tagliato gli alberi durante la guerra!

CANEPA. Ebbene, onorevole Perrone, se vi sono stati dei proprietari che hanno reciso alberi d'ulivi, ciò documenta che

l'olivicultura, almeno in Liguria, è in ben cattive condizioni.

I liguri non porrebbero mano alla scure, se la coltura dell'olivo fosse remuneratrice.

Se della diminuita esportazione è stata causa principale la guerra, durante la quale la Spagna ci ha portato via i mercati esteri e specialmente quello dell'America del Nord, la causa della diminuzione della produzione bisogna trovarla in circostanze dipendenti dalla natura, cioè nelle vicende atmosferiche, nello sterimento dell'albero, nel suo invecchiamento, e soprattutto nel moltiplicarsi delle malattie e dei parassiti, che infestano così l'albero come il frutto, ed anche nella mancanza di colture razionali.

Questa diagnosi, sulla quale sono concordi tutti quelli che si occupano di questa materia, indica la terapia, indica cioè che bisogna difendere l'albero ed il frutto dai parassiti, bisogna provvedere a cure razionali, ringiovanire gli alberi con una potatura radicale, e, nella esecuzione di tutti questi lavori, aiutare gli olivicoltori col credito agrario. Le quali cose tutte sono più facili a dirsi che a farsi, occorre l'aiuto per parte dello Stato, ma soprattutto gli olivicoltori debbono cominciare ad aiutarsi da loro stessi.

Da qui l'origine del presente disegno di legge, il quale è modesto, modestissimo, oserei dir povero, perchè non fa altro che dichiarare che gli olivicoltori devono unirsi in consorzi allo scopo di agire di conserva per migliorare la coltura.

Vi è bensì un qualche aiuto, ma così tenue ed irrisorio, che è inutile parlarne.

Ciò malgrado, e deplorando ancora una volta che lo Stato sia tirchio quando si tratta dell'agricoltura, che pure è quella che dà alimento a tutti, questo disegno di legge lo approveremo, noi socialisti unitari, per due ragioni.

La prima è che esso rientra in quell'ordine di idee che noi abbiamo sempre propugnato in rapporto alla piccola proprietà. E dico piccola proprietà, perchè almeno della mia Liguria una grande parte degli oliveti sono di piccoli proprietari. Ora noi abbiamo sempre sostenuto che i piccoli proprietari devono essere avviati all'associazione e alla cooperazione, devono essere tolti dall'isolamento, da quel cieco egoismo che a ciascuno fa considerare soltanto i propri interessi individuali, avulsi e staccati dagli interessi degli altri. La cooperazione e l'associazione, migliorandone le condizioni economiche e affratellandoli, li avviano al miglioramento spirituale.

Ma questa, che è una verità comune a tutti i generi dell'agricoltura, si applica specialmente all'olivicoltura, in quanto molti dei rimedi contro le malattie dell'albero e le malattie del frutto, non possono essere applicati se non mediante l'unione. Esempio tipico, il sistema Berlese. Indarno si irrobberebbero con una miscela dachicida 100 alberi d'olivo, se nei 100 alberi finitimi il baco potesse svilupparsi e vivere tranquillo. Di qui la necessità dei consorzi istituiti dalla legge.

La seconda ragione per cui l'approviamo è che, intanto, si pone il principio dell'associazione. Gli ulivicoltori, quando saranno *ope legis* associati, troveranno in questa stessa associazione la forza per conseguire quegli altri aiuti dello Stato, dei quali nella stessa relazione della Commissione è fatto cenno.

Abbiamo davanti due testi: il testo del Governo e quello della Commissione. Credo però che l'attuale ministro accetti il testo approvato dalla Commissione.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*.
Per l'appunto.

CANEPA. Me ne compiaccio.

La differenza principale che corre tra i due testi è che, mentre per il primo i consorzi sarebbero puramente facoltativi, per il secondo, invece, sono resi obbligatori.

La ragione per la quale sono resi obbligatori è indicata molto succintamente nella relazione Acerbo con queste parole: « Consorzi, per i quali la vostra Commissione ha creduto necessario, per ragioni che si riferiscono alle condizioni dell'economia agraria di parecchie regioni d'Italia, proporre l'obbligatorietà ».

Io consento pienamente colla Commissione stessa, e mi rammarico di vedere fra gli emendamenti presentati oggi, qualcuno che vorrebbe tornare ai consorzi facoltativi. Malgrado le buone intenzioni di chi li propone, i consorzi facoltativi, si risolverebbero in una burletta. Poichè la facoltà di unirsi in consorzio non è necessario che la dia una legge. E il pregio del disegno di legge consiste appunto in questo, che anche là dove gli ulivicoltori sono stanchi e sfiduciati e vivono nell'isolamento, vengono, per impulso dello Stato, associati.

Un'altra ragione poi, ed è la più forte, a favore della obbligatorietà, consiste nel fatto che la maggior parte dei rimedi contro le malattie parassitarie, come ho detto, non si possono mettere in opera se non si attuano collettivamente. Ora, se vi sono proprietari e coltivatori intelligenti, operosi, che vogliono nell'interesse proprio e nell'interesse della

collettività salvare il frutto dalla rovina, perchè volete che questi siano vittime degli inoperosi, degli ignoranti, degli inetti, di quelli che non vogliono apprestare i rimedi che la scienza suggerisce ?

Ecco le ragioni dell'obbligatorietà, ed ecco perchè io sono in questo consenziente colla Commissione.

Tuttavia, approvando questo disegno di legge, non ci facciamo illusioni, perchè i vantaggi che da esso verranno, sono a lunga scadenza. Per intanto gli ulivicoltori vengono gravati da un'imposta consorziale, la quale secondo il disegno di legge potrebbe salire a dieci centesimi per albero, e secondo l'emendamento Broccardi non dovrebbe superare i cinque centesimi per albero. Io aderisco all'emendamento Broccardi, perchè ritengo che cinque centesimi siano sufficienti. Comunque, l'onere è immediato, mentre il vantaggio non si risentirà se non quando i consorzi, non solo si saranno stabiliti, ma si saranno sviluppati, avranno acquistato esperienza, e funzioneranno utilmente, cioè in tempo non breve. Ed allora io mi domando: ma è possibile ad un ammalato che soffre gravemente, apprestare un rimedio che opererà a scadenza lunga, e intanto aggrava la sua condizione, senza nel contempo concedergli un sollievo immediato ?

A questa domanda io rispondo di no. Ed è perciò che io ho presentato un articolo aggiuntivo, che svolgerò brevemente ora, risparmiandomi così di prendere la parola in seguito.

Gli ulivicoltori si lagnano non solo della scarsa produttività dei loro alberi, ma anche del fatto che l'olio, prodotto con tanta fatica e tanta spesa, è vittima di una frode continua, per opera di alcuni commercianti disonesti che spacciano olio di seme *sub specie et nomine* di olio di ulivo. Questa è la concorrenza sleale, della quale gli ulivicoltori si dolgono. Questa è la concorrenza sleale, onorevole Tamborino, contro la quale gli olivicoltori insorgono, e non già la concorrenza leale degli olii di seme che sono venduti come tali. Non è vero, onorevole Tamborino, che i semi e gli oli di seme siano esenti da dazio.

L'olio di cotone paga 50 franchi oro a quintale. Gli altri olii pagano 24 franchi oro al quintale ! Onestamente credo, e lo crede la Società nazionale degli olivicoltori, che questa protezione dell'olio d'oliva non possa essere aumentata, senza pesare soverchiamente sui consumatori, aggravando il convivere:

TOSTI DI VALMINUTA. Sono prezzi di negoziazione quelli là!

CANEPA. Io, l'altro giorno, ho parlato alla Camera per mantenere il coefficiente di maggiorazione per quanto riguarda il seme, ma quel coefficiente di maggiorazione non si può dire che abbia un carattere protettivo, in quanto esso incide sul profitto industriale puramente e semplicemente.

Ma del resto questa è una questione di cui, se qualcuno crederà di farla, ne parleremo fra poco quando verrà in discussione la tariffa doganale.

Qui la questione è un'altra: si tratta della repressione della frode per cui si vende *aliud pro alio*.

Su questo punto noi chiediamo la solidarietà di tutte le persone oneste, a qualunque partito esse appartengano, perchè contro la frode dobbiamo essere solidali.

V'è, sì, una legge del 5 luglio 1908, n. 136, intestata appunto così: « legge contenente disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di oliva » ma questa legge è, in gran parte, inefficace.

Non mi diffonderò sopra questo punto perchè ho presentato un progetto di legge che sta davanti alla settima Commissione, ed ora quest'argomento ci porterebbe troppo lontano.

Anch'io credo, ed in questo sono consenziente con l'onorevole Tamborino che, in definitiva, bisognava proibire la vendita di miscela, lasciando, ai consumatori che la vogliono, di farsela nelle proporzioni che credono. Questa sarà la sola maniera per cui il consumatore non subirà la frode, perchè in molte miscele oggi l'olio di oliva entra in quantità infinitesimale.

Ma se questa è la mia opinione, io comprendo che questa è una materia discutibile e che non si può oggi presentare un articolo aggiuntivo il quale sconvolga tutta la economia della legge del 1908. Di questo parleremo quando la mia proposta di legge arriverà in quest'Aula, o se farà il passo più rapido il ministro, presentando egli un disegno di legge. So che il Ministero di agricoltura ha in proposito studi compiuti.

Ma c'è un punto fuori discussione ed è questo: la legge del 1908 potrebbe raggiungere qualche frutto, se avesse delle sanzioni serie, mentre quelle che in essa sono stabilite, sono irrisorie del tutto.

E allora io dico: sperando che questa legge nell'avvenire sia modificata, perchè un sollievo giunga immediatamente agli ulivicul-

tori muniamola, almeno, delle sanzioni che essa non ha!

L'articolo 5 dichiara che i contravventori alle disposizioni dell'articolo primo (il quale vieta di porre in commercio con la denominazione di olio di oliva un prodotto che sia in tutto o in parte diverso di quello indicato con tale denominazione) sono puniti con la multa fino a lire 500. I contravventori agli articoli 2 e 4 (che prescrivono disposizioni circa la preparazione dei campioni, la denuncia da fare al sindaco del comune, ecc., ecc.) sono puniti con una multa non inferiore a lire 200.

Voi vedete subito che sono cifre irrisorie. Che cosa importa a colui che guadagna ingenti somme, esercitando la frode, pagare duecento o cinquecento lire? Ma non basta.

La legge usa impropriamente la parola « multa » per designare le pene pecuniarie che essa commina; ne consegue che, per una giurisprudenza la quale — a vero dire — urta in recenti sentenze della Corte suprema, ma che intanto, però, trova accoglienza presso qualche pretore e qualche tribunale, si ragiona in questo modo: se è multa, vuol dire si tratta di delitto, per accertare il quale si richiede la ricerca del dolo... Basta dire questo, perchè nella ricerca pericolosa del dolo, spesso l'imputato trovi la sua salvezza, mentre, ontologicamente parlando, non v'ha dubbio che questi fatti cadono nel novero delle contravvenzioni, come vi cadono i fatti stessi quando, invece che di olio, si tratta di vino, si tratta di grano, si tratta di qualsiasi altro prodotto.

Di più, la legge non commina la confisca della merce. Anche qui io credo che la merce, essendo un corpo di reato, debba essere confiscata, anche se la legge non lo dice espressamente. Sta di fatto però che molte sentenze — e badate, sono sentenze pubblicate dagli stessi dipendenti del Ministero di agricoltura, stanchi, sfiduciati, delusi di vedere che più contravvenzioni essi rilevano, più i pretori assolvono oppure applicano pene irrisorie — molte sentenze, dicevo, non dichiarano la confisca della merce.

Quindi: assoluzione quasi sicura, tenuità delle pene, mancata confisca, sono tutte ragioni della inefficace sanzione della legge del 1908.

Di qui l'articolo aggiuntivo, che io propongo, il quale non ha altro merito che quello, anzitutto, di usare la parola *ammenda* anzichè *multa* per porre fuori discussione che si tratta di reato contravvenzionale, poi di

elevare le pene, anche tenuto conto del cambiato valore della moneta e dell'aumentato valore dell'olio, infine di comminare la confisca della merce. Per i casi più gravi, per i casi di recidiva, arrivo fino alla chiusura del negozio per un qualche periodo di tempo.

In questo modo credo di rendere la legge veramente efficace, e mi auguro che l'onorevole ministro voglia accettare il mio articolo aggiuntivo come il relatore onorevole Acerbo se, invece di aver salito il diletto colle, fosse al banco della Commissione, lo accetterebbe certamente, perchè non credo di dire cosa indiscreta affermando che, quando egli ha presentato la sua relazione e io gli ho fatto brevemente le osservazioni, che ho ora avuto l'onore di svolgere davanti alla Camera, egli convenne in esse e mi promise che avrebbe accettato il mio articolo aggiuntivo.

Completando la legge nella maniera che ho indicato, noi faremo cosa utile a un tempo ai produttori e ai consumatori, senza danno di nessuno, eccetto che dei fraudolenti, i quali per certo non meritano indulgenza; e avremo immediatamente apprestato alla olivicoltura una difesa contro le avversità degli uomini, nella stessa legge colla quale prepariamo gli elementi, perchè essa possa nell'avvenire difendersi contro le avversità della natura, e giungere così alla sua auspicata rinascita. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spada.

SPADA. La Camera sta ora discutendo una legge eminentemente tecnica, presentata da un Ministero eminentemente tecnico; ed io mi compiaccio con l'onorevole ministro perchè, in questa fine di sessione, la sua attività si è intensificata, presentando il progetto sulla caccia, il progetto sulla olivicoltura e il progetto che tanto interessa l'amico Sipari sul parco nazionale dell'Abruzzo.

Però non vorrei che questo fosse il canto del cigno... (*Commenti*).

Mi spiego: non dico che debba morire il ministro, che Dio mantenga lungamente in vita; ma una voce autorevolissima, in Senato, ha proposto la soppressione del Ministero dell'agricoltura per unirlo al Ministero dell'industria e per formare il Ministero dell'economia nazionale. Ora questo turba enormemente la mia coscienza di agricoltore e di meridionale.

Mi auguro che non si voglia accogliere il consiglio, specialmente quando da tutti i discorsi del presidente del Consiglio si eleva

un inno all'agricoltura, quando nel Ministero c'è l'onorevole Acerbo...

PRESIDENTE. Ma venga alla olivicoltura. (*Approvazioni*).

SPADA. È una cosa che riguarda l'olivicoltura...

PRESIDENTE. Ella difende l'esistenza di un Ministero.

SPADA. Difendo l'esistenza di un Ministero tecnico che può fare sentire la sua voce nel Consiglio dei ministri, e quindi ciò riguarda l'olivicoltura perchè è una cosa tecnica. Quando ci avete tolto la nostra difesa in Consiglio dei ministri, non potremo parlare più, perchè saremo sopraffatti dall'industria.

Questa è la ragione che mi ha indotto a presentare questa quasi protesta sulla proposta soppressione.

In quanto alla legge che dobbiamo discutere, abbiamo due relazioni, quella del ministro e quella della Commissione. In quella del ministro si ammette la possibilità dei consorzi; invece in quella della Commissione si prescrive la obbligatorietà...

DE CAPITANI. *ministro d'agricoltura*. Accetto il progetto della Commissione.

SPADA. Io, per conto mio, sono per la obbligatorietà...

PRESIDENTE. Sono d'accordo!

SPADA. Poichè manca il relatore, faccio un po' io da relatore. E siccome vi sono molti colleghi che questa obbligatorietà non vogliono riconoscere, ricorderò loro tutti i precedenti che vi sono su questa materia. (*Rumori*). Ricorderò la lotta contro le arvicole...

PRESIDENTE. Sono tutti d'accordo. Non esistono questi colleghi che la pensino diversamente.

SPADA. Tanto meglio, allora, e rinunzio a questa parte del mio dire.

Ma vi è un'altra questione molto grave: quella del contributo. La Commissione, d'accordo col ministro, propone il dieci per cento per albero. Ora vi è un emendamento Ruschi cui vorremmo aderire, nel senso di calcolare il contributo in base al valore del fondo.

Io sono quasi d'accordo col collega Ruschi, perchè l'intensità delle piante in Liguria è diversa da quelle delle nostre regioni. Quindi ciò che per Bari e Lecce potrebbe essere sufficiente, come il dieci per cento, per la Liguria, dove le piante sono molto dense, avrebbe un carattere molto grave, e non possiamo consentire che questa nuova gravezza sia messa sull'olivicoltura ligure ch'è in crisi.

È inutile che si venga a dire che si salva l'olivicultura impedendo il taglio degli ulivi. L'onorevole Canepa ha già detto: potete impedirmi di tagliare, ma non di coltivare. Quindi bisogna non solo che si garantiscano gli ulivi, ma anche che il legislatore trovi il mezzo come garantire il prodotto dell'ulivo, assicurandone il commercio onesto e colpendo le adulterazioni e le miscele che si fanno tutte a danno dell'olio di olivo.

Non starò ad elencare tutti i mezzi che il Governo ha a sua disposizione per mettere in efficienza questa protezione, per non fare inquietare il nostro Presidente e per abbreviare la discussione.

Gli onorevoli Canepa e Tamborino ci hanno detto quali sono le vere necessità dell'olivicultura. Non si tratta di combattere i semi e la produzione dei semi; ma si devono combattere le frodi, le quali sono facilmente riconoscibili.

In quanto poi alle sperimentazioni, un'altra differenza vi è nelle due relazioni, e io non posso accettare la proposta della Commissione di scindere i due stanziamenti, uno di 400 mila per incoraggiare, gli istituti e l'iniziativa privata, l'altro di 100 mila per combattere le malattie. Bisogna che lo stanziamento resti quale è: le 500 mila lire che il Ministero stanziava, potranno essere spese un anno, tutte per le malattie, un altro anno tutte per i premi. E badate che in fatto di malattie degli ulivi andiamo molto a tentoni. Tante volte non sappiamo che cosa è che impedisce la fruttificazione. Si dice che è un verme o un altro; e invece può dipendere dall'aborto floreale. La mancanza di fecondazione del fiore, il più delle volte impedisce la produzione dell'olivo. In Francia, in Algeria e in Tunisia sono stati spesi milioni per lo studio di questo fenomeno, mentre per pubblicare nella stazione agraria di Bari un lavoro del professor Campbell su questi studi, ricordo che dovetti, io, racimolare nelle pieghe del bilancio 500 lire.

La difesa vera: dare incremento alla istruzione, sostenere e incrementare gli istituti che già abbiamo, crearne de' nuovi, sarà la migliore propaganda.

Non so trovare altre osservazioni che differenzino le due relazioni.

Sono quindi favorevole all'approvazione integrale del disegno di legge, avvicinandomi più al progetto della Commissione che a quello del ministro. Ma poichè questi aderisce ai criteri della Commissione ciò facilita molto il lavoro nostro.

Non ho, infine, che da esprimere il voto che il Parlamento approvi questa legge in omaggio a quell'olivo che i poeti hanno cantato come simbolo di vittoria, di fecondità, di pace. (*Approvazioni*).

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. A nome della Società nazionale degli olivicoltori che mi onoro di presiedere, rendo grazie all'onorevole ministro di agricoltura ed all'onorevole relatore per avere presentato alla Camera questo disegno di legge invocato dagli olivicoltori anche recentemente in una riunione del congresso, a Roma, in cui convennero i principali olivicoltori e gli scienziati che maggiormente si occupano dell'olivo, come i professori Petri, Silvestri, Campbell, Bracci, Frezzotti, Marinucci, ecc., invocando che questo disegno di legge venisse portato all'approvazione del Parlamento.

Siamo quindi favorevoli ai principî che informano il disegno di legge e specialmente a quelli della Commissione che il ministro di agricoltura ha dichiarato di accettare.

Poichè la Camera comprende l'importanza del disegno di legge, è inutile aggiungere altre parole per dimostrare come l'olivicultura rappresenti per la nostra economia nazionale, e, specialmente per le provincie meridionali, una delle principali sorgenti di ricchezza nazionale. Di due milioni e 300 mila ettari coltivati a olivo le provincie meridionali ne hanno quasi i due terzi, e specialmente alcune provincie di Puglia e di Calabria raggiungono il 40 per cento dell'intera estensione coltivabile. Il che dimostra l'importanza enorme dell'olivicultura nell'economia di quelle regioni.

La decadenza dell'olivicultura dipende da molti fattori: trascuranza nelle cure razionali, diffusione di molti parassiti dell'olivo, per cui occorre contro di essi una lotta in forma obbligatoria, in modo che tutti i consorziati combattano tali malattie; tipica la mosca che rappresenta la malattia olearia più diffusa e più dannosa.

Occorre poi difendere l'olivicultura dalla concorrenza dell'olio di semi. Questo è un portato delle applicazioni della chimica moderna. Fino a qualche decina di anni fa, l'olivo era l'unica pianta che producesse materie grasse per l'alimentazione, e la sua produzione era caratteristica dei nostri paesi mediterranei, da cui si espandeva nel mondo.

Oggi invece la chimica moderna aggiunge nuovi grassi: di cotone, che ha invaso

l'Europa, di ravizzone, di girasole e per fino ultimamente di soia, prodotto che dalla Mancinuria viene ad inondare l'Europa e pur pagando la tassa di canale, ed il dazio di entrata in 24 lire oro, riesce a fare forte concorrenza nel mercato interno.

Quindi l'olivo, che è l'albero mediterraneo per eccellenza deve essere garantito contro l'invasione che da ogni parte minaccia con la diffusione degli oli da semi di ogni genere.

Tutte queste ragioni legittimano la difesa che gli olivicoltori invocano, e che può venire soltanto dalla legge, specialmente in ambienti come il nostro, dove manca ancora l'affratellamento, la solidarietà, in ambienti ancora completamente divisi, e che soltanto la legge può riunire.

Solo la legge può rendere possibile questa unità che occorre per intensificare la cultura dell'olivo e sostenere in Italia la concorrenza degli oli estratti da altri semi.

Quando nelle statistiche noi troviamo che in passato avevamo raggiunto la cifra di oltre tre quintali di olio di produzione per ogni ettaro di terreno, cifra che la Spagna conserva, mentre noi siamo scesi a un quintale e mezzo per ettaro, possiamo considerare quale danno abbia subito la nostra produzione: nessuna meraviglia quindi che di fronte ai settecentomila quintali di esportazione olearia del passato, in questi ultimi anni si sia arrivati alla cifra irrisoria di 40 o 50 mila quintali.

Di qui la necessità di questa legge che la Camera si appresta a votare, e per la quale ho presentato qualche piccolo emendamento che mette in rilievo lo spirito informatore di essa.

Anche a nome della Società degli olivicoltori italiani, accetto dunque il disegno di legge, e prego la Camera, secondando l'iniziativa nobilissima del ministro, ad approvarlo con sollecitudine. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini.

MANCINI AUGUSTO. Onorevoli colleghi. Credo anch'io che il progetto elaborato dalla Commissione parlamentare abbia migliorato molto il progetto primitivo presentato dal ministro Mauri, anche perchè ha provveduto, sia pure in misura insufficiente, ad un qualche finanziamento integrativo da parte dello Stato.

E mi associo alle lodi rese al relatore e al ministro di agricoltura a cui si deve se finalmente sia stata decisa dalla Camera una questione di tanta importanza per l'economia nazionale.

Ma non posso non fare alcune riserve sopra il principio che ha trovato fin qui il consenso di tutti gli oratori che si sono occupati del disegno di legge, il principio cioè della obbligatorietà assoluta dei Consorzi senza che nessun concetto di gradualità e di temperamento sia stato introdotto.

Io parlo, s'intende, per le mie provincie, le quali sentono il disagio di questa costituzione obbligatoria, soprattutto perchè hanno vigile il senso delle provvide e libere iniziative, ed anche perchè il modo di costituzione e di funzionamento dei Consorzi da parte degli utenti si presta a dubbi e obiezioni.

Avremmo preferito — sarà forse questione di psicologia collettiva — che non ci fosse una coazione assoluta di legge, e il principio più libero del testo ministeriale.

TOSTI DI VALMINUTA. E allora non si sarebbe combinato niente.

MANCINI AUGUSTO. Tanto più, onorevole Tosti, che tanto la legge sui Consorzi antifillosserici, quanto la legge del 1913 per prevenire e combattere le malattie delle piante, ammettono il principio della gradualità, ed i Consorzi diventano obbligatori in determinate condizioni, quando un quarto dei proprietari, rappresentante una determinata superficie di territorio, ne faccia domanda, quando, in deficienza di tali iniziative esista una necessità positivamente riconosciuta e così via dicendo.

Questo principio, che è di maggior rispetto, creda l'onorevole Tosti, per le libere iniziative, determina consensi maggiori e più fattivi per parte di popolazioni che sono anche dal punto di vista agricolo meglio educate di altre alla produzione ed anche alla disciplina e che sanno tutelare da sè i propri interessi...

MILIANI, *relatore*. E allora non hanno nessun danno dall'obbligatorietà.

MANCINI AUGUSTO. Onorevole Miliani, i nostri agricoltori meritano maggior fiducia! E detto questo, come era mio dovere, quale rappresentante di una regione che nella produzione e nel mercato oleario non occupa certo un posto secondario, aggiungo l'espressione di un'altra preoccupazione, ed è che le attribuzioni di questo consorzio non eccedano quelle che ne sono le naturali e logiche attribuzioni.

Mi pare quindi pericolosa la redazione, in un articolo di legge, che i consorzi facciano opera di commercio e d'industria dove l'intento e il compito deve essere soprattutto di aumento e di perfezionamento di produzione. Ci sono nella legge delle espressioni che direi

ineaute. Quando si dice che il compito del consorzio è anche di organizzare la esportazione e il commercio, tutto questo, per conto mio, sarebbe stato bene che fosse omesso...

MILIANI, *relatore*. È una cosa facoltativa.

MANCINI AUGUSTO. ... perchè i consorzi di produzione debbono avere costanti rapporti con gli esportatori, debbono anzi offrire le garanzie che l'esportazione esige, ma coordinamento d'azione non significa sostituzione. Precisamente come non vorrei che i consorzi dedicassero (non dirò spreca-ssero) tempo ed energia per la propaganda per cui sarà miglior consiglio un'intesa per avvalorarne l'opera, con le Cattedre ambulanti.

Quanto alla tassa da pagare accetto l'emendamento del collega Broccardi che riduce della metà l'onere proposto, e raccomando anche che si tenga presente la effettiva condizione di produttività delle piante e l'opportunità conseguente di porre un limite al contributo globale per ettaro. Bisogna tener presente che il numero delle piante non può costituire un criterio unico e che la densità delle piante stesse e lo stato di coltivazione varia da regione a regione, da provincia a provincia. Tanto è vero che mentre il collega onorevole Ruschi, che mi duole non sia presente, sicchè io debba essere in certo modo il suo sostituto, propone un limite di lire quindici per ettaro, l'onorevole Franceschi, che fa pure parte della deputazione toscana, sulla base della esperienza di altre provincie, chiede si fissi il limite di lire sei per ettaro.

La verità è che la distribuzione degli olivi è varia a seconda delle regioni, anzi delle zone, e vario ne è anche lo stato di effettiva produttività; tanto è vero, amico Canepa, che noi nelle regioni in cui abbiamo molta densità di piante, dovremmo talora abbatte-nerle, diradandole, per migliorare la produzione; ed accade così che in determinati casi quell'abbattimento di piante contro cui giustamente si muovono censure, talora non le meriti perchè fatto, per chi conosce le particolari condizioni delle singole zone, per dar modo di prosperare meglio alle piante che restano togliendone le isterilite. (*Interruzione del deputato Perrone*).

Onorevole Perrone, quello che io dico non ha nulla a che fare con gli abusi che si si sono verificati, specialmente in Liguria, come ella dice, e che io per primo condanno. Ma stia certo, onorevole amico, che qualche

volta il provvedimento è imposto appunto da ragioni di carattere tecnico ed agricolo.

Ed a proposito della indicata varietà di condizioni delle culture, insisto sul valore che si deve dare alla parola *zone*, zone di effettiva estesa coltura, essendo assurdo, per esempio, comprendere nei Consorzi le zone di alta collina, quasi di montagna, che hanno scarsissimi e sporadici e quasi infecondi alberi.

Un ultimo dubbio: quello del finanziamento dello Stato. Il finanziamento è integrativo, e deve essere, ma è tenue e scarso. Ed io mi domando se il contributo dello Stato non sia comunque a diminuzione della intensità di quella campagna antifillosserica che noi non dobbiamo per nulla volere attenuata. E l'articolo aggiuntivo della Commissione dice invece che si provvederà al pagamento degli interessi per la quota dello Stato dal fondo per la campagna antifillosserica. Io non ho dati precisi sulle disponibilità di questo fondo, dico però che il principio può essere pericoloso e richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro su questo argomento.

Dichiaro infine di essere favorevolissimo all'articolo aggiuntivo proposto dal collega Canepa per combattere le frodi commerciali.

Con queste dichiarazioni e con queste riserve dichiaro di dar voto favorevole al disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Canepa, Spada e Mancini Augusto in sostanza hanno svolto anche i loro emendamenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bacci.

BACCI. Poche considerazioni sull'importante argomento che si discute oggi alla Camera, quantunque dovrebbe essere consentito il massimo di tempo e pazienza in una discussione come questa che deve essere serena e non affrettata trattandosi di argomenti di interesse generale per il nostro paese.

A proposito di quanto si riferisce al consorzio obbligatorio o meno, io dico subito che mi dichiaro favorevole al consorzio obbligatorio, perchè sarebbe inutile fare una legge che promuovesse la costituzione di consorzi senza che ci fosse l'obbligatorietà. (*Approvazioni*).

Riguardo poi alla intensificazione della cultura dell'oliva, vorrei raccomandare all'onorevole ministro di agricoltura, e anzi poichè ho potuto constatare che c'è qui fra noi il presidente dell'Associazione nazionale olivicoltori, faccio raccomandazione specia-

lissima anche a lui, che si tengano presenti non soltanto l'estensione della coltura dell'olivo, ma anche l'intensificazione e l'accuratezza nel modo di coltivarlo e, in special modo, nella potatura.

Io che ho avuto occasione di girare alcune zone d'Italia, posso dire che l'olivo potato rende maggiori frutti e fa sì che il frutto che si ottiene dalla pianta tenuta col sistema toscano sia anche più gustoso e più buono, perchè il sistema della Sicilia di aspettare che l'oliva cada da sè per raccoglierla sul terreno, non dà al prodotto quel maggior valore che ha presso di noi.

Riguardo alla tariffa che si dovrebbe imporre ai consorziati, io sono perfettamente in contrasto con l'onorevole Mancini. Non ho presente veramente l'emendamento dell'onorevole Ruschi, ma per quanto ho potuto capire dalla parola dell'onorevole Mancini...

MANCINI AUGUSTO. Cinque centesimi per ogni pianta invece di dieci.

BACCI. Ma vi deve essere un altro emendamento che vorrebbe tassare, invece che per pianta, per ettaro di terreno. Orbene io credo che questo sistema non sia applicabile, in quanto che nella coltura dell'olivo bisogna tener presente che vi sono differenze notevolissime da regione a regione, secondo che la coltura è più intensa o meno intensa. La tariffa quindi non può essere applicata altro che col criterio del tanto per pianta.

Volevo rilevare anche un'altra osservazione dell'onorevole Mancini che si riferisce all'abbattimento delle piante. L'onorevole Mancini diceva che in alcune zone si ha un grande zelo per il mantenimento delle piante. Ma veda, onorevole Mancini, come appare anche da quello che avviene in Sicilia, questo problema si riconnette strettamente a quello della potatura.

Io ho potuto constatare che dove si adopera il sistema della potatura gli olivi occupano molto meno spazio e quindi è possibile tenere un maggior numero di piante. (*Approvazioni*). Si può cioè ottenere un maggior frutto con minore spesa di mano d'opera. Queste sono le modeste osservazioni che volevo presentare a coloro che si debbono interessare del problema, e spero che essi ne terranno conto.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Terzaghi ha facoltà di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TERZAGHI. Mi onoro di presentare alla Camera, la relazione sul disegno di legge:

Riabilitazione degli invalidi di guerra. (1861).

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sul disegno di legge: Per l'incremento dell'olivicultura.

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione del disegno di legge per l'incremento dell'olivicultura, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Innanzi tutto debbo vivamente ringraziare tutti gli oratori che hanno avuto frasi corte e lusinghiere per la mia opera modesta.

Dai loro discorsi risulta che il disegno di legge, di cui ci occupiamo, incontra generali consensi, onde io non ho bisogno di spendere parole per dimostrare la utilità, anzi la necessità dei provvedimenti proposti, che mirano all'incremento ed alla tutela del nostro cospicuo patrimonio olivicolo ed alla riconquista di quel primato nella produzione dell'olio, già vanto del nostro Paese, ed anche alla riconquista dei mercati esteri, che durante il periodo bellico abbiamo, in parte notevole, perduto.

Nè credo di dovermi fermare sulla illustrazione dei principali informativi del disegno di legge, che si basano essenzialmente sul criterio di raggiungere la messa in opera di mezzi volti al miglioramento della coltura dell'olivo attraverso l'azione collettiva degli interessati, opportunamente stimolata, sorretta ed integrata dallo Stato; non lo credo, poichè anche a questo riguardo tutti gli oratori che hanno partecipato alla discussione generale non hanno manifestato dissensi, anzi si sono generalmente espressi in senso favorevole della qual cosa debbo loro essere grato.

Per ciò passo senz'altro a rispondere alle osservazioni dei vari oratori, e a dare i chiarimenti da essi domandati.

Rispondo innanzi tutto all'onorevole Tamborino che giustamente si è preoccupato del gravissimo pericolo che sovrasta l'olivicultura italiana, e cioè la mosca olearia. Posso dirle, onorevole Tamborino che noi ci siamo occupati e preoccupati di questo gravissimo pericolo. Potrei ricordare il grande lavoro di lotta, fatto organizzare dal Ministero, in Toscana, e tutti gli studi dei tecnici. Anche oggi io ho chiesto ed ho ottenuto dal mio collega delle finanze un fondo per man-

dare alla conferenza che si terrà prossimamente in Spagna un distinto nostro professore, perchè possa prendere parte a questi studi e perchè l'Italia non sia esclusa da quella conferenza che è di importanza veramente straordinaria.

Diceva l'onorevole Tamborino che le spese per una completa e integrale applicazione di questa legge non sarà sufficiente lo stanziamento proposto; e diceva giusto. Io però mi sono trovato dinanzi ad un dilemma: o non presentare la legge, o presentarla con un finanziamento iniziale modesto.

Essendo amico del bene più che del meglio, ho preferito la presentazione, per dare agli olivicoltori la sensazione che il Governo nazionale comprende tutta l'importanza dei problemi che li interessano ed ha voluto fin dall'inizio, benchè le condizioni del bilancio statale non siano ancora quelle che noi vorremmo che fossero, che si abbia immediatamente a cominciare a dare una tutela effettiva. Detto ciò, ripeto che l'osservazione dell'onorevole Tamborino, che viene fatta anche da altri deputati è giustissima. Io stesso avrei voluto poter finanziare la legge con somme assai superiori.

Io mi auguro che questa legge diventi, se non ricca, per lo meno un po' meno povera, in un brevissimo periodo di anni.

Quanto alla questione dei consorzi, dichiaro subito che sono per la obbligatorietà. Noi vogliamo che la legge abbia un effetto sicuro. Rispondo quindi all'amico onorevole Mancini che, pure elogiando i suoi coltivatori della Toscana, quei coltivatori che ho visto e conosciuto, per quanto essi hanno fatto, devo fare appello al suo sentimento di italianità, perchè la legge abbia il carattere generale che deve avere, per essere efficace.

Ho voluto rendermi conto *de visu* delle diverse plaghe nelle quali si coltiva l'olivo. Conosco le plaghe dell'Umbria e della Liguria; non conoscevo abbastanza quelle del Mezzogiorno d'Italia. Ho voluto andarvi appositamente, vedere il funzionamento dei consorzi obbligatori antifillosserici, e mi sono persuaso che questi consorzi fanno veramente del bene, ma se fanno del bene è perchè appunto sono a carattere obbligatorio.

Quello che ho visto va bene e produce effetti reali, per quanto riguarda la lotta contro la fillossera. Credo che ciò potrà assolutamente dirsi anche per la lotta contro tutte le malattie dell'olivo, quando i consorzi obbligatori funzioneranno.

L'onorevole Mancini disse poi che vi sono forse attribuzioni eccessive nella legge e che non vede molto volentieri che questi consorzi abbiano ad occuparsi anche di organizzazione industriale e di esportazione.

Ripeto che è necessario che la legge abbia un carattere generale e specialmente abbia una forte e sicura applicazione nelle regioni meridionali d'Italia, dove il criterio della organizzazione per la razionale produzione di olio e per l'esportazione deve essere rafforzato e dove dobbiamo mettere insieme tutti questi bravi, buoni agricoltori, i quali forse ancora hanno criteri rudimentali per quel che riguarda la parte commerciale e industriale, perchè possano vincere la difficilissima lotta nei mercati stranieri.

Anche per questa parte vorrei pregare i colleghi di rinunciare ai loro emendamenti.

All'onorevole Canepa vorrei rivolgere la preghiera che tramutasse l'articolo aggiuntivo in raccomandazione. Sono con lui persuaso della necessità di più valide disposizioni contro le frodi nella produzione e nel commercio dell'olio; ne sono tanto persuaso che io ebbi già campo privatamente di fare la promessa più formale all'onorevole Canepa, promessa che ripeto qui alla Camera, di portare alla discussione un progetto di legge che migliori la legge del 1908 contro le frodi. Mi auguro nella prossima riunione della Camera di presentare senz'altro questo progetto; e allora, in sede opportuna, sarò perfettamente d'accordo con l'onorevole Canepa per poter arrivare ai modi praticamente più efficaci a che le frodi, le quali tanto danno hanno arrecato e arrecano agli olivicoltori, sieno eliminate. Queste sono le mie risposte alle principali osservazioni di indole generale. Mi riservo durante la discussione degli articoli di riprendere, se sarà il caso, la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MILIANI, *relatore*. Il discorso da relatore l'ha fatto per me l'onorevole Grassi, ed io lo ringrazio. Mi associo per parte mia alle conclusioni dell'onorevole ministro. Soltanto unisco la mia raccomandazione per la legge sulle frodi, perchè effettivamente credo che quello che danneggia il commercio dell'olio oggi sia appunto il perpetrarsi continuo delle frodi. Aggiungo, e vorrei che fosse presente il ministro della giustizia ed è già stato detto pure dall'onorevole Canepa, che quando si arriva a constatare una frode, il che avviene raramente, si deve severamente punire.

Concludo prendendo atto della promessa dell'onorevole ministro di agricoltura di dare, appena possibile, maggiori fondi perchè questa legge che oggi segna un buon principio, possa avere una larga, pratica ed utile applicazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Nelle zone dove l'olivo è o può essere intensamente coltivato, le quali saranno precisate nel regolamento da emanarsi per l'applicazione della presente legge, è obbligatoria la costituzione di Consorzi di olivicoltori, aventi per fine la tutela e l'incremento della cultura medesima attraverso:

a) la ricostituzione di oliveti vecchi e deperiti;

b) l'istituzione di vivai razionali, di oliveti sperimentali e di laboratori di esperienze;

c) l'estensione della cultura nelle zone adatte;

d) la lotta contro le malattie della pianta;

e) la diffusione, mediante scritti conferenze ed esercitazioni pratiche, dei buoni principi per l'impianto e la coltivazione degli olivi.

Detti Consorzi hanno anche facoltà di curare il miglioramento dell'industria olearia, lo sviluppo della produzione e delle olive conservate, e l'organizzazione del commercio e dell'esportazione dei prodotti dell'olivo.

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti: uno degli onorevoli Ruschi e Mancini Augusto:

« Nelle zone dove l'olivo è intensamente coltivato, le quali saranno precisate nel regolamento da emanarsi per l'applicazione della presente legge, possono costituirsi Consorzi di olivicoltori aventi per fine la tutela e l'incremento della cultura medesima, il miglioramento della industria, lo sviluppo della produzione delle olive conservate, e l'organizzazione del commercio e della esportazione dei prodotti dell'olivo ».

Un secondo emendamento è stato presentato dall'onorevole Franceschi:

« Sopprimere l'ultimo comma:

« Detti Consorzi hanno anche facoltà, ecc.. ».

Ed infine un terzo emendamento è stato presentato dall'onorevole Grassi, il quale

propone il ritorno al testo ministeriale in quella prima parte dell'articolo 1 e precisamente:

Alle parole: Nelle zone dove l'olivo è o può essere intensamente coltivato, *sostituire le parole:* Nelle regioni di estesa coltivazione dell'olivo possono costituirsi, ecc. ».

Onorevole Mancini, ella mantiene il suo emendamento ?

MANCINI AUGUSTO. Confermo le dichiarazioni fatte nella discussione generale, ma non insisto.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Franceschi ?

FRANCESCHI. Mantengo il mio emendamento perchè mentre credo che sia necessario stabilire la obbligatorietà dei consorzi fra gli olivicoltori per quanto si riferisce alla tutela e all'incremento della olivicoltura, credo che questa obbligatorietà non possa estendersi ad iniziative di carattere commerciale.

Il commercio dei prodotti dell'olivo non può essere sottoposto a vincoli di sorta, perchè la tendenza attuale è quella di lasciare libero giuoco alle iniziative individuali e di sopprimere tutti gli impacci che hanno costituito durante la guerra quella pesante bardatura contro la quale noi ci siamo sempre ribellati.

Mentre io, dunque, sono favorevole alla obbligatorietà dei consorzi fra olivicoltori, desidero sia lasciata la massima libertà ai produttori di smerciare come meglio credono i loro prodotti.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Grassi, mantiene il suo emendamento ?

GRASSI. Lo mantengo e prego il Governo di accettarlo.

È una piccola modificazione di termini: invece di dire « zone intensamente coltivate », che è questione che può interessare anche piccoli oliveti, preferirei si adottasse una formula più estesa, dicendo: « nelle zone di estesa coltivazione dell'olivo ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per esprimere il suo parere sugli emendamenti testè svolti.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Grassi, lo accetto senz'altro.

PRESIDENTE. Torniamo allora al disegno di legge del Ministero.

Sostituiamo anche la parola « zone », onorevole ministro, con la parola « regioni », oppure la parola « zone » rimane ?

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Rimane. E per quanto riguarda l'emenda-

mento dell'onorevole Franceschi, lo pregherei di ritirarlo, dato che è assolutamente necessaria l'obbligatorietà del consorzio prevista nella prima parte dell'articolo 1. Nella seconda parte dell'articolo si prevedono le facoltà date ai consorzi, e ho già indicato come in certe plaghe d'Italia si debba anche contare su questi consorzi perchè, mancando criteri di organizzazione e criteri industriali essi abbiano la facoltà di organizzare il commercio e l'esportazione dei prodotti dell'olivo. Ma per questa seconda parte vi è la facoltà, non l'obbligo.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Franceschi, mantiene il suo emendamento?

FRANCESCHI. Sarei disposto a ritirare il mio emendamento, quando l'onorevole ministro potesse assicurarmi che questi consorzi non faranno atti di commercio e non si dedicheranno direttamente alla vendita dei prodotti dell'olivo.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. I consorzi non avranno l'obbligo di fare determinati atti di commercio; ma soltanto ne hanno la facoltà.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 della legge coll'emendamento dell'onorevole Grassi, accettato dal Governo e dalla Commissione. Quindi l'articolo 1 resta così definitivamente formulato:

Art. 1.

Nelle zone di estesa coltivazione dell'olivo, le quali saranno precisate nel regolamento da emanarsi per l'applicazione della presente legge, è obbligatoria la costituzione di Consorzi di olivicoltori, aventi per fine la tutela e l'incremento della cultura medesima attraverso:

- a) la ricostituzione di oliveti vecchi e deperiti;
- b) l'istituzione di vivai razionali, di oliveti sperimentali e di laboratori di esperienze;
- c) l'estensione della cultura nelle zone adatte;
- d) la lotta contro le malattie della pianta;
- e) la diffusione, mediante scritti, conferenze ed esercitazioni pratiche, dei buoni principi per l'impianto e la coltivazione degli olivi.

Detti Consorzi hanno anche facoltà di curare il miglioramento dell'industria olearia, lo sviluppo della produzione delle olive conservate, e l'organizzazione del commercio e dell'esportazione dei prodotti dell'olivo.

(È approvato).

Art. 2.

I Consorzi di olivicoltori, costituiti con norme analoghe a quelle di cui all'articolo 6 della legge 26 giugno 1913, n. 888, e degli articoli 20 e seguenti della legge 23 agosto 1917, n. 1474, saranno intercomunali o provinciali. Il ministro per l'agricoltura potrà in via eccezionale, qualora speciali circostanze lo esigano, provocare la costituzione di Consorzi interprovinciali o regionali.

I Consorzi hanno facoltà di federarsi fra loro per poter coordinare e meglio spiegare i loro compiti specie per quanto riguarda l'organizzazione del commercio e dell'esportazione dei diversi prodotti della pianta.

I regolamenti interni dei Consorzi, come quelli delle Federazioni di consorzi, dovranno essere approvati dal Ministero.

E parimenti i Consorzi e le Federazioni dovranno sottoporre all'approvazione del Ministero i programmi che intendono svolgere.

All'articolo 2 l'onorevole Franceschi ha presentato il seguente emendamento:

« Nel secondo comma sopprimere le parole: specie per quanto riguarda l'organizzazione del commercio e dell'esportazione dei diversi prodotti della pianta ».

Questo emendamento è evidentemente una conseguenza di quello presentato all'articolo 1.

Dopo gli schiarimenti del ministro, avendo ritirato quello, ritirerà anche questo.

FRANCESCHI. Precisamente.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 2, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 3.

I Consorzi di cui agli articoli precedenti hanno diritto d'imporre ai singoli consorziati un contributo non superiore a lire 0.10 per ogni albero di olivo coltivato da ciascuno di essi.

Coi fondi così riscossi ed integrati dai concorsi ministeriali di cui agli articoli 5 e 7, e con i mutui di cui all'articolo 8, i Consorzi provvederanno all'attuazione del loro programma.

A questo articolo 3 sono stati presentati quattro emendamenti. Il primo, dell'onorevole Broccardi, che propone:

« Nel primo comma, alle parole: un contributo non superiore a lire 0.10 per ogni

albero, *sostituire*: un contributo non superiore a centesimi cinque per ogni albero ».

Il secondo, degli onorevoli Ruschi e Mancini Augusto:

« Dopo il primo comma aggiungere:

« Tale contributo non potrà superare la somma di lire quindici ad ettaro ».

Il terzo, dell'onorevole Franceschi, che propone:

« Dopo il primo comma aggiungere:

« Tale contributo non potrà superare la somma di lire sei all'ettaro ».

Il quarto dell'onorevole Grassi, il quale propone che dopo le parole: « ogni albero di olivo » siano aggiunte le altre: « in frutto ».

Cominciamo da quest'ultimo, per ragioni logiche.

Onorevole Grassi, lo mantiene ?

GRASSI. Il mio emendamento è semplicissimo: propongo che sia aggiunto: « in frutto » dopo « ogni albero d'olivo », perchè si tratta di alberi fruttiferi, escluse le piantagioni.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Lo accetto.

MILIANI, *relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo agli altri emendamenti, quello dell'onorevole Broccardi, quello degli onorevoli Ruschi e Mancini Augusto e quello dell'onorevole Franceschi, che si riferiscono allo stesso argomento.

Onorevole Broccardi, lo mantiene ?

BROCCARDI. Io vorrei che non sfuggisse alla Camera e particolarmente ai colleghi che rappresentano regioni dove l'olivicultura è molto sviluppata, la grande importanza che agli effetti del contributo degli olivicoltori consorziati ha assunto questo progetto di legge dopo le varianti apportatevi dalla Commissione. Finchè si trattava di Consorzi facoltativi come stabiliva il progetto di legge del Governo, questo progetto aveva un'importanza molto relativa, ma poichè questi Consorzi diventano obbligatori, allora dobbiamo essere molto guardinghi nell'accordare la facoltà a questi Consorzi di imporre contributi agli ulivicoltori consorziati.

La facoltà che l'articolo 3 dà ai Consorzi di imporre un contributo di centesimi 10 per pianta è evidentemente molto larga. Tanto più se consideriamo quale sarà il contributo che può essere imposto agli olivicoltori italiani quando si applicasse interamente il contributo di centesimi 10 per pianta.

Un semplice calcolo dimostrerà quanto ho affermato.

Noi sappiamo che abbiamo circa 200 milioni di litri di produzione d'olio all'anno, che abbiamo 2 milioni e 300 mila ettari coltivati ad olivo, 600,000 specializzati e 1,700,000 a coltura promiscua. Gli oliveti della nostra Liguria hanno circa 300 piante per ettaro, nell'Italia meridionale nelle Puglie nella Calabria, in Sicilia, gli olivi sono invece molto più diradati, 100 piante per ettaro e anche meno.

In media possiamo calcolare 125 piante per ettaro, che sui 2 milioni e 300 mila ettari, danno un complesso di circa 300 milioni di piante fruttifere alle quali cioè può essere applicato il contributo di centesimi 10 a termini dell'articolo 3 della proposta di legge. Applicando questa tassa si avrebbe quindi un contributo di 30 milioni all'anno. Ora, questa tassa sopra gli olivicoltori italiani, credo che sia assolutamente eccessiva.

Se esamino le condizioni della mia Liguria, dove le piante di olivo sono molto fitte, circa 300 piante per ettaro, con 60,000 ettari coltivati ad oliveto, trovo un complesso di oltre 15 milioni di piante. Se pagassero i 10 centesimi per ogni pianta, gli olivicoltori liguri dovrebbero pagare un milione e mezzo all'anno; ora questa spesa, posto che gli olivicoltori liguri sono già in gravissima crisi, come ben sa l'onorevole Canepa, sarebbe, evidentemente, eccessiva.

Se in Liguria noi applicassimo soltanto 3 centesimi per pianta, il Consorzio avrebbe una entrata di circa 500 mila lire all'anno, sufficienti per poter provvedere ad espletare i compiti che al Consorzio sono affidati.

A maggior sostegno della mia tesi aggiungo che si è fatto un esame sopra una proprietà posta in Liguria, di circa 17 ettari coltivata a oliveti, per la quale proprio in questi giorni, dall'agente delle imposte era stata accertata la tassa sopra il reddito agrario sulla base di 3400 lire di reddito, e cioè 200 lire all'ettaro, con una tassa quindi di 340 lire annue che potrà anche essere concordata in 300 lire.

Fatto il censimento delle piante di olivo comprese in questa proprietà, si è trovato che ve ne sono 6250, il che vuol dire che il proprietario dovrebbe pagare sulla base di centesimi 10 per pianta come contributo al Consorzio 625 lire all'anno, il doppio di quello che dovrà pagare per la famosa tassa sul reddito agrario che tutti deprecano, il che è evidentemente eccessivo.

Perciò io credo che noi dobbiamo limitare le facoltà accordata ai Consorzi dall'articolo 3, di imporre un contributo agli olivicoltori. Io penso che se limiteremo questa facoltà a un massimo di 5 centesimi per pianta, avremo ancora un'entrata globale di 15 milioni, che, raffrontata al contributo che a questo scopo dà il Governo, pari a 500,000 lire e cioè pari al 3 per cento di quello che pagheranno gli olivicoltori, è sufficiente a provvedere agli scopi che con questa legge vogliamo raggiungere.

Per queste ragioni, io propongo che l'articolo 3 sia modificato, e sia stabilito che il contributo non potrà oltrepassare i 5 centesimi.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro d'agricoltura ha facoltà di parlare.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Io pregherei l'onorevole Broccardi di voler ritirare il suo emendamento.

Faccio cenno soltanto a queste ragioni: noi dobbiamo calcolare e la svalutazione della moneta, e l'importanza che deve avere questa legge (e per conseguenza il Consorzio) appunto per migliorare la coltivazione dell'olivo.

Se vogliamo fare una legge seria, come certamente vogliamo fare, dobbiamo anche dare i mezzi; e quindi io riterrei proprio che i 10 centesimi per olivo, come è stato studiato e ristudiato (e, del resto, si sono sentite in materia anche delle corporazioni, delle associazioni che non hanno protestato), debbano essere senz'altro mantenuti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione in proposito.

MILIANI, *relatore*. Io considero che se si rapporta il beneficio (mi rivolgo specialmente all'onorevole ministro) del gettito che può venire da un'imposta di 10 centesimi di fronte a quella che è lo stanziamento di questo disegno di legge, si arriva a una sproporzione enorme.

Se però a questo non si pensa, certamente una tassa di 10 centesimi se può essere notevole in alcune regioni, come e specialmente nella Liguria, dove gli olivi sono molto fitti, non si può certamente considerare eccessiva nelle altre regioni, dove gli olivi hanno un grande sviluppo ma sono assai radi per ogni ettaro; e quindi, se fosse possibile, io farei una proposta di questo genere: che nella regione ligure o nelle regioni del nord, dove gli olivi sono molto fitti, fosse applicata la tassa di 5 centesimi...

Voci. No!... no!...

PRESIDENTE. Insomma, lei vorrebbe dividere la differenza? (*Commenti*).

MILIANI, *relatore*. Se non è possibile, io ritengo che, se si riducesse la tassa anche a 5 centesimi per pianta, questa riduzione potrebbe essere accettata, giacchè mi sembra che effettivamente, anche ridotta, la tassa dia un reddito abbastanza largo con 5 centesimi per pianta...

PRESIDENTE. L'onorevole Broccardi mantiene il suo ordine del giorno?

BROCCARDI. Io lo devo mantenere, onorevole Presidente, perchè...

PRESIDENTE. Ma, se lo mantiene, non può parlare! (*Si ride*)

Passiamo all'emendamento degli onorevoli Ruschi e Mancini Augusto, i quali propongono di aggiungere, dopo il primo comma di questo articolo: « Tale contributo non potrà superare la somma di lire 15 ad ettaro ».

L'onorevole Mancini Augusto ha facoltà di parlare.

MANCINI AUGUSTO. Io raccomanderei all'onorevole ministro che nelle norme di applicazione della legge potesse introdurre temperamenti che raggiungessero lo scopo del mio emendamento, che si ispira al concetto fondamentale che si tenga sempre presente la diversa condizione delle culture a seconda delle varie regioni e lo stato effettivo delle culture stesse.

La differenza che c'è tra la proposta del collega Ruschi e la mia, e quella del collega Franceschi, e le stesse osservazioni che sono state fatte dal collega Broccardi consigliano, parmi, a non concretare cifre, ma poichè sappiamo che il prodotto degli oliveti è, nella migliore delle ipotesi, alterno, ed abbiamo votato un saggio emendamento dell'onorevole Grassi che determina si considerino le piante *in frutto*, così io penso che anche in sede di regolamento, dove non potrebbero trovar luogo gli emendamenti proposti, si possa bensì stabilire un temperamento che importi una equa soluzione anche economica.

Confido che l'onorevole ministro accetti il principio e assicuri di provvedere.

PRESIDENTE. L'onorevole Franceschi ha facoltà di svolgere il suo emendamento:

« Dopo il primo comma aggiungere:

« Tale contributo non potrà superare la somma di lire 6 all'ettaro ».

FRANCESCHI. Ho fatto proposta di ridurre a 6 lire per ettaro il contributo massimo perchè ho tenuto presente quale è

ordinariamente il numero degli olivi piantati in una coltura razionale; siccome in una coltura razionale il numero degli olivi varia dai 45 a 65 per ettaro...

Voce. No! no!

FRANCESCHI. Si devono piantare da 12 a 15 metri di distanza l'uno dall'altro perchè possa aversi l'areazione necessaria e perchè la produzione sia per quanto è possibile abbondante. Ho quindi proposto il massimo di 6 lire per ettaro che rappresenta appunto il contributo a 10 centesimi per pianta di 60 piante che può ritenersi il numero medio per una coltura razionale.

Vorrei inoltre pregare l'onorevole ministro, che in sede di regolamento, si esentassero dal contributo le piante giovani fino a 8 o 10 anni di età, ossia per quel periodo in cui le piante non danno frutto, mentre d'altra parte sarebbero soggette ad una tassa non lieve.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, quale è il suo parere?

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura.* Per quanto riguarda l'emendamento Franceschi ricordo che l'onorevole Grassi ha fatto questa proposta, ed è stata accettata; quindi la tengo presente.

Come pure posso assicurare l'onorevole Mancini Augusto che nella regolamentazione terrò presente il criterio da lui esposto.

Dopo queste assicurazioni, credo che potranno essere ritirati i due emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, ritira ella il suo emendamento?

MANCINI AUGUSTO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Franceschi ritira ella il suo emendamento?

FRANCESCHI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Restano, dunque, solamente gli emendamenti dell'onorevole Grassi e quello dell'onorevole Broccardi; il primo accettato dal Governo e dalla Commissione, il secondo no. Passiamo alla votazione dell'articolo 3. L'articolo 3 con l'emendamento dell'onorevole Grassi verrebbe così formulato: Primo comma: « I Consorzi di cui agli articoli precedenti hanno diritto di imporre ai singoli consorziati un contributo non superiore a lire 0.10 per ogni albero di ulivo in frutto, coltivato da ciascuno di essi ».

Ma a questo primo comma c'è anche l'emendamento Broccardi, secondo il quale l'articolo verrebbe così formulato: « I consorzi di cui agli articoli precedenti hanno diritto di imporre ai singoli consorziati un contributo non superiore a centesimi cinque

per ogni albero di ulivo in frutto, coltivato da ciascuno di essi.

Metto a partito il primo comma dell'articolo 3 con l'emendamento Broccardi, non accettato dal Governo.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

E allora metto a partito il primo comma del disegno di legge della Commissione con la modificazione dell'onorevole Grassi, accettata dal Governo:

« I consorzi di cui agli articoli precedenti hanno diritto di imporre ai singoli consorziati un contributo non superiore a lire 0.10 per ogni albero di ulivo in frutto coltivato da ciascuno di essi ».

(È approvato).

Metto a partito il secondo comma così formulato:

« Coi fondi così riscossi ed integrati dai concorsi ministeriali di cui agli articoli 5 e 7, e con i mutui di cui all'articolo 8, i consorzi provvederanno alla attuazione del loro programma ».

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministero per l'agricoltura ha facoltà di partecipare a Consorzi di Enti ed Amministrazioni locali aventi per fine l'impianto ed il mantenimento di stazioni sperimentali, e di altri istituti rivolti a vantaggio dell'olivicultura e dell'industria olearia; e può promuovere ed incoraggiare studi e ricerche sperimentali sull'olivo e sull'olio, e la preparazione di tecnici e di maestranze adatte per tale produzione.

A questo articolo 4 ha presentato il seguente emendamento l'onorevole Franceschi:

« *Sopprimere le parole:* dell'industria olearia ».

Onorevole Franceschi, mantiene il suo emendamento?

FRANCESCHI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Un altro emendamento è dell'onorevole Grassi, il quale propone che alle parole: « ha facoltà di partecipare » si sostituisca la parola « parteciperà ». L'onorevole Grassi ha facoltà di svolgerlo.

GRASSI. Spero che il Governo accetterà questo emendamento. Mi risparmio dal dirne le ragioni. In sostanza desidero che il Mini-

stero contribuisca sempre quando sorgono questi nuovi enti.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 4 con l'emendamento dell'onorevole Grassi.

« Il Ministero per l'agricoltura parteciperà a Consorzi di Enti ed Amministrazioni locali aventi per fine l'impianto ed il mantenimento di stazioni sperimentali, e di altri istituti rivolti a vantaggio dell'olivicultura e dell'industria olearia; e può promuovere ed incoraggiare studi e ricerche sperimentali sull'olivo e sull'olio, e la preparazione di tecnici e di maestranze adatte per tale produzione ».

(È approvato).

Art. 5.

Per il conseguimento dei fini indicati negli articoli 1 e 4 il Ministero ha facoltà di concedere contributi e sussidi ai Consorzi di olivicoltori e alle Federazioni di Consorzi, e agli Enti ed istituzioni agrarie che si propongono l'attuazione di congrui programmi approvati dal Ministero. Il Ministero ha pure facoltà di concedere premi ad olivicoltori, in seguito a pubblici concorsi per determinate zone.

(È approvato).

Art. 6.

Per le spese di cui agli articoli precedenti, è iscritta, in apposito capitolo da istituirsi nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero per l'agricoltura, a partire dall'esercizio 1922-23, la somma annua di lire quattrocentomila.

PRESIDENTE. Su questo articolo 6 ha facoltà di parlare l'onorevole Tonello.

TONELLO. Un precedente oratore espresse il dubbio che la somma di 500 mila lire per questo finanziamento verrebbe a formarsi dalla somma stanziata in bilancio per la campagna antiflosserica.

Siccome il ministro non ha fatto una dichiarazione chiara in proposito, domanderei che ci desse degli affidamenti.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*.

È un'altra cosa: sono diversi stanziamenti. Qui si tratta di somma da iscrivere *ex novo* in apposito capitolo della parte ordinaria del bilancio dell'agricoltura. Invece, ciò a cui allude l'onorevole Tonello, è portato dall'articolo ultimo del progetto di

legge, e riguarda i mutui di favore, che si possono concedere ai Consorzi di olivicoltori, sulla somma stanziata per i mutui ai Consorzi antiflosserici.

PRESIDENTE. All'articolo 6 sono stati presentati tre emendamenti. Uno dell'onorevole Franceschi che ne chiede la soppressione, il che significa che egli voterà contro.

Altri due emendamenti sono uno dell'onorevole Ruschi e Mancini Augusto e l'altro dell'onorevole Canepa: ambedue gli emendamenti si propongono l'identico fine, cioè quello di sostituire alla cifra 400,000 la cifra 500,000.

Onorevole Mancini, intende di svolgere il suo emendamento?

MANCINI AUGUSTO. Ho già detto le ragioni: si tratta di conglobare le 400,000 stanziati nell'articolo 6 con le 100,000 stanziati nell'articolo 7, lasciando poi che a seconda delle necessità a cui s'intenda provvedere, si distribuiscano i fondi. In sostanza è una questione di libertà circa la disponibilità della somma.

L'emendamento all'articolo 6 sta in rapporto con la soppressione dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Poi ne riparleremo.

MANCINI AUGUSTO. Ma sono coordinati.

PRESIDENTE. Per ora occupiamoci solo dell'articolo 6.

Onorevole Canepa...

CANEPA. Mi associo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschi, il quale propone la soppressione dell'articolo 6.

FRANCESCHI. Io ho proposto la soppressione di questo articolo e del seguente, ma contemporaneamente ho proposto un comma aggiuntivo all'articolo 8, identico all'articolo 4 del progetto ministeriale, salvo la somma portata da 500 mila lire ad un milione, conglobando in un unico articolo gli stanziamenti che sono necessari per la esecuzione di questa legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Grassi. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io insisto invece perchè l'articolo rimanga come era formulato dalla Commissione.

L'onorevole Acerbo, relatore, che veggio con piacere al banco del Governo, accettò i voti che l'Associazione nazionale degli olivicoltori aveva fatto per lo stanziamento per la lotta contro la mosca, affinché questo stanziamento fosse fissato nella cifra di 100,000 lire.

La ragione della revisione viene precisamente da questo. Quindi pregherei di non insistere negli emendamenti affinché gli olivicoltori possano essere garantiti che la lotta contro la mosca, che porta danni al raccolto per un terzo fino a un valore di centinaia di milioni di olio, sia fatta efficacemente.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'agricoltura...

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Io sono d'accordo con l'onorevole Grassi per le ragioni da lui esposte. E, anche per ragioni contabili, gli stanziamenti debbono restare divisi.

PRESIDENTE. E circa l'esercizio finanziario, si deve dire 1922-23 ?

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Faccio proposta che l'esercizio finanziario dal quale deve incominciare a funzionare la legge sia il 1924-25. Ci vorrà qualche tempo per l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, e poi per la regolamentazione, ed anche per mettere assieme questi consorzi.

Una voce. Perché non diciamo 1923-24 ?

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. No, dal 1° luglio 1924. Vi sono ragioni per cui non posso derogare.

Ho fatto anche io tutto il possibile, ma non si può cominciare prima l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Franceschi, mantiene il suo emendamento ?

FRANCESCHI. Sì.

PRESIDENTE. Allora voterà contro l'articolo, essendo il suo un emendamento soppressivo.

L'onorevole Mancini insiste ?

MANCINI AUGUSTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Canepa insiste ?

CANEPA. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 6 con l'unico emendamento proposto dal ministro d'agricoltura, che consiste in questo che in luogo di « esercizio 1922-23 » si dica: « esercizio 1924-25 ».

(È approvato).

Art. 7.

Inoltre nel capitolo del bilancio della spesa per il Ministero per l'agricoltura per l'esercizio 1922-23, corrispondente al capitolo 39 dell'esercizio 1921-22 nonché nei capitoli corrispondenti dei futuri bilanci, è iscritta in apposito articolo la somma di lire centomila, destinata esclusivamente per la lotta contro le malattie dell'olivo.

A questo articolo nel quale, per la decisione testè adottata, alle parole « esercizio 1922-23 » vanno sostituite le altre: « esercizio 1924-25 », sono stati presentati tre emendamenti: due identici degli onorevoli Franceschi e Ruschi per la soppressione, i quali non hanno più ragione di essere, perchè la questione è esaurita, e un terzo, quello dell'onorevole Canepa, il quale propone che alle parole « centomila » siano sostituite le parole: « duecentomila ».

Onorevole Canepa, insiste in questo emendamento ?

CANEPA. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo così come è formulato con la sola sostituzione delle parole « 1924-25 » alle parole « 1922-23 ».

(È approvato).

Art. 8.

Ai Consorzi di olivicoltori ed alle Federazioni di Consorzi potranno essere concessi mutui di favore ammortizzabili in venticinque anni, per metterli in grado di fronteggiare le spese d'impianto di cui all'articolo 1. I fondi necessari per tali mutui saranno somministrati dalla Cassa depositi e prestiti, ad interesse non superiore al 4 per cento, sulla somma stanziata per i mutui di favore ai Consorzi antifillosserici secondo gli articoli 40 e 41 del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, delle leggi della fillossera e dei Consorzi antifillosserici. Le annualità di tali mutui faranno carico per tre quarti al Ministero per l'agricoltura e per un quarto ai Consorzi e Federazioni mutuari, le quote dei quali saranno garantite da delegazioni sugli esattori incaricati di riscuotere i contributi consorziali di cui all'articolo 3 primo capoverso della presente legge. Il Ministero per l'agricoltura preleverà i fondi necessari per le sue quote di annualità allo stanziamento di cui all'articolo 43 primo capoverso del sopradetto testo unico n. 1474.

Spetta al Ministero stabilire le norme necessarie a ciascun Consorzio.

A quest'articolo sono stati presentati tre emendamenti dall'onorevole Franceschi:

« Nel primo comma sopprimere le parole: sulla somma stanziata per i mutui di favore ai Consorzi antifillosserici secondo gli articoli 40 e 41 del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, delle leggi della fillossera e dei consorzi antifillosserici ».

« Sopprimere pure le parole:

« Il Ministero per l'agricoltura preleverà i fondi necessari per le sue quote di annualità allo stanziamento di cui all'articolo 43 primo capoverso del sopraddetto testo unico n. 1474 ».

« Dopo il primo comma aggiungere:

« Per le spese di ogni genere relative alla applicazione delle disposizioni della presente legge è iscritta, in apposito capitolo da istituirsi nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero per l'agricoltura, e partire dall'esercizio 1923-24 la somma annua di lire un milione ».

L'onorevole Franceschi ha facoltà di parlare.

FRANCESCHI. Faccio osservare alla Camera come, per l'applicazione di questa legge, si falchiano stanziamenti fatti in una legge anteriore, per la lotta contro la fillossera. Ora io non so se sia proprio questo il momento per diminuire gli stanziamenti per la lotta contro la fillossera. E un fatto che negli ultimi anni, specialmente per effetto della persistente siccità, la fillossera ha preso proporzioni spaventose, specialmente nell'Italia centrale, dove fino a poco tempo fa l'infezione era latente ed oggi è esplosa in modo tale da mettere in seria apprensione gli agricoltori.

Ora, se fino a poco tempo fa gli stanziamenti per la fillossera potevano apparire esuberanti e rimanevano disponibili presso il Ministero di agricoltura, non so se la stessa cosa potrà succedere in avvenire.

Intanto, faccio osservare al ministro che gli ispettori antifillosserici sono in numero assolutamente insufficiente al bisogno. Essi sono oggi nello stesso numero di quindici anni fa, e in provincia di Firenze un solo ispettore deve provvedere ad un territorio vastissimo senza avere a sua disposizione il personale tecnico che l'estendersi continuo della infezione fillosserica richiederebbe.

Quindi la necessità di potere attingere in avvenire più abbondantemente al fondo destinato alla lotta antifillosserica, e non vorrei che col voto che oggi darà la Camera, questo fondo si assottigliasse in modo tale da rendere impossibile la protezione della viticoltura che deve stare a cuore come la protezione dell'olivo.

Per questa ragione ho proposto che lo stanziamento per i mutui a favore dei Consorzi sia fatto non falchiando il fondo per la fillosserica, ma con una nuova impostazione nel bilancio del Ministero di agricoltura, por-

tando lo stanziamento complessivo per la applicazione di questa legge da 500 mila lire ad un milione.

PRESIDENTE. Onorevole Franceschi, ella naturalmente ritira il terzo emendamento, che supponeva la soppressione degli articoli 6 e 7.

FRANCESCHI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora restano i due primi emendamenti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

DE CAPITANI. *ministro d'agricoltura.* Prego l'onorevole Franceschi di non voler insistere. Intanto, dalla relazione istessa dell'onorevole Acerbo egli vedrà come queste somme non sono sottratte ai bilanci dei consorzi antifillosserici. A ciò nessuno penserebbe. Invece, si tratta, ripeto, di questo: che gli eventuali mutui da concedere a consorzi di olivicoltori, gravano sul fondo stesso stanziato per i mutui ai consorzi antifillosserici.

Faccio presente che, oggi almeno, non ha valore pratico l'osservazione dell'onorevole Franceschi, perchè i mutui ai consorzi antifillosserici sono pochi fino ad ora, circa trenta, per un complesso di tre milioni di lire; non più; quindi almeno per un bel po' di tempo, siamo sicuri che vi è, e resterà, sufficiente disponibilità, per l'uno scopo e per l'altro, sul fondo comune.

PRESIDENTE. Onorevole Franceschi, ella ritira i suoi emendamenti?

FRANCESCHI. Li ritiro. Vorrei peraltro essere rassicurato che, quando siano richiesti sussidi a favore dei consorzi antifillosserici non si dica che gli stanziamenti sono esauriti per effetto della legge che oggi discutiamo.

DE CAPITANI *ministro d'agricoltura.* No, no, certamente questo non avverrà.

PRESIDENTE. Essendo ritirati gli emendamenti, metto a partito l'articolo 8 nel testo di cui già è stata data lettura.

(È approvato).

L'onorevole Canepa propone il seguente articolo aggiuntivo:

« L'articolo 5 della legge 5 aprile 1908, n. 136, è modificato come segue:

« I contravventori alle disposizioni dell'articolo 1 sono puniti coll'ammenda non inferiore a lire mille, ed i contravventori alle norme degli articoli 2 e 4 con l'ammenda non inferiore a lire quattrocento.

« In caso di recidiva i minimi dell'ammenda sono raddoppiati e sarà aggiunta la

pena dell'arresto fino a sei mesi o a due mesi rispettivamente, con la sospensione dell'esercizio da 10 giorni a sei mesi.

« In ogni caso di condanna, la merce è confiscata.

« L'applicazione delle pene anzidette non pregiudica l'applicazione delle pene maggiori nelle quali i contravventori fossero eventualmente incorsi per effetto delle disposizioni del Codice penale o di leggi speciali ».

L'onorevole Canepa ha già svolto questo suo articolo aggiuntivo. Lo mantiene ?

CANEPA. L'onorevole ministro ha aderito in sostanza al concetto che ho avuto l'onore di esporre circa la legge del 1908 e ha promesso l'imminente presentazione di un disegno di legge che si ispirerà al tenore del mio articolo e alle osservazioni che ho fatto.

Una dichiarazione come questa, in altri momenti, mi avrebbe appagato. Ma nelle attuali condizioni parlamentari, non so quando l'annunziato disegno di legge potrà giungere in porto. Ad ogni modo, non sono tanto ingenuo, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, di cimentare il mio articolo ad una votazione. Ma constato che quando, come ora è avvenuto, dal banco del Governo si riconosce che ogni giorno si compie impunemente una frode a danno dell'olivicultura, nasce il dovere di provvedere immediatamente. Qualunque indugio è veramente colpevole. Quindi ritiro il mio articolo aggiuntivo e di quello che avverrà la responsabilità resta al Governo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno e discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Domanderei una inversione dell'ordine del giorno e cioè che venisse posto subito in discussione il disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo. È un disegno di legge che non importerà discussione.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro propone la in-

versione dell'ordine del giorno nel senso che prima della discussione del disegno di legge relativo alla nuova tariffa generale dei dazi doganali, sia discusso l'altro relativo alla conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo.

L'onorevole ministro annunzia che il disegno di legge non richiederà discussione.

Metto a partito questa proposta dell'onorevole ministro.

(È approvata).

Si dia dunque lettura del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo.

PASCALE, *segretario, legge (V. Stampato n. 2079-A)*.

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

AGOSTINONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINONE. Non ho nessuna intenzione di contravvenire alla speranza formulata dall'onorevole ministro. Dirò pochissime parole per proporre un modesto emendamento che mi auguro una volta tanto possa essere accettato dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. A quale articolo ?

AGOSTINONE. All'articolo 18 del decreto.

PRESIDENTE. Ne parlerà allora. Intanto mi faccia pervenire l'emendamento.

Non essendovi oratori inseriti, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

L'onorevole ministro accetta che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione ?

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, con le seguenti modificazioni:

Art. 1.

Allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonchè la bellezza del paesaggio, il territorio compreso entro

i confini indicati nella carta topografica annessa al presente decreto, è dichiarato Parco nazionale d'Abruzzo.

(È approvato).

Art. 2.

Con Nostro decreto, su proposta del ministro di agricoltura, il perimetro del Parco potrà essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini indicati nell'articolo precedente.

La Commissione di cui all'articolo 11 ha facoltà di estendere ai terreni limitrofi del Parco particolari divieti di caccia.

(È approvato).

Art. 3.

Il territorio del Parco nazionale d'Abruzzo è costituito in riserva di caccia, pesca e protezione delle bellezze e manifestazioni naturali, ad ogni effetto di legge. Per la segnalazione dei divieti, agli effetti dell'articolo 712 del Codice civile e dell'articolo 428 del Codice penale, saranno sufficienti le tabelle con la semplice scritta: « Parco Naz. d'Abruzzo » che saranno apposte sul perimetro del territorio, nei punti di intersezione del perimetro con ciascuna delle strade di accesso, e l'affissione permanente in ciascuno dei centri abitati del territorio, di un avviso annunciante i divieti di cui al seguente articolo 4.

Le tabelle e gli avvisi apposti ai fini suddetti sono esenti da tasse di bollo.

Il territorio del Parco costituito in riserva di caccia, è esente dalla tassa imposta coll'allegato E) del decreto luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, e da qualsiasi altra che fosse in seguito stabilita per le terre riservate. È pure esonerato dal pagamento del canone di concessione di pesca previsto dal decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, numero 698.

(È approvato).

Art. 4.

Agli effetti di cui al precedente articolo 3, nel territorio del Parco nazionale sono vietati:

a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche da determinarsi con lo stesso regolamento, per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;

b) la raccolta delle specie vegetali non espressamente autorizzata nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

c) l'esecuzione dei tagli boschivi non autorizzati come sopra;

d) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;

e) la caccia, la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dalla Commissione dell'ente di cui all'articolo 11 del presente decreto, con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento;

f) l'accesso in particolari zone atte al ripopolamento di selvaggina, secondo le disposizioni che emanerà la Commissione di cui all'articolo 11;

g) la fotografia di panorami, monumenti, costumi, animali, ecc. per farne cartoline illustrate o *clichés* di pubblicazioni, senza l'autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 11.

SIPARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIPARI. Alla lettera a) vi è un evidente errore tipografico che bisogna correggere. Si tratta di sopprimere le parole: lo stesso » e sostituirle con la parola « il ».

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ella non si oppone?

DE CAPITANI, ministro d'agricoltura. Non mi oppongo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 4, con la variante proposta dell'onorevole Sipari.

(È approvato).

Art. 5.

Le concessioni di caccia e di pesca sono soggette al pagamento di un diritto che sarà fissato dalla Commissione dell'ente all'atto della concessione e in relazione all'importanza ed alla durata di questa.

Il privato proprietario di terreni, compresi nel perimetro del Parco, sui quali, ai termini del precedente capoverso, sia ad altri concesso l'esercizio della caccia e della pesca, non è soggetto, nei confini dei terreni medesimi e per la durata e nei limiti della concessione, al divieto di cui alla lettera e) dell'articolo 4.

(È approvato).

Art. 6.

Per i divieti previsti dalle lettere c e d del precedente articolo 4, ai proprietari di terreni verrà corrisposto un adeguato com-

penso da determinarsi di accordo con la Commissione dell'ente, e, in mancanza, da una Commissione di arbitri nominati: uno dall'ente, l'altro dal proprietario, ed il terzo dal pretore del luogo.

Gli arbitri decideranno in qualità di amichevoli compositori.

(È approvato).

Art. 7.

Per le infrazioni ai divieti, di cui al precedente articolo 4, saranno applicabili pene pecuniarie da infliggersi a ciascuno dei contravventori, nella misura seguente:

a) per raccolta non autorizzata di specie vegetali, non meno di lire 50 per ciascun esemplare;

b) per la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche da lire 300 a lire 1,000.

c) per abusiva esecuzione di tagli boschivi da lire 10 a lire 100 per ogni pianta abbattuta;

d) per l'esercizio abusivo di pascolo lire 5 per ogni capo di bestiame minuto, escluse le capre; lire 20 per ogni capo di bestiame grosso e per ogni capra;

e) per caccia e pesca abusiva da lire 100 a lire 1,000, nel caso di solo accesso nel territorio del Parco, con armi, cani e strumenti atti alla pesca od alla caccia; da lire 500 a lire 5,000, se la caccia e la pesca siano state esercitate, applicabile nel massimo di lire 5000, anche se nessun capo di selvaggina sia stato abbattuto, quando trattasi di caccia all'orso od al camoscio.

f) per accesso non autorizzato in zone riservate lire 100 a persona;

g) per riproduzioni non autorizzate di panorami, monumenti, costumi, animali, ecc. eseguite a mezzo di fotografia non autorizzata, lire 100 e la confisca delle riproduzioni, ovunque siano rinvenute.

Queste pene si applicano a ciascuno dei partecipanti alla caccia e alla pesca e importano anche la confisca delle armi, dei cani, delle munizioni, degli strumenti e del prodotto della caccia e della pesca.

SIPARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIPARI. Nell'articolo 7 vi è un altro errore tipografico, di trasposizione. E cioè il periodo:

«Queste pene si applicano a ciascuno dei partecipanti alla caccia e alla pesca e impor-

...ano anche la confisca delle armi, dei cani, delle munizioni, degli strumenti e del prodotto della caccia e della pesca».

deve seguire subito dopo il comma:

«e) per caccia e pesca abusiva da lire 100 a lire 1,000, nel caso di solo accesso nel territorio del Parco, con armi, cani o strumenti atti alla pesca od alla caccia; da lire 500 a lire 5,000, se la caccia e la pesca siano state esercitate, applicabile nel massimo di lire 5000, anche se nessun capo di selvaggina sia stato abbattuto, quando trattasi di caccia all'orso od al camoscio».

e non seguire alla lettera g), come per errore è stato stampato.

PRESIDENTE. Onorevole ministro ha nulla in contrario?

DE CAPITANI, ministro d'agricoltura. Nulla.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 7 con la variante proposta dall'onorevole Sipari ed accettata dall'onorevole ministro di agricoltura.

(È approvato).

Art. 8.

Le contravvenzioni al presente decreto potranno essere conciliate presso l'ufficio di direzione del parco entro quindici giorni dalla notificazione del verbale al contravventore.

Per la conciliazione il contravventore dovrà pagare, in ogni caso, non meno della metà del massimo della pena comminata per la infrazione commessa.

Nel caso di contravvenzione per caccia abusiva, la conciliazione non esime dalla confisca degli animali uccisi, dei cani, delle armi e degli strumenti, a meno che il contravventore non ne paghi il prezzo equivalente.

La conciliazione non è ammessa, quando si tratti di contravvenzioni previste dal Codice penale o da altre leggi penali, per le quali non sia consentita l'oblazione ai sensi dell'articolo 101 del Codice penale.

(È approvato).

Art. 9.

Non avvenendo entro il termine di cui all'articolo precedente la conciliazione, i verbali di contravvenzione saranno rimessi avanti l'autorità giudiziaria, per l'ulteriore corso di giustizia.

(È approvato).

Art. 10.

Gli agenti scopritori di contravvenzioni a taluni dei divieti previsti negli articoli precedenti, confermate da sentenza di condanna o per le quali sia intervenuta conciliazione od oblazione, percepiranno un quarto delle pene pecuniarie o delle somme versate.

In taluni casi di particolare importanza, si potrà loro attribuire anche un premio speciale.

(È approvato).

Art. 11.

È istituito in Roma un ente autonomo denominato « Ente autonomo del parco nazionale di Abruzzo ».

Tale ente è amministrato da una Commissione, nominata con Nostro decreto, e così istituita:

a) da uno zoologo, un botanico, un geologo e da un funzionario tecnico della Amministrazione forestale, designato dal ministro di agricoltura;

b) da un rappresentante del Ministero di agricoltura;

c) da un rappresentante del Ministero della guerra;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un ingegnere del Genio civile, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

f) dal presidente del consorzio della condotta forestale marsicana;

g) da un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Aquila e di Caserta;

h) da un rappresentante dell'ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche;

i) da due rappresentanti dei comuni il cui territorio sia compreso, anche parzialmente, nel perimetro del Parco, scelti dal ministro di agricoltura fra i designati dai suddetti comuni, in numero di uno per ciascuno;

l) da un rappresentante del Touring Club, un rappresentante del Club alpino italiano ed un rappresentante delle Federazione « Pro-Montibus ».

(È approvato).

Art. 12.

La Commissione, nella prima adunanza, eleggerà nel suo seno il presidente, un vice presidente, un segretario, ed un Comitato

esecutivo composto di tre membri, oltre il presidente ed il vice presidente.

I membri della Commissione resteranno in carica due anni e potranno essere confermati.

Il presidente rappresenta l'ente a tutti gli effetti di legge.

Le funzioni del presidente, dei membri e del segretario della Commissione sono gratuite.

(È approvato).

Art. 13.

Saranno determinate dal regolamento le norme relative all'assunzione e al trattamento economico del personale necessario all'Amministrazione, alla sorveglianza e custodia del Parco.

(È approvato).

Art. 14.

La Commissione fissa le norme per la migliore conservazione e per l'ordinamento del Parco; ha facoltà di imporre il pagamento di speciali diritti di entrata, di campeggio, di rifugio, di esercizio di alberghi e simili; compila il bilancio preventivo e provvede a quanto altro è necessario per l'applicazione del presente decreto.

(È approvato).

Art. 15.

La Direzione del Parco sarà affidata a persona da nominarsi dalla Commissione. Ai servizi forestali sarà particolarmente preposto il titolare della condotta forestale marsicana, ed in mancanza un altro tecnico forestale. Il tecnico forestale corrisponde con la Commissione e col Comitato a mezzo del direttore. Il direttore interverrà alle adunanze della Commissione e del Comitato con voto consultivo. La Commissione e il Comitato possono invitare a intervenire alle riunioni il tecnico forestale. La Direzione ha sede nel Parco, ma in mancanza di sede adeguata, munita di collegamenti telegrafici e telefonici, e che riesca anche comoda per le popolazioni interessate, il direttore e il tecnico forestale possono essere autorizzati a risiedere a Pescasseroli.

SIPARI. Il relatore della Commissione ha presentato alcune modificazioni di forma.

PRESIDENTE. Si tratta di veri emendamenti, che sono i seguenti.

Il testo dice: « Ai servizi forestali sarà particolarmente preposto il titolare della

condotta forestale marsicana, ed in mancanza un altro tecnico forestale ». Invece la Commissione propone: « Ai servizi forestali sarà preposto il titolare della condotta forestale, ecc. », togliendo la parola « particolarmente ».

Onorevole ministro dell'agricoltura accetta questo emendamento ?

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*.
Lo accetto.

PRESIDENTE. Il testo dice: « il tecnico forestale corrisponde con la Commissione e col Comitato a mezzo del direttore ». La Commissione propone: « Il direttore del Parco ed il tecnico forestale corrispondono con la Commissione e col Comitato » togliendosi le parole « a mezzo del direttore ».

Onorevole ministro consente ?

DE CAPITANI, *ministro d'agricoltura*.
Consento.

PRESIDENTE. Il testo dice: « Il direttore interverrà alle adunanze della Commissione e del Comitato con voto consultivo ». La Commissione propone: « Essi interverranno alle adunanze della Commissione e del Comitato con voto consultivo ».

Infine la Commissione propone che siano soppresse le parole: « La Commissione e il Comitato possono invitare a intervenire alle riunioni il tecnico forestale », e che l'ultima parte dell'articolo sia così formulata:

« La Direzione ha sede nel territorio del Parco, ma in mancanza di sede adeguata, munita di collegamenti telegrafici e telefonici e che riesca anche comoda per le popolazioni interessate, il direttore e il tecnico forestale possono essere autorizzati a risiedere a Pescasseroli ».

Di modo che l'articolo 15 così, come viene ora proposto dalla Commissione, resterebbe così formulato:

« La Direzione del Parco sarà affidata a persona da nominarsi dalla Commissione. Ai servizi forestali sarà preposto il titolare della condotta forestale marsicana, ed in mancanza un'altro tecnico forestale. Il direttore del Parco e il tecnico forestale corrispondono con la Commissione e col Comitato. Essi interverranno alle adunanze della Commissione e del Comitato con voto consultivo ».

« La Direzione ha sede nel territorio del Parco; ma in mancanza di sede adeguata, munita di collegamenti telegrafici e telefonici, e che riesca anche comoda per le popolazioni interessate, il direttore e il tecnico

forestale possono essere autorizzati a risiedere a Pescasseroli ».

BOSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Io non sarei d'accordo con la Commissione nel voler nominare, oltre il tecnico forestale, anche un direttore speciale; le due cariche dovrebbero coincidere nella stessa persona, altrimenti creeremo una spesa inutile e una complicazione che si può risparmiare.

Propongo quindi di lasciare il tecnico forestale al posto del direttore, potendo egli adempiere alle funzioni di direttore.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di dare il suo avviso.

MILIANI, *relatore*. Se il collega onorevole Bosi avesse avuto la pazienza di leggere la relazione al disegno di legge, avrebbe visto come e perchè occorran due persone, il tecnico forestale e il direttore amministrativo. Il tecnico forestale infatti si deve interessare e occupare di tutto quello che riguarda l'osservanza delle disposizioni, non solo forestali, ma anche speciali per il conseguimento delle finalità del Parco nazionale, per la conservazione della flora; mentre il direttore amministrativo deve occuparsi di tutti gli altri affari e specialmente dello sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, necessarie per rendere attivo il Parco: e tale capacità non è certo di competenza di un forestale, il quale del resto ha il suo tempo preso dalle molte mansioni forestali, derivanti dalla sua carica di titolare della condotta forestale marsicana, per cui egli è impiegato del consorzio della condotta, e del Parco non è che un incaricato.

È tutta una serie di disposizioni speciali che regolano l'ente del Parco, che è simile ad altri che sono già costituiti, non solo in America, ma in quasi tutte le nazioni civili d'Europa, anzi in ogni parte del mondo; e in tali Parchi esistono direttori speciali, giacchè non è solamente la parte forestale che deve essere curata.

PRESIDENTE. Onorevole Bosi, insiste nella sua proposta ?

BOSI. Insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Però ella non avendo presentato un vero e proprio emendamento, non potrà che limitarsi a votare contro quella parte dell'articolo. Metto a partito la prima parte dell'articolo 15, così concepita: « La direzione del Parco sarà affidata a persona da nominarsi dalla Com-

missione. Ai servizi forestali sarà preposto il titolare della condotta forestale marsicana, ed in mancanza un altro tecnico forestale ».

(È approvato).

Metto a partito la seconda parte dell'articolo 15, e cioè: « Il direttore del Parco e il tecnico forestale corrispondono con la Commissione e col Comitato ».

(È approvato).

Metto a partito il resto dell'articolo: « Essi interverranno alle adunanze della Commissione e del Comitato con voto consultivo. La direzione ha sede nel territorio del Parco; ma in mancanza di sede adeguata, munita di collegamenti telegrafici e telefonici, e che riesca anche comoda per le popolazioni interessate, il direttore e il tecnico forestale possono essere autorizzati a risiedere a Pescasseroli ».

(È approvato).

Art. 16.

La sorveglianza del Parco è affidata agli agenti della forza pubblica, alla Regia guardia di finanza, agli agenti forestali, alle guardie comunali ed alle guardie giurate private, che potranno essere reclutate ai termini del Nostro decreto 4 giugno 1914, n. 563.

(È approvato).

Art. 17.

Agli effetti del presente decreto, l'ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo è autorizzato ad acquistare od anche, in caso di mancato accordo, ad espropriare o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel perimetro del Parco in quanto ciò si ritenga necessario ai fini dell'ente. Per l'acquisto e la espropriazione di detti terreni saranno osservate le norme dell'articolo 11 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

Per la gestione temporanea di cui al precedente capoverso, saranno stabilite speciali norme in sede di regolamento, per la esecuzione della legge, in cui sarà convertito il presente decreto.

(È approvato).

Art. 18.

Alle spese occorrenti per il Parco nazionale d'Abruzzo sarà provveduto:

a) colla somma di lire cento mila da assegnarsi annualmente dal Ministero del tesoro, la quale sarà versata alla Cassa depositi e prestiti a disposizione dell'ente;

b) cogli introiti dei permessi e delle concessioni, che siano rifasciati;

c) coi proventi dei diritti di entrata, di campeggio, di rifugio, di esercizio di alberghi e simili;

d) coi proventi delle pene pecuniarie, delle confische, delle conciliazioni e delle oblazioni, di cui agli articoli 7 e 8, detratta la parte spettante agli agenti scopritori;

e) con ogni altro contributo, dato, a qualsiasi titolo, da enti, associazioni o privati.

I residui annui dello stanziamento assegnato dal Ministero del tesoro resteranno a beneficio della istituzione in aumento dello stanziamento successivo.

A quest'articolo ha presentato un emendamento l'onorevole Agostinone, perchè al comma a), alle parole « lire 100 mila » sieno sostituite le altre « lire 200 mila ».

L'onorevole Agostinone ha facoltà di svolgerlo.

AGOSTINONE. Brevissime parole. Ieri abbiamo approvato una legge che molti considerano non buona soprattutto per il fatto che l'intenzione di tutelare la selvaggina, non trova riscontro nei mezzi inadeguati allo scopo. Ora è venuta la buona occasione per integrare e correggere un poco quella legge, a mio modo di vedere cattiva, votata ieri. In questa, che potrà essere utilissima per la tutela di due specie che vanno scomparendo nel nostro Paese, si è proposta una somma annua di 100 mila soltanto, somma che è inadeguata allo scopo, tanto più che un altro parco nazionale, quello del Gran Paradiso, è sussidiato assai più largamente. Ora è noto che la tutela del parco del Gran Paradiso è resa più semplice per l'asprezza dell'ambiente, per la qualità delle rocce e per l'abbondanza dei ghiacciai, invece da noi la tutela degli orsi e dei camosci è resa più difficile dal fatto che l'ambiente si presta al bracconaggio e alle frodi.

Si aggiunga che, come hanno dichiarato il relatore e il ministro presentatore, il Parco nazionale dell'Abruzzo non ha solo lo scopo di tutelare due specie che potrebbero scomparire, ma anche quello di promuovere l'industria alberghiera e lo sviluppo del turismo nella nostra regione.

Ora, se gli scopi del Parco d'Abruzzo sono molto più vasti e difficili, dovremmo logicamente concludere che la spesa debba essere maggiore di quella che il Governo ha stanziata per il Gran Paradiso; invece nel decreto-legge che stiamo per approvare la

spesa è soltanto di lire 100,000. Propongo perciò che sia portata almeno a 200,000 lire.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta questo emendamento?

DE CAPITANI, ministro d'agricoltura. Sarei lietissimo di poterlo accettare, ma non mi è assolutamente possibile. La cifra è concordata col ministro delle finanze, dopo una lunghissima e fortissima azione, per la quale però non ho potuto ottenere una cifra maggiore.

Cominciamo con questa cifra ed in seguito si vedrà.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento?

MILIANI, relatore. Non fo, paragoni col Parco nazionale del Gran Paradiso, perchè si dice che i paragoni sono odiosi; non fo, un discorso, perchè non c'è tempo per intrattenere la Camera; ma debbo dire che non posso che sottoscrivere a ciò che ha detto il collega Agostinone, nel senso che la somma di lire 100,000 è assolutamente inadeguata.

Mi si potrebbe dire perchè mi sono accomodato ad accettare questo stanziamento; posso dire che l'ho fatto in seguito alle assicurazioni date dal ministro di avere speranza di poter far di più nell'avvenire.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Agostinone.

(Non è approvato).

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 18.

(È approvato).

Art. 19.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali.

Come la Camera ricorda, fu esaurita la discussione generale e si procedette anche allo svolgimento degli ordini del giorno. Ora bisogna procedere all'esame del disegno di legge, del decreto allegato da convertirsi in legge e delle tariffe. Per ordine logico bisognerà seguire la via inversa, esaminare prima le tariffe, poi il decreto, poi il disegno di legge, perchè se si approvassero gli articoli del disegno di legge si approverebbe il decreto e approvandosi il decreto si approverebbero le tariffe.

Cominciamo dunque dalle tariffe. Resta inteso che, se nessuno chiede di parlare, la voce di cui è data lettura rimarrà approvata. S'intende altresì che la discussione avviene sul testo concordato recentemente dalle due Commissioni col Governo.

SEZIONE I.

ANIMALI, GENERI ALIMENTARI E TABACCHI.

CATEGORIA I. — *Animali vivi.*

1. Cavalli:

a) cavalli interi aventi, al garrese, una altezza di metri 1.40 o meno, ciascuno, dazio d'entrata (in lire oro) L. 100, coefficiente di maggiorazione 0.5.

b) altri, compresi i puledri e le cavalle di qualsiasi altezza, ciascuno, L. 75; coefficiente, 0.5.

BOSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. La serie degli emendamenti presentati da me e dal collega Dugoni, dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri che porta una modifica alla tariffa dei dazi d'importazione, nel senso che rende esente da dazio alcune voci e lo diminuisce per alcune altre, deve subire una variazione. Io avevo proposto per i bovi il dazio di 30 lire, coefficiente di maggiorazione 1, in luogo di 40 lire, coefficiente 1; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri che riduce il dazio a 30 lire senza coefficiente di maggiorazione, il mio emendamento rimane assorbito. Io mi rallegro della deliberazione del Consiglio dei ministri, ma debbo però osservare che ora più che mai si rende necessaria una diminuzione dei dazi per gli altri animali vivi, e ciò per il necessario coordinamento fra le voci che costituiscono la categoria prima. Infatti se si è diminuito di 50 lire oro, che è quanto dire di 200 lire carta, il dazio per la voce bovi, non si capisce perchè non debbano subire delle analoghe diminuzioni le altre voci dei tori, delle vacche, dei giovenchi, dei torelli, ecc.

È veramente necessario dare incremento al patrimonio zootecnico e lo stesso ministro dell'agricoltura lo ha già riconosciuto. Si potrebbe dire che il nostro patrimonio zootecnico dovrebbe essere aumentato di un terzo ancora. Noi, rispetto alle altre nazioni, rappresentiamo ancora una nazione che è povera di animali riservati alle necessità dell'agricoltura. Noi dobbiamo dare un largo sviluppo all'allevamento del bestiame, non solo perchè esso costituisce un cespite di maggiore produzione, ma anche perchè esso costituisce un mezzo necessario per incrementare tutta la nostra agricoltura. Tanto più diventa necessario, in quanto occorre colmare lo squilibrio che esiste fra la produzione foraggera e la produzione dei cereali. Noi domandiamo che i cereali siano accresciuti di quantità, ma sappiamo che si fa una cultura molto meschina dei foraggi.

D'altra parte il metodo migliore per portare l'azoto nel terreno di cui si giovano le colture cerealicole, è quello di portarcelo attraverso le leguminose foraggere. La nostra nazione, in confronto delle altre nazioni, ha un posto infimo per ciò che si riferisce alla proporzione degli animali, considerata sia in rapporto alla superficie geografica che alla popolazione umana. In rapporto alla superficie essa tiene il posto quindicesimo per i cavalli, il tredicesimo per i bovini, il quattordicesimo per i suini, il quinto per le pecore, il terzo per le capre. Rispetto alla popolazione umana tiene il posto diciannovesimo per i cavalli, il diciottesimo per i bovini, il diciannovesimo per i suini, l'undicesimo per le pecore, e il sesto per le capre. Diventa quindi necessario accrescere il numero degli animali e non vi è miglior modo che quello di diminuire il dazio di importazione. Ed io ritengo che si debba fare, e penso che si possa anche fare, perchè mi consta che nel recente trattato coll'Austria si è diminuito questo dazio. Mi auguro che il ministro voglia accogliere i miei emendamenti.

Rimane inteso che per la voce (bovi) il mio emendamento resta assorbito dalla deliberazione concordata fra Ministero e Commissione.

PRESIDENTE. Sicchè, fermandoci per ora al numero 1 (cavalli) ella mantiene il suo emendamento perchè alla lettera a) invece di L. 100 di dazio si dica L. 60; alla lettera b), invece di L. 75, si dica L. 40, mantenendo per entrambe le voci il coefficiente di maggiorazione 0.5.

Onorevole ministro, ella accetta questo emendamento?

ROSSI TEOFILLO, ministro dell'industria e commercio. Non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Bosi, perchè la riduzione fatta per i bovi...

PRESIDENTE. Onorevole ministro, parliamo di cavalli ora.

ROSSI TEOFILLO, ministro dell'industria e commercio. Ma l'onorevole Bosi ha parlato dei bovi. (ilarità).

PRESIDENTE. Egli ha parlato di tutto. Vediamo ora l'emendamento per i cavalli.

ROSSI TEOFILLO, ministro dell'industria e commercio. Per i cavalli mantengo la tassazione, quale è proposta.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

FARINA, relatore. Mi associo a quanto ha detto il ministro.

Voce all'estrema sinistra. Ma se non ha detto niente...

FARINA, relatore. Il ministro ha detto che mantiene la voce della Commissione. Aggiungo che il dazio sui cavalli ha un'importanza fiscale notevole e il ribassarlo archerebbe gravi danni all'erario.

PRESIDENTE. Onorevole Bosi, ella mantiene il suo emendamento?

BOSI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Bosi, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, perchè « al n. 1, lettera a) invece di L. 100 si dica: L. 60 ».

(Non è approvato).

Metto a partito il n. 1 lettera a) della tariffa concordata tra Governo e Commissione, perchè il dazio di entrata sia mantenuto in L. 100, coefficiente 0.5.

(È approvato).

Alla lettera b) l'onorevole Bosi propone che si dica: L. 40 anziché 75.

Metto a partito questo emendamento: non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Metto a partito il n. 1, lettera b) del testo concordato tra Governo e Commissione: dazio di entrata L. 75, coefficiente di maggiorazione 0.5.

(È approvato).

Ora veniamo al n. 2: muli, ciascuno L. 25, coefficiente 0.4.

L'onorevole Bosi propone che il dazio invece di L. 25 sia di L. 15, mantenendo il coefficiente di maggiorazione in 0.4.

Onorevole Bosi ella mantiene il suo emendamento ?

BOSI. Sì.

PRESIDENTE. Onorevole ministro ella accetta questo emendamento ?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella lo accetta ?

FARINA, *relatore*. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Bosi, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, perchè il dazio sui muli sia ridotto da L. 25 a L. 15.

(*Non è approvato*).

Metto a partito il testo della Commissione: dazio di entrata per i muli, ciascuno, L. 25, coefficiente 0.4.

(*È approvato*).

Passiamo al n. 3 asini: non vi è nessun emendamento. (*Ilarità*).

3. Asini, ciascuno L. 5, coefficiente 1.

4. bovi, dazio di entrata, ciascuno L. 30.

A questa voce vi è un emendamento dell'onorevole Bosi, il quale propone che il dazio sia ridotto da L. 40 a 30, mantenendo il coefficiente 1.

Onorevole Bosi, ella mantiene questo emendamento ?

BOSI. Lo ritiro, perchè è stato assorbito dall'ultimo emendamento concordato tra Governo e Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo al n. 5: tori, dazio di entrata 20, coefficiente 1.

L'onorevole Bosi propone che il dazio di entrata sia ridotto da L. 20 a 10, mantenendo il coefficiente 1.

Onorevole ministro, accetta questo emendamento ?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Non lo accetto.

Onorevole relatore ?

FARINA, *relatore*. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Bosi, ella mantiene il suo emendamento ?

BOSI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Bosi, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, perchè il dazio sui tori sia ridotto da L. 20 a 10.

(*Non è approvato*).

Metto a partito il testo concordato: n. 5 tori, dazio di entrata, ciascuno, L. 20, coefficiente 1.

(*È approvato*).

Passiamo al n. 6: vacche, ciascuna, L. 14, coefficiente 1.

L'onorevole Bosi propone che il dazio di entrata sia ridotto da L. 14 a 8, mantenendo il coefficiente 1.

Onorevole Bosi, ella mantiene il suo emendamento ?

BOSI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro ?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore ?

FARINA, *relatore*. Non lo accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Bosi, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione, per ridurre il dazio di entrata delle vacche da L. 14 a 8.

(*Non è approvato*).

Metto a partito il n. 6 del testo concordato: vacche dazio di entrata, ciascuna, L. 14, coefficiente 1.

(*È approvato*).

Passiamo al n. 7, giovenchi e torelli, ciascuno L. 10, coefficiente 1.

L'onorevole Bosi propone un dazio di entrata per ciascuno di L. 6, mantenendo il coefficiente.

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il testo concordato tra Governo e Commissione: giovenchi e torelli, dazio di entrata ciascuno L. 10, coefficiente 1.

Coloro i quali l'approvano sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

8. Vitelli, ciascuno L. 10, coefficiente 1.

L'onorevole Bosi propone che il dazio di entrata sia per ciascun vitello di L. 6; Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Bosi, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il testo concordato, tra Governo e Commissione: 8. Vitelli, ciascuno L. 10, coefficiente 1.

Coloro i quali l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

9. Bestiame ovino, per capo L. 3, coefficiente 0.5.

L'onorevole Bosi propone un emendamento per cui il bestiame ovino paghi per ciascun capo L. 2, con un coefficiente di 0.5.

Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Bosi non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il testo concordato tra Governo e Commissione: 9, bestiame ovino, per capo L. 3, coefficiente 0.5.

Coloro i quali l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

10. Bestiame caprino, per capo L. 3, coefficiente 0.5.

L'onorevole Bosi propone un emendamento, per cui il bestiame caprino paghi per ciascun capo L. 2, con un coefficiente di 0.5.

Coloro i quali approvano questo emendamento non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il testo concordato tra Governo e Commissione.

10. Bestiame caprino, per capo L. 3, coefficiente 0.5.

Coloro i quali l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

11. Porci, del peso, a) fino a 20 chilogrammi: ciascuno L. 3, coefficiente 0.5.

L'onorevole Bosi propone un emendamento per cui il dazio per i porci sia per ciascun capo di L. 3, senza coefficiente.

Coloro i quali approvano questo emendamento non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il testo concordato: n. 11-a), porci del peso fino a 20 chilogrammi, dazio di entrata, ciascuno L. 3, coefficiente 0.5.

Coloro i quali l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Porci, categoria b), di più di 20 chilogrammi di peso, ciascuno L. 10, coefficiente 0.5.

L'onorevole Bosi propone un emendamento per cui il dazio sia, per ciascun capo, di L. 10 senza coefficiente.

Coloro i quali approvano questo emendamento non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il testo concordato: Porci, categoria b), del peso di più di 20 chilogrammi, ciascuno L. 10, coefficiente 0.5.

Coloro i quali l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

12. Pollame, quintale, L. 5, coefficiente 2.

(È approvato).

13. Piccioni:

a) viaggiatori, quintale L. 50;

b) altri, quintale L. 5, coefficiente 1.

14. Conigli, quintale L. 15.

L'onorevole Bosi, propone un emendamento per cui il dazio dei conigli al quintale sia di L. 3.

Coloro i quali approvano questo emendamento, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti il n. 14. Conigli, quintale L. 15.

Coloro i quali l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si intende pure approvata la nota che segue a questa voce, così concepita:

I conigli importati dalle Società per l'allevamento del coniglio e dalle istituzioni agrarie che si propongono lo stesso scopo sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme da stabilire dal Ministro delle finanze.

15. Selvaggina:

a) esotica, quintale, lire 100;

b) d'altra specie, quintale, lire 15, coefficiente, 1.

La selvaggina destinata a Istituti d'istruzione e a parchi o giardini zoologici, o destinata a servire per ripopolamento, è ammessa in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme da stabilire dal ministro delle finanze.

16. Api vive coi loro alveari, esenti.

17. Animali vivi non nominati, esenti.

CATEGORIA II. — *Carni, brodi, minestre e uova.*

18. Animali morti:

- a) pollame, quintale L. 5, coefficiente 2;
 b) cacciagione:
 1. esotica, quintale L. 100;
 2. d'altra specie, quintale L. 15, coefficiente 1;
 c) piccioni, quintale L. 5, coefficiente 1;
 d) conigli, quintale L. 15;
 e) d'altra specie:

1. per uso alimentare, dazio delle carni non preparate; 2. altri, esenti.

19. Carni non preparate (escluse quelle di pollame, di selvaggina, di piccione e di coniglio):

Le carni non preparate di pollame, di selvaggina, di piccione e di coniglio seguono il trattamento degli animali morti della rispettiva specie.

Come carni non preparate si classificano anche gli animali macellati interi.

- a) fresche, anche refrigerate, quintale L. 5, coefficiente 0.5;
 b) congelate, esenti.

L'onorevole Angelini propone il seguente emendamento:

« A pagina iv.

« Alla disposizione (Categoria II) Carni, brodi, minestre e uova, propongo che sia portata la seguente variazione alla voce della tariffa generale doganale: al N. 19-b (carni congelate) dazio L. 4 ».

Non essendo presente l'onorevole Angelini, si intende che vi abbia rinunciato.

20. Carni preparate:

- a) cotte, quintale L. 12, coefficiente 0.5;
 b) salate, affumicate o in altro modo preparate:
 1. prosciutti, esenti;
 2. altre, esenti.

21. Estratti di carne e brodi condensati:
 a) allo stato solido o pastoso, quintale L. 80, coefficiente 0.2;

b) allo stato liquido, quintale L. 60, coefficiente 0.2.

Il dazio sugli estratti di carne e sui brodi condensati si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti o degli involucri immediati.

22. Condimenti per brodi e per minestre, in recipienti o in involucri del peso (compreso il recipiente o l'involucro):

- a) fino a 1 chilogrammo, quintale L. 50, coefficiente 0.4;

b) di più di 1, fino a 25 chilogrammi, quintale L. 45, coefficiente 0.3;

c) di più di 25 chilogrammi, quintale L. 40, coefficiente 0.2.

23. Minestre preparate, in recipienti o in involucri del peso (compreso il recipiente o l'involucro):

a) fino a 1 chilogrammo, quintale L. 45, coefficiente 0.3;

b) di più di 1 chilogrammo, quintale L. 40, coefficiente 0.2.

24. Uova di pollame, esenti.

25. Giallo d'uova, disseccato o liquido, esente.

CATEGORIA III. — *Latte e prodotti del caseificio.*

26. Latte:

a) fresco o semplicemente sterilizzato, esente;

b) condensato:

1. senza zucchero:

a) in polvere, quintale L. 20, coefficiente 1;

β) altro, quintale L. 10, coefficiente 1;

2. con zucchero:

a) in misura non superiore a 40 per cento, quintale L. 30, coefficiente 0.2;

Sul latte condensato con zucchero in misura non superiore a 40 per cento si riscuote, oltre il dazio, la soprata di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.

β) in misura superiore a 40 per cento, quintale L. 55, coefficiente 0.2.

Sul latte condensato con zucchero in misura superiore a 40 per cento si riscuote, oltre il dazio, la soprata di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto.

27. Farina lattea, contenente zucchero:

a) in misura non superiore a 33 per cento, quintale L. 25, coefficiente 0.2.

Sulla farina lattea contenente zucchero in misura non superiore a 33 per cento si riscuote, oltre il dazio la soprata di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 33 per ogni quintale di prodotto.

b) in misura superiore a 33 per cento, quintale L. 60, coefficiente 0.2.

Sulla farina lattea contenente zucchero in misura superiore a 33 per cento si riscuote, oltre il dazio, la soprata di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 45 per ogni quintale di prodotto.

28. Zucchero di latte, quintale L. 30, coefficiente 0.2.

29. Burro di latte:

a) fresco, quintale L. 15, coefficiente 0.2;

b) cotto o salato, quintale L. 20, coefficiente 0.2.

A questa voce è stato presentato un emendamento dall'onorevole Garibotti, che propone che il dazio per il burro di latte fresco sia ridotto da lire 15 a lire 2, e per quello cotto e salato sia ridotto da lire 20 a lire 3.

L'onorevole Garibotti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GARIBOTTI. Onorevoli colleghi, Prima dello svolgimento dei vari emendamenti da me presentati per incarico del Gruppo parlamentare socialista unitario, trovo doveroso avvertire che l'esame della tariffa doganale viene da parte nostra utilizzato quale contributo al compimento di una pratica azione difensiva dei consumatori più che mai preoccupati dal perdurante caro costo della vita. Ci interessiamo quindi specialmente di quelle voci di tariffa, riferentisi a categorie di generi alimentari e di uso domestico che sul nostro mercato sono ancora quotati a prezzi elevatissimi, che non possiamo considerare rispondenti ai costi reali di produzione equamente caricati di ragionevoli profitti.

Tendono dunque i nostri emendamenti nel loro complesso ad evitare che la tariffa che discutiamo, oltre il mezzo efficace per assicurare notevoli entrate all'Erario, diventi pericoloso strumento favorevole per una ristretta categoria di cittadini e dannoso per la grande ed indifesa classe dei consumatori.

Passando all'esame degli emendamenti, riteniamo — ad esempio — che il dazio che colpisce l'entrata del burro fresco di panna, indicato in lire oro 15 per quintale col coefficiente di 0.2, che viene presso a poco a corrispondere a lire 75, e quindi a gravare sul prezzo di costo per 75 centesimi al chilo, possa convenientemente, senza nuocere, come si teme, alla produzione nazionale, essere diminuito nella misura da noi proposta.

Così il Ministero potrebbe tener fede alle dichiarazioni fatte dall'onorevole De Stefani quando ebbe occasione di parlare alla Camera, nel senso di accettare tutte le riduzioni che possono tendere a migliorare le condizioni dei consumatori.

Per queste ragioni io insisto nel mio emendamento; e cioè nel proporre che i dazi relativi alla voce 29, commi a) e b) vengano ridotti a lire oro 2 e 3 rispettivamente, senza coefficienti di maggiorazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'industria e commercio.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Io non credo che del burro in Italia ne venga molto. Credo che sia piuttosto facile che noi ne esportiamo, anziché riceverlo. Ad ogni modo, questo dazio non è molto elevato, e quindi io propongo che la tariffa sia approvata come è stata proposta.

Voci all'estrema sinistra. Più di 13 mila quintali se ne importano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FARINA, *relatore*. Io sono del parere di mantenere i dazi così come sono stabiliti. Faccio notare che il dazio sul burro ha dato l'anno scorso 17 milioni all'erario.

Voci all'estrema sinistra. E allora se ne importa!... Si mettano d'accordo! (Commenti — *ilarità*).

FARINA, *relatore*. E poi, l'incidenza è minima in rapporto al prezzo del burro. (Commenti).

PRESIDENTE. Metto a partito la voce 29.

Al comma a) vi è l'emendamento dell'onorevole Garibotti, il quale propone che il dazio di entrata sia ridotto a lire oro 2, senza coefficiente di maggiorazione.

Metto a partito questo emendamento, che non è accettato né dal Governo, né dalla Commissione.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Al comma b) l'onorevole Garibotti propone che il dazio di entrata sia ridotto a lire 3.

Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Garibotti, che non è accettato né dal Governo né dalla Commissione.

(Non è approvato).

Metto allora a partito la voce 29 nel testo concordato fra Governo e Commissione:

29. Burro di latte:

a) fresco, quintale L. 15, coefficiente 0.2;

b) cotto o salato, quintale L. 20, coefficiente 0.2.

(È approvato).

Passiamo alla voce successiva:

30. Formaggio:

a) di pasta dura, quintale L. 10, coefficiente 1.5;

b) di pasta molle, quintale L. 15, coefficiente 1.5.

L'onorevole Garibotti ha presentato al riguardo un emendamento. Propone che il formaggio di pasta dura debba pagare un dazio di entrata non di lire 10 come proposto dalla Commissione e dal Governo, ma di lire 2; e quello di pasta molle non di lire 15, ma di lire 3.

L'onorevole Garibotti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GARIBOTTI. Le stesse ragioni che ho detto a proposito della voce 29, mi consigliano a mantenere quest'altro emendamento.

Se noi vogliamo contribuire a favorire i consumatori, dobbiamo consentire nella riduzione di questi dazi. Concedendo la riduzione dei dazi, noi potremo, senza danneggiare i produttori nazionali, portare i mercati in condizioni tali per cui anche i prodotti nazionali vengano ad essere diminuiti parallelamente di prezzo, con possibilità di maggior produzione per l'aumentato consumo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'industria.

ROSSI TEOFILLO, *ministro dell'industria e commercio*. Non accetto l'emendamento Garibotti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FARINA, *relatore*. Non accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Garibotti, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore, insiste nel suo emendamento?

GARIBOTTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora, lo metto a partito.

Al comma a) l'onorevole Garibotti propone la riduzione del dazio di entrata a lire 2, e al comma b) propone la riduzione del dazio a lire 3.

Metto a partito questo emendamento che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(*Non è approvato*).

Metto allora a partito la voce 30 secondo il testo concordato fra Governo e Commissione:

30. Formaggio:

a) di pasta dura, quintale L. 10, coefficiente 1.5;

b) di pasta molle, quintale, L. 15, coefficiente 1.5.

(*È approvato*).

31. Caseina, quintale L. 2, coefficiente 1.

32. Prodotti a base di caseina, per uso alimentare, quintale L. 25, coefficiente 0.5.

CATEGORIA IV. — *Prodotti della pesca*.

33. Pesci freschi, anche congelati, esenti.

34. Pesci preparati:

a) secchi, salati o affumicati:

1. salmone, quintale L. 35.

2. baccalà, esente;

3. stoccafisso, esente;

4. aringhe, esenti;

5. sardelle salate e pressate, salacche e salacchini, quintale L. 4, coefficiente 0.5.

6. sardelle e acciughe, in salamoia, quintale L. 6;

7. altri, quintale L. 6.

I pesci salati pescati da italiani che si recano temporaneamente ad esercitare la loro industria nelle acque litoranee o in quelle fronteggianti le coste italiane sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal ministro delle finanze.

b) marinati, sott'olio o altrimenti preparati:

1. in scatole, del peso fino a mezzo chilogramma (compreso il recipiente):

α) tonno, quintale L. 40, coefficiente 0.5;

β) sardine e acciughe, quintale L. 80, coefficiente 0.5;

γ) salmone, esente;

δ) altri, quintale L. 30, coefficiente 0.2.

2. in scatole, del peso di più di mezzo chilogramma, fino a 20 chilogrammi (compreso il recipiente):

α) tonno, quintale L. 20;

β) sardine e acciughe, quintale L. 65, coefficiente 0.5;

γ) altri, quintale L. 25, coefficiente 0.2;

3. in altri recipienti:

α) tonno, quintale L. 15;

β) sardine e acciughe, quintale L. 40, coefficiente 0.5.

γ) altri, quintale L. 25, coefficiente 0.2.

Su questa ultima voce 34, pesci preparati, ha chiesto di parlare l'onorevole Garibotti. Ne ha facoltà.

GARIBOTTI. Propongo che la esenzione dal dazio venga estesa anche alle sardelle salate e pressate, salacche e salacchini, nonchè alle sardelle ed acciughe in salamoia, nonchè al n. 7 della stessa lettera a del n. 34.

Attualmente le prime sono colpite da un dazio di 4 lire oro per quintale con coefficiente di maggiorazione di 0,5 e le altre dal dazio di lire oro 6.

Credo di essere in perfetto accordo con l'onorevole De Stefani, che assistendo insieme al ministro per l'industria al Consiglio dei ministri propose la esenzione per generi similari. Sono articoli di consumo larghissimo per la povera gente e che per la concessa protezione doganale mantengono un prezzo eccessivamente elevato. A mio giudizio l'esenzione si impone.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Si capisce che per il baccalà si sia fatta questa esenzione, perchè si tratta di prodotti che noi non abbiamo. Ma per le sardelle e le acciughe in scatole, conviene ricordare che abbiamo le nostre fabbriche della Venezia Giulia, che dobbiamo proteggere dalla concorrenza estera, dacchè altrimenti esse sarebbero costrette a chiudersi.

Manteniamo dunque il dazio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Matteotti. Ne ha facoltà.

MATTEOTTI. Non mi pare che sia elemento sufficiente per mantenere un dazio, il fatto che produciamo noi la stessa merce. Si dice piuttosto che si mette la protezione quando si produce la stessa merce in condizioni sfavorevoli.

Ora io domando: produciamo noi la stessa merce in condizioni sfavorevoli? Evidentemente no. Noi produciamo in condizioni eguali; se continuassimo a produrre in condizioni sfavorevoli, vorrebbe dire che noi abbiamo metodi di pesca sfavorevoli che continuano, anche perchè li protegge il dazio.

Le condizioni della pesca in mare sono presso a poco identiche. Una differenza vi è oggi, caso mai, nella valuta; poichè i paesi commercianti in sardelle, e concorrenti col nostro, hanno valuta migliore della nostra. Quindi noi abbiamo già nella valuta un elemento sufficiente a favore del nostro prodotto.

Siamo dunque per la esenzione da dazio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Banelli.

BANELLI. Io non sarei dell'opinione di consentire nelle ragioni esposte dall'onorevole Matteotti, perchè le premesse su cui egli si basa sono errate. Si sa che la pesca delle sardelle e delle acciughe avviene in quantità addirittura enorme sulle coste della Spagna e del Portogallo, mentre nell'Adriatico questa pesca può essere qualche

anno effettivamente vantaggiosa, ma passano degli anni, in cui è magrissima, mentre, per contrasto, sono necessari grandi impianti che rappresentano cospicui capitali, di cui i poveri pescatori sono costretti a fornirsi per essere muniti degli attrezzi di pesca.

Ho già detto un'altra volta, in occasione di questo caso, che nell'Alto Adriatico, per le attuali fabbriche per la conservazione delle sardelle, lavorano non meno di 10 mila pescatori, i quali sono di Chioggia, di Venezia, di Porto Lignano e delle nuove provincie. Accanto a questi 10 mila pescatori, forniti delle necessarie barche, che costano carissimo, forniti delle necessarie reti, che il più delle volte vanno perdute per le mareggiate, ci sono 4 mila lavoratori stabili nelle singole fabbriche e non meno di altri sei mila, quando le fabbriche sono in piena attività.

Ora noi dobbiamo anche considerare quale sarà la conseguenza, quando, tolta questa protezione, i pescatori non potranno più assolutamente impiegare il loro materiale, per procurarsi il quale hanno dovuto sottostare e sottostanno tutt'ora a fortissimi sacrifici. Questo si risolverà in altri termini in una protezione della mano d'opera straniera in contrasto colla mano d'opera nazionale. Ora questo non è ammissibile, quando si pensa che un paese, come l'Italia, tanto ricco di mano d'opera, non trova la possibilità di soddisfare questa eccedenza di mano d'opera neanche colla emigrazione.

Risparmiamo, almeno, a questi poveri pescatori, a questi umili lavoratori del mare, la necessità e il dolore di dovere emigrare verso lontane regioni, o, siccome, questo può effettivamente avvenire, di rimanere senza lavoro. Manteniamo questo dazio, che potrà essere anche ottimo strumento di negoziazione in mano dei ministri del commercio e delle finanze, quando si tratterà di altra materia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. L'emendamento proposto dall'onorevole Garibotti è stato presentato soltanto ora.

La Sottocommissione, quindi, non ha avuto tempo di esaminare questo argomento insieme col ministro. Premesso ciò, esprimo la mia personale opinione e osservo che il dazio, su questa voce, stando ai valori risultanti dalla statistica doganale, è intorno al cinque per cento; e che si tratta di un dazio che serve per negoziati importanti.

Per queste due ragioni, credo che non possa essere accolto l'emendamento dell'onorevole Garibotti.

BUOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUOZZI. Vorrei dare un chiarimento, perchè ho l'impressione che su questa voce si sia fatta della confusione. E poichè l'emendamento è stato presentato solo all'ultima ora e la Commissione non ha potuto esaminarlo, la discussione di esso potrebbe essere rinviata a domani, raccomandando al Governo di prenderlo in considerazione.

Qui alla voce 34 abbiamo la sottovoce:

a-5 sardelle salate o pressate, salacche e salacchini.

Il collega Banelli si è preoccupato dell'industria del pesce in scatola della Venezia Giulia; ma questo riguarda, non già la sottovoce a-5, per la quale è stato presentato l'emendamento, ma le sottovoci che vengono dopo, alle quali non sono stati presentati emendamenti. Qui si tratta di sardine semplicemente messe in barile e salate, per le quali non occorre nè latta nè olio, ma un lavoro di confezionatura semplicissimo e poco costoso.

Per queste considerazioni, credo che l'emendamento abbia ragione di essere. In ogni modo, se la Commissione non crede di poterlo accogliere adesso, pregherei la Camera di non respingerlo, invitando il Governo a vedere se non convenga provvedere, per questa voce, così come ha provveduto per il baccalà e per altre voci.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Non intendo bene quale sia il senso della proposta dell'onorevole Buozzi. Naturalmente qui o si approva o si respinge o si sospende.

PRESIDENTE. Trattandosi di un emendamento presentato durante la seduta, il Governo, la Commissione, o dieci deputati, hanno il diritto di chiedere la sospensiva sino alla prossima tornata. Ciò a norma del regolamento.

Voci. Fino a domani.

PRESIDENTE. È bene ricordarlo una volta per sempre questo articolo del regolamento.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Non credo che convenga sospendere le decisioni tutte le volte che s'incontrano difficoltà; ciò renderebbe più arruffato un lavoro che è già complicatissimo.

Non vorrei che si esagerasse l'importanza della questione: come ho già accennato, ai valori della statistica doganale risulta che si tratta di un dazio intorno al cinque per cento del valore. Vorrei quindi pregare l'onorevole Garibotti di non insistere nella sua proposta, anche per non compromettere un eventuale ulteriore esame da parte del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Garibotti ella insiste?

GARIBOTTI. Devo insistere, e chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ella non può parlare se mantiene il suo emendamento. Soltanto se lo ritira ha il diritto di parlare.

Intanto metto a partito la prima parte della voce 34 e cioè:

34. Pesci preparati:

a) secchi salati o affumicati:

1. salmone, quintale, L. 35;
2. baccalà, esente;
3. stoccafisso, esente;
4. aringhe, esenti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

E ora metto a partito il n. 5, lettera a) della stessa voce.

GARIBOTTI. Chiediamo la sospensiva, perchè già ci sono dieci deputati che ne fanno richiesta.

PRESIDENTE. Va bene, La seconda parte della lettera a) è rimessa a domani. Proseguiamo con le altre parti della stessa voce 34:

b) marinati, sott'olio o altrimenti preparati:

1. in scatole, del peso fino a mezzo chilogramma (compreso il recipiente):

a) tonno, quintale L. 40, coefficiente 0.5;

b) sardine e acciughe, quintale L. 80, coefficiente 0.5;

c) salmone, esente;

d) altri, quintale L. 30, coefficiente 0.2.

2. in scatole, del peso di più di mezzo chilogramma, fino a 20 chilogrammi (compreso il recipiente):

a) tonno, quintale L. 20.

MAZZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZINI. Sono nettamente contrario alla diminuzione della tariffa per il tonno. Non bisogna dimenticare che noi stiamo di-

scutendo la tariffa generale sulla quale poi si devono fissare le varie tariffe convenzionali con i vari Stati con i quali stiamo trattando.

In questo momento, fra i trattati più difficili che devono concludersi, vi è il Trattato convenzionale con la Spagna: alla Spagna possiamo concedere ben poca cosa appunto, perchè poca cosa la Spagna può concedere a noi; il diminuire il prezzo del tonno è uno spuntare in mano al ministro l'unica arma che ha a sua disposizione. Perciò sono contrario alla diminuzione che è stata fatta sopra il dazio del tonno in iscatola.

PRESIDENTE. Quindi, ella, onorevole Mazzini, propone sia ripristinato il dazio risultante dalla tariffa generale?

BUOZZI. Ma c'è un decreto del Governo che ha abolito questo dazio.

TOSTI DI VALMINUTA. Non importa.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzini ella si riferisce al tonno...?

MAZZINI. Mi riferisco alle varie sottovoci sul tonno che ci sono, alla lettera *b*.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, quale è il suo parere?

ROSSI TEOFILLO, *ministro dell'industria e commercio*. Il Governo con un suo recente decreto ha disposto l'esenzione del tonno in iscatola. Ma le osservazioni fatte dall'onorevole Mazzini hanno certamente grande importanza: quindi il Governo, in questa questione, si rimette alla Camera.

GARIBOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBOTTI. Credo che un provvedimento, come quello che ha adottato il Governo, debba raccogliere il suffragio della intera Camera.

Esso armonizza con le dichiarazioni fatte ultimamente dall'onorevole De Stefani, e dallo stesso presidente del Consiglio. Ogni giorno viene giustamente rilevato come il costo della vita rincara sempre più, invece di diminuire. Salmone e tonno sono generi alimentari di consumo popolare, ancora troppo elevati di prezzo.

Il mio gruppo, caso strano, darà favorevole approvazione alle proposte del Governo, che in questa circostanza tutelano l'interesse dei consumatori, augurando però che il beneficio delle esenzioni e delle riduzioni non venga goduto da negozianti ed intermediari, ma giovi ai consumatori.

Trattasi di provvedimento governativo concordato con la Commissione per la revisione delle tariffe doganali, e quindi sufficientemente studiato ed equilibrato. Esso per il tonno non sopprime il dazio, ma lo

porta ad una entità sopportabile dai consumatori.

Quindi, contrariamente alle proposte fatte testè dall'onorevole Mazzini, io, a nome del mio gruppo, dichiaro che i nostri voti sono tutti per la proposta del Governo. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosti di Valminuta.

TOSTI DI VALMINUTA. Ho chiesto di parlare per appoggiare la proposta dall'onorevole Mazzini. È vero che vi è un decreto per la diminuzione dei dazi di protezione di alcune derrate; ma io credo che non sia indispensabile variare in conseguenza le tariffe. Nella tariffa doganale che stiamo per approvare non sarà male, per esempio, che anche ai fini dei futuri negoziati il tonno sia messo a quel grado di giusta protezione necessaria...

BOMBACCI. Milionario di tonnare!

TOSTI DI VALMINUTA. Lei, di tonnare non se ne intende, onorevole Bombacci!

BOMBACCI. Dico che siete diventati milionari con le tonnare!

TOSTI DI VALMINUTA. Se parla per me, le rispondo che son dispostissimo a far parte con lei delle mie sconfinite tonnare, che sfortunatamente non esistono che nella sua fantasia! (*ilarità*).

Occorre, ripeto, una giusta protezione non solo in relazione alle prossime contrattazioni, come molto opportunamente ha fatto notare l'onorevole Mazzini, ma anche perchè tale industria si è dibattuta e si dibatte in grave crisi, per la forte concorrenza estera.

Mi giunge notizia che quest'anno la pesca del tonno in Sicilia ed in Sardegna, ove son la quasi totalità delle tonnare, non sia stata davvero, brillante...

MATTEOTTI. Ragione di più per lasciare andare!

MAZZOLANI. Notizie premature!

TOSTI DI VALMINUTA. Non sono premature. Come ella sa, onorevole Mazzolani, tale pesca si inizia verso la prima decade di maggio. Mi associo alla proposta dell'onorevole Mazzini, perchè sia mantenuto il dazio sul tonno stabilito dalla tariffa Alessio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buozzi.

BUOZZI. Ho chiesto di parlare soprattutto per dare un chiarimento alla Camera e per dire che sono vivamente sorpreso della dichiarazione dell'onorevole ministro dell'industria.

Faccio osservare alla Camera che il Governo ha emanato un decreto col quale ri-

duce definitivamente questo dazio. Se lo avesse sospeso per tempo indeterminato, comprenderei la richiesta di far permanere in tariffa la voce del dazio sul tonno. Ma poichè il Governo lo ha ridotto in modo definitivo, non vedo per quale ragione debba rimanere invariato in tariffa. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. La questione non è esatta in fatto. Essa è diversa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Mi permetto di ricordare i precedenti della questione. Le Commissioni non avevano toccato i dazi relativi al tonno, tenendo presente che la voce può avere importanza per prossimi negoziati.

Senonchè, quasi al termine dei suoi lavori, la Sottocommissione fu informata della deliberazione del Consiglio dei ministri, intesa a ridurre il dazio sul tonno, da 35 coefficiente 0.5 a 20 senza coefficiente. Fu chiesto se il Governo avesse voluto introdurre una sospensione per tempo indeterminato o determinato; e fu risposto che si trattava non di una sospensione, ma di una riduzione permanente del dazio di tariffa.

Personalmente io dubito che la legge dei pieni poteri dia facoltà al Governo di modificare la tariffa doganale, la quale ha carattere più economico che fiscale.

Ma una volta che la deliberazione del Governo era stata presa, e pubblicata, la Sottocommissione la introdusse nella tariffa doganale.

Mi permetto di far considerare all'onorevole Mazzini che, allo stato delle cose, il ripristino del dazio nella tariffa sarebbe perfettamente inutile agli scopi dei negoziati, in quanto già questo margine, che è stato pubblicamente abbandonato, non può essere, con efficacia apprezzabile, fatto valere ai fini delle negoziazioni. Prego quindi l'onorevole Mazzini di non insistere nel suo emendamento.

BENNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENNI. Sono stato dissenziente dai colleghi della Commissione nel senso di introdurre nella tariffa doganale la riduzione del dazio del tonno, perchè credo, e intendo di essere nel giusto, che una cosa è un decreto che riduce un dazio, e quando lo riduce si capisce debba essere per tempo indeterminato, ed altra cosa è la tariffa doganale. Questa è indipendente e, se anche nelle prossime negoziazioni colla Spagna non valesse il prezzo del

dazio ridotto, perchè la Spagna saprebbe che dovrebbe cedere, può darsi che il Trattato colla Spagna duri poco o molto, mentre la tariffa doganale durerà molto di più. Ecco perchè mi sono opposto e in questo senso accetterei la proposta dell'onorevole Mazzini.

MAURO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO FRANCESCO. Poichè i colleghi della Commissione hanno espresso il loro parere, devo dire che il mio pensiero è che si debba introdurre nella tariffa doganale il dazio di lire oro 20 per il tonno. Mi meraviglio che l'onorevole Mazzini abbia avanzato il suo emendamento per il tonno, che si vede interessa specialmente altri colleghi, mentre per altre voci, modificate già con decreto, è stato accettato il principio di introdurle nella tariffa doganale, come per il baccalà, lo stoccafisso, i buoi ed altre voci. Quindi non capisco il trattamento assai discutibile per alcune voci e non per altre.

Mi sembrerebbe inoltre che ripristinare nella tariffa un dazio più alto, per un genere di consumo come il tonno, darebbe un'impressione assai poco simpatica, e cioè che nella Camera vi sono correnti più protezioniste dello stesso Governo, ed anche perchè, per ragioni di analogia, non si comprende la diversità di trattamento fatta ad altre voci.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzini, insiste nel suo emendamento? Se lo ritira, ha facoltà di parlare.

MAZZINI. Lo ritiro e per la ragione principale che è stata esposta dall'onorevole Giuffrida. Un'arma che il ministro dell'industria aveva per trattare è stata spuntata, ed io l'ho rilevato per richiamare anche la Camera ad osservare la gravità della deliberazione che si sta per prendere. Non dirò, come l'onorevole Mauro, delle ragioni d'indole generale che riaprirebbero la discussione generale. Se mi sono fermato sul tonno è perchè si tratta di una questione che interessa nei rapporti colla Spagna. Oggi che diamo il tonno a qualche centesimo di meno, compromettiamo tutto un trattato che per il tonno si poteva fare. Molto leggermente si fanno queste discussioni (*Interruzioni all'estrema sinistra — Commenti*).

Voi non mi potete accusare di avervi mai disturbato nei vostri lunghi discorsi. Se quello che vi dico oggi non vi fa comodo, mi rivolgo alla vostra cortesia, perchè mi stiate egualmente ad ascoltare.

È facile dire in piazza: per merito nostro si avrà il tonno a un dato prezzo. Le conse-

guenze di queste dichiarazioni che potrete andare a fare si vedranno nelle officine e in altre industrie. Ripeto che il mio emendamento, che avevo presentato per il ritorno alla tariffa non era per creare uno stato di fatto che effettivamente mi sembra strano, ma dichiaro che quando chiedete la diminuzione, dovete pensare alla responsabilità che assumete, perchè diminuite la forza di quell'arma con cui si deve trattare.

Voci all'estrema sinistra. È stato il Governo! (*Commenti — Interruzioni*).

PRESIDENTE. Allora proseguiamo dall'ultima parte della voce 34-b, n. 2:

β) sardine e acciughe, quintale L. 65, coefficiente 0.5;

γ) altri, quintale L. 25, coefficiente 0.2;

3. in altri recipienti:

α) tonno, quintale L. 15;

β) sardine e acciughe, quintale

L. 40, coefficiente 0.5;

γ) altri, quintale L. 25, coefficiente 0.2.

35. Crostacei, testacei e molluschi, mangerecci:

a) freschi, esenti;

b) cotti o altrimenti preparati:

1. aragoste in scatole, quintale L. 100;

2. altri, quintale L. 80.

36. Caviale e altre uova di pesce preparate, quintale L. 80.

CATEGORIA V. — *Coloniali e loro succedanei; zuccheri e prodotti zuccherati.*

37. Caffè:

a) in grani e in pellicole, quintale L. 150;

b) tostato, anche macinato, quintale L. 207.

38. Cicoria ed ogni altra sostanza da sostituirsi al caffè:

a) disseccate, esenti;

b) tostate, anche macinate, quintale L. 15.

39. Zucchero:

a) di prima classe, quintale L. 9, coefficiente 1;

b) di seconda classe, quintale L. 6, coefficiente 1.

Appartengono alla prima classe gli zuccheri con rendimento in raffinato superiore a 94 per cento.

Il rendimento si ottiene deducendo dalla percentuale in saccarosio la percentuale di cerei solubili moltiplicata per 5.

Appartengono pure alla prima classe gli zuccheri mescolati a sostanze atte ad abbassarne il rendimento.

Sullo zucchero si riscuote, oltre il dazio, la soprata di fabbricazione in misura eguale alla tassa e alla soprata interne di fabbricazione.

L'onorevole Matteotti aveva presentato al n. 39 della tariffa « zuccheri » un emendamento per ridurre il dazio sullo zucchero di prima classe da 18 a 9 lire, e quello sullo zucchero di seconda classe da 12 a 6. È stato accettato.

Aveva poi presentato una proposta per cui il coefficiente 1 doveva essere eliminato in un periodo di quattro anni dalla approvazione per legge della presente tariffa.

Sicché la prima parte del suo emendamento è stata assorbita. La seconda parte è rimasta.

L'onorevole Matteotti ha facoltà di parlare.

MATTEOTTI. Se la riduzione del dazio sullo zucchero si limitasse al passaggio da 18 con coefficiente 0,2, a 9 con coefficiente 1, sarebbe di portata lieve. Si tratterebbe di sole lire 3, o poco più.

Io sono lieto dell'accettazione della Commissione del dazio 9 coefficiente 1, anche perchè idealmente permette di ridurre il dazio a sole lire 9, sopprimendo, quando che sia, il coefficiente. Ma non basta « idealmente »; bisognerebbe piuttosto arrivare a una pratica risoluzione.

Si è detto che l'industria dello zucchero doveva essere protetta fino a quando arrivasse a sostenere la concorrenza estera.

Abbiamo avuto così un primo periodo in cui si dovevano fare gli impianti e gli impianti dovevano essere ammortizzati. Questo è stato già fatto, se, come abbiamo esposto, gli zuccherifici hanno raggiunto in media degli utili del 24 per cento. Anche dalla parte agraria abbiamo avuto dei grandi progressi, in quanto non è più vero che occorrono 10 o 11 quintali di barbabietole per fare un quintale di zucchero. Se l'agricoltura italiana fosse rimasta a questo stato dovremmo dire che la protezione iniziale avrebbe fallito al suo scopo, in quanto la bieticoltura non avrebbe saputo svilupparsi. La verità è invece che essa ha molto migliorato, e in alcune zone il titolo è tanto migliorato da arrivare alla pari, come certi territori della Germania e della Ceco Slovacchia. Se un maggiore e più largo progresso non è stato ancora realizzato, ciò è perchè si è lasciato, per molto tempo,

indistinto il titolo nella produzione delle bietole e i contratti di acquisto sono stati fatti solamente per quantità di barbabietole e non anche secondo il titolo zuccherino; così che si è mantenuta e ugualmente ricompensata la coltivazione della bietola anche in zone che non realizzarono i progressi necessari.

D'altra parte oggi abbiamo una quantità di elementi di riduzione del costo di produzione: il carbone che era a 700 lire, quando si è fatta questa tariffa, è diminuito fin sotto 200 lire, e speriamo che vi ritorni colla risoluzione della questione della Ruhr; la mano d'opera, sia per l'agricoltura che per l'industria, è stata ridotta dal 15 al 25 per cento.

La necessità della protezione è dunque in ogni caso di molto diminuita. Si tratta piuttosto ormai di vedere in quanto tempo può essere smobilitata definitivamente.

Non facciamo proposta per una esenzione totale, per non essere accusati di un massimalismo inutile. Facciamo una proposta molto equa e mite, che mantiene una protezione minima di 36 lire carta dopo un periodo di quattro anni; manteniamo cioè la tariffa di 9 con coefficiente di 1, accettata ormai dalla Commissione e dal Governo, e proponiamo ulteriormente che in quattro anni il coefficiente sia ridotto a zero.

In questo periodo di tempo l'industria e l'agricoltura avranno tempo per i necessari miglioramenti e adattamenti, così che non si possa opporre una perdita o uno squilibrio improvviso e grave.

Proposta più remissiva difficilmente potrebbe essere fatta. Così, senza danneggiare la produzione, cerchiamo di assicurare la utilità di un progressivo consumo nazionale diretto e indiretto per successive produzioni.

La congiuntura è anche favorevole a tale smobilitazione, poichè oggi i prezzi esteri sono molto alti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta questo emendamento?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Il Governo ha già accettato una parte della proposta dell'onorevole Matteotti, riducendo la protezione concessa all'industria dello zucchero; ma non può assumere l'impegno di abolire del tutto il coefficiente entro il periodo di quattro anni. Auguriamoci che sia possibile fare questa diminuzione, ma perchè dovremmo impegnarci a farlo fin da oggi? Propongo che si mantenga il dazio proposto di lire 9 col coefficiente 1, augurandomi che si possa venire

alla riduzione di detto coefficiente anche prima dei 4 anni.

MATTEOTTI. Per l'azoto si è fatto.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento?

BARANZINI, *relatore*. L'onorevole Matteotti dimentica che oggi non produciamo il fabbisogno totale dello zucchero; noi ne produciamo circa 2 milioni, mentre il fabbisogno totale è di circa 3 milioni di quintali. È da augurarsi che l'industria zuccheriera abbia ad aumentare la produzione per essere meno tributari dell'estero. Si è detto che non dobbiamo preoccuparci del prezzo odierno; ma come si può garantire che tra 4 anni il cambio sia tanto alto che non possiamo avere lo zucchero a più buon mercato? Per questo non possiamo essere d'accordo con l'emendamento dell'onorevole Matteotti.

PRESIDENTE. Onorevole Matteotti, mantiene il suo emendamento?

MATTEOTTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Matteotti non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Non essendovi altre osservazioni, resta approvata la voce 39 nelle cifre indicate.

40. Glucosio:

Seguono il trattamento del glucosio anche il maltosio e i siroppi di maltosio.

a) liquido, quintale L. 30, coefficiente 0.5;

b) solido, quintale L. 40, coefficiente 0.5

Sul glucosio, tanto liquido, quanto solido sul maltosio e sui siroppi di maltosio che nel consumo possano servire agli usi del glucosio e che contengano più di 20 per cento in peso di sostanze zuccherine, calcolate come glucosio oltre il dazio, si riscuote la soprattassa di fabbricazione in misura eguale alla rispettiva tassa interna di fabbricazione.

Su questa voce ha presentato un ordine del giorno così concepito l'onorevole Matteotti: « La Camera invita il Governo, in seguito alla riduzione del dazio dello zucchero, a ridurre corrispondentemente il dazio sui prodotti zuccherati e del miele ».

L'onorevole Matteotti ha facoltà di svolgerlo.

MATTEOTTI. Avendo il Governo e la Commissione accettato la mia proposta per la riduzione del dazio dello zucchero da 18 a 9, mi sembra necessario porre in armonia anche tutti i dazi dei successivi prodotti zuc-

cherati, in cui lo zucchero abbia una parte più o meno grande. Questa riduzione avrebbe dovuto esser già fatta.

Probabilmente, nella ristrettezza del tempo, la Commissione non ha potuto farla, perchè bisognerebbe vagliare le esatte proporzioni dello zucchero in ciascun prodotto. Ma per ciò il mio ordine del giorno tende ora ad uno scopo, che potrebbe esser detto di sospensiva; sospendere cioè l'approvazione dei prodotti con zucchero per proporzionarne le riduzioni. Questo potrebbe esser fatto in un determinato tempo. Certo approvare oggi, così come sono, le tariffe ci porterebbe ad avere ridotto il dazio sul prodotto base e ad avere invece aumentato in proporzione inversa il dazio di prodotti derivati, cosa che certamente non è nell'intenzione della Commissione, nè del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Io potrei accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Matteotti sotto forma di raccomandazione di studiare la questione, perchè non credo che la diminuzione fatta sullo zucchero abbia efficienza sugli altri prodotti.

MATTEOTTI. Sul glucosio, per esempio.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Il glucosio è tutt'altra cosa: sono prodotti secondari. Ripeto che posso accettare la sua proposta come raccomandazione di studiare la cosa, ma non altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Vorrei aggiungere qualche rilievo a quanto ha detto l'onorevole ministro.

A parte il fatto che l'incidenza è variabile e generalmente non grande, e che non sarebbe il caso di sospendere una intera categoria di voci, l'ordine del giorno dell'onorevole Matteotti non si può accettare per un altro riflesso. L'onorevole Matteotti invita il Governo a modificare la tariffa, mentre questa è approvata per atto legislativo. Anche per ciò penso che la proposta dell'onorevole Matteotti possa essere accolta soltanto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Matteotti, ella accetta?

MATTEOTTI. Accetto che la mia proposta sia accolta, non tanto a titolo solo di raccomandazione, ma come un impegno del Governo a studiare la questione in tutta la sua importanza reale.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Sì, a studiare.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, questa voce resta così approvata.

Passiamo al 41.

41. Melazzo, quintale lire 8, coefficiente 0.3.

Il melazzo con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a 63 segue il trattamento dello zucchero di seconda classe.

Il melazzo di canna, destinato alla fabbricazione di surrogati del caffè, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme da stabilire dal ministro delle finanze.

42. Miele:

a) naturale, puro, quintale lire 20, coefficiente 0.5;

b) altro, quintale lire 100.

43. Frutti e scorze di frutti, canditi, quintale lire 80.

Sui frutti e sulle scorze di frutti, canditi, si riscuote, oltre il dazio, la sopratazza di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 80 per ogni quintale di canditi alla portoghese, alla parigina e di quelli con l'ultima cottura, e di kg. 60 per ogni quintale di altri canditi.

44. Marmellate, gelatine e altre conserve di frutti, quintale lire 60.

Sulle marmellate, sulle gelatine e sulle altre conserve di frutti si riscuote, oltre il dazio, la sopratazza di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto.

45. Caramelle, confetti, pastiglie e altri lavori di zucchero, quintale lire 80.

Sulle caramelle, sui confetti, sulle pastiglie e sugli altri lavori di zucchero si riscuote, oltre il dazio, la sopratazza di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 80 per ogni quintale di prodotto.

46. Torroni, mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero o miele, quintale L. 60.

Sui torroni, sui mandorlati e sui prodotti di pasticceria con zucchero o miele si riscuote, oltre il dazio, la sopratazza di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto.

47. Biscotti:

a) senza zucchero, quintale L. 60, coefficiente 0.5;

b) con zucchero:}

1. in misura non superiore a 18 per cento, quintale L. 65, coefficiente 0.5.

Sui biscotti contenenti zucchero fino a 18 per cento si riscuote, oltre il dazio, la so-

pratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto.

2. in misura superiore a 18 per cento, quintale, L. 70, coefficiente 0.5.

Sui biscotti contenenti più di 18 per cento di zucchero si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 35 per ogni quintale di prodotto.

48. Prodotti a base di zuccheri, non nominati, quintale L. 150.

I prodotti a base di zuccheri, non nominati, contenenti zuccheri o nella fabbricazione dei quali siano stati consumati zuccheri, in misura superiore a 50 per cento, seguono il trattamento stabilito per la voce « Caramelle, confetti, pastiglie e altri lavori di zucchero ».

49. Amidi, farine e fecole, aromatizzati, coloriti, dolcificati, destrinizzati o altrimenti preparati, o anche semplicemente confezionati in piccoli recipienti o involucri di qualsiasi specie, per uso alimentare, quintale L. 80, coefficiente 0.3.

50. Cacao:

a) in grani, quintali L. 30.

Seguono il trattamento del cacao in grani anche le bucce e pellicole di cacao; quelle destinate all'estrazione della teobromina sono ammesse in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal ministro delle finanze.

b) infranto, macinato o in pasta, quintale L. 80, coefficiente 0.5.

51. Cioccolata, quintale L. 60, coefficiente 1.

Sulla cioccolata si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 60 per ogni quintale di prodotto.

52. Cannella, quintale L. 250.

53. Chiodi e steli, di garofani, quintale L. 250.

54. Pepe nero e bianco, e pepe garofanato, quintale L. 220.

55. Peperoni rossi:

a) secchi, quintale L. 220.

b) macinati, quintale L. 250.

56. Zenzero in radica fresca o secca, oppure in polvere, anche mista a pimento, quintale L. 220.

57. Tè e mate, quintale L. 400.

58. Vainiglia, quintale L. 450.

59. Zafferano:

a) in filo, chilogramma L. 20;

b) in polvere, chilogramma L. 25.

60. Noci moscate:

a) col guscio, quintale L. 180.

b) senza guscio, e macis, quintale L. 300.

61. Amomi e cardamomi, quintale L. 150.

62. Senapa:

a) in farina non condizionata in scatole o in barattoli, quintale L. 12, coefficiente 1.

b) in farina condizionata in scatole o in barattoli, oppure liquida o in composta, quintale L. 20, coefficiente 1.

63. Spezie non nominate, quintale L. 30.

CATEGORIA VI.

Cereali, legumi, tuberi e loro derivati alimentari.

64. Frumento, quintale L. 7.50.

Su questa voce è stato presentato un emendamento dagli onorevoli Bosi, Matteotti ed altri, perchè sia soppresso il dazio di L. 7.50 al quintale sul frumento.

L'onorevole Bosi non è presente, ma è presente l'onorevole Matteotti.

Onorevole Matteotti, mantiene ella il suo emendamento?

MATTEOTTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgerlo.

MATTEOTTI. La questione non può essere certo qui argomento di una nuova trattazione completa. Ne abbiamo disputato lungamente già durante la discussione generale. Ci sembra piuttosto venuto il momento di una conclusione definitiva, non più per mantenere soltanto una sospensione che potrebbe essere di breve durata, ma per abolire definitivamente la voce del dazio sul grano, sia perchè esso è un alimento di consumo popolare e rappresenta una parte notevole di costo nella vita degli operai, degli impiegati e di tutti coloro in genere che hanno un reddito fisso; sia, dal punto di vista agricolo, perchè nessuno potrebbe più consentire nel concetto di una granicoltura più estensiva, ma tutti concordano nel sollecitare piuttosto una maggiore intensità della produzione, alla quale non contribuisce affatto la protezione doganale.

Per questi due ordini di ragioni, che sono già stati sviluppati ampiamente in Commissione e in sede di discussione generale, noi raccomandiamo vivamente il nostro emendamento alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria e commercio.

ROSSI TEOFILLO, *ministro dell'industria e commercio.* Non credo che sia più il caso di entrare in discussione su questo argomento, dopo tutto quello che se ne è

già detto. Il Governo mantiene le conclusioni già prese a questo proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Per le ragioni, già ampiamente svolte durante la discussione generale, sono contrario allo emendamento proposto dall'onorevole Matteotti.

PRESIDENTE. Onorevole Matteotti, mantiene il suo emendamento?

MATTEOTTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Matteotti, perchè sia abolito il dazio di entrata sul frumento.

(Non è approvato).

Non essendovi altre osservazioni, la voce della tariffa si intende approvata.

65. Segala, quintale L. 4.50.

66. Orzo:

a) tallito (malto), quintale L. 8, coefficiente 0.5.

Sulla voce 66-a ha chiesto di parlare l'onorevole Corradini. Ne ha facoltà!

CORRADINI. Io non domando che si modifichi questa voce, ma vorrei soltanto che la Commissione chiarisse una specie di contraddizione che vi è nella relazione fra quello che è stabilito a questa voce 66, relativa all'orzo tallito, e quello che stabilisce al n. 105 relativo alla birra. In sostanza mentre nella relazione relativa al malto si sostiene come necessaria, come assolutamente imprescindibile, una protezione per questa industria del malto nascente in Italia, quando viceversa si ragiona intorno al dazio imposto per la birra, gli argomenti pare che siano in perfetta contraddizione coi precedenti, relativi appunto alla voce malto.

Tutto questo può non avere importanza nei rapporti di questa voce, ma può avere importanza per il carattere della tariffa e potrebbe offrire argomento veramente grave in tema di negoziazione.

Non ho bisogno di entrare in particolari, perchè la questione è ampiamente dibattuta nel documento parlamentare. Gradirei però che, ad impedire la possibilità di interpretazioni dannose all'industria dell'orzo tallito, nascente in Italia, fosse chiarita, risolta questa specie di antitesi che è nella relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Debbo pregare l'onorevole Corradini

di considerare quello che è stato scritto a pagina 12 della introduzione generale alle relazioni. Dato il metodo del nostro lavoro, si è dovuto lasciare a ciascun relatore libertà di esame, di giudizio e di apprezzamento: non vi è stata possibilità pratica di un completo coordinamento di tutta la relazione, ma solo si è avuto cura di coordinare le conclusioni di carattere generale.

Circa poi il punto speciale toccato dall'onorevole Corradini, a me pare evidente che, nel valutare il margine di protezione portato dalla voce 66 a, orzo tallito, debba procedersi per differenza, fra la cifra del dazio di questa voce e la cifra del dazio sull'orzo ragguagliando la quantità dell'orzo non tallito, alla quantità corrispondente di malto. In altri termini: se per produrre un quintale di malto occorrono 150 chili di orzo, deve essere dedotto il dazio sui centocinquanta chili di orzo non tallito.

PRESIDENTE. Continuiamo con la voce 66:

b) altro, quintale L. 4.

67. Granturco:

a) bianco, quintale L. 7.50;

b) altro, quintale L. 1.15.

68. Riso:

a) con lolla, quintale L. 3;

b) semigreggio, quintale L. 4.50.

c) lavorato, quintale L. 6.50.

Il mezzo riso e il risino destinati alla fabbricazione dell'amido sono ammessi al dazio di lire 2.50 il quintale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal ministro delle finanze.

L'onorevole Garibotti ha presentato un emendamento, col quale propone che venga ulteriormente ridotto il dazio della voce voce 68, a, b, c, rispettivamente a lire oro 0.50, 1.50 e 3 senza coefficiente di maggiorazione.

L'onorevole Garibotti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GARIBOTTI. L'onorevole ministro delle finanze, ha già saggiamente disposto, con provvedimento precedente a questa discussione, la riduzione del dazio originale sul riso greggio, semigreggio, lavorato e sulla farina di riso.

Io sono stato però indotto, insieme ai miei compagni a presentare una ulteriore riduzione per il fatto che attualmente si esporta una quantità notevolissima di riso. Il semigreggio credo che nel passato anno 1922 sia stato esportato per ben 22 o 23 mila

quintali, e il lavorato ha superato più di 80 mila quintali.

Ora noi abbiamo la prova che non vi è nessuna ragione di mantenere un dazio discretamente elevato per difendere la produzione nazionale, quando essa deve necessariamente cercare dei mercati fuori dei nostri confini.

Data l'attuale protezione doganale, si è sviluppata enormemente la speculazione intorno a questo prodotto. Ora io credo che, per quanto il ministro delle finanze abbia provveduto alla riduzione del dazio, questa non basti e convenga portare una ulteriore diminuzione anche per tale fatto che favorendo l'importazione, che non si effettua ora, rendiamo possibile una riduzione del prezzo ed un maggior consumo di riso. Esistono invocazioni di Enti pubblici corrispondenti alla presente nostra richiesta.

Consumandosi per convenienza di prezzo maggior quantità di riso, avremo minor consumo di frumento, perchè ove si consuma oggi più pane e più pasta, questo avviene perchè non si può più acquistare il riso a basso prezzo come avveniva prima.

Nel settentrione notiamo che il maggiore consumo del pane e della pasta deriva anche dalla notevole disparità di prezzo in confronto del riso. Pane e pasta costano molto meno del riso, sono più nutrienti e quindi doppiamente economici per le famiglie povere e del ceto medio. Ma più consumiamo pane e pasta e più veniamo aggravando la nostra situazione economica, essendo ancora grandi importatori di frumento dall'estero. Tali importazioni contribuiscono assai a mantenere l'elevatezza dei cambi e la critica situazione della nostra moneta.

Abbiamo dunque un grande interesse a non proteggere il riso con dazi doganali che influiscono sinistramente sulla elevatezza del suo prezzo sul nostro mercato. Dobbiamo far sì che la porta aperta possa influire beneficamente sul ribasso dei prezzi per le varie qualità di riso e conseguente maggior consumo, elemento efficacissimo per rendere probabile una notevole diminuzione nelle importazioni di frumento.

D'altra parte conviene anche riflettere al reale costo di produzione del riso ed ai guadagni elevatissimi dei produttori. Io non voglio a quest'ora costringere la Camera ad ascoltare la lettura di qualche pubblicazione su questo argomento. Negli atti della Commissione d'inchiesta per le spese di guerra troviamo interessante materiale a proposito dai metodi seguiti da produttori

e pilatori per gravare la mano sui consumatori. Vedo qui vicino il collega onorevole Mazzolani che potrebbe dare schiarimenti in proposito. Gli elementi costituenti il costo di produzione e lavorazione del riso sono tali da consigliare forti ribassi nei prezzi di vendita.

MAZZOLANI. Specialmente ora che sono ribassati i prezzi della mano d'opera.

GARIBOTTI. Insisto perchè il provvedimento preso dal ministro delle finanze, d'accordo col Governo, che riduce notevolmente il dazio, venga ulteriormente modificato, riducendo il dazio per il risone a 50 centesimi al quintale, per il riso greggio a lire 1,50 e per quello lavorato e farina a lire 3.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'industria ed il commercio.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Anche in questo caso si tratta di una questione che va studiata ponderatamente, non parendo possibile improvvisare una soluzione in questo momento, per quanto riconosca che l'onorevole Garibotti ha detto delle cose molto serie e sensate.

È una questione che bisogna studiare, tenendo conto degli interessi dei consumatori, da una parte, e degli interessi dell'enorme numero delle persone che vivono della cultura e dell'industria del riso.

Quindi faccio la proposta di mantenere il dazio, quale è stato concordato tra Commissione e Governo, lasciando al Governo di studiare quelle ulteriori riduzioni di dazio che in prosieguo di tempo si rendessero necessarie e tenendo il debito conto degli interessi della produzione e del consumo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore Baranzini.

BARANZINI, *relatore*. I medesimi argomenti portati oggi alla Camera dall'onorevole Garibotti, io li esposi dinanzi alla Commissione per una eventuale nuova riduzione. Infatti oggi malgrado la riduzione non c'è importazione di riso e d'altra parte il riso aumenta ogni giorno più di prezzo, tanto da poter anche compromettere l'alimentazione. Se non che le parole del ministro dette oggi, ed altra volta ripetute, mi hanno persuaso di accettare momentaneamente la proposta concordata, facendo mia la raccomandazione dell'onorevole Garibotti, perchè se il prodotto dovesse aumentare di prezzo, rendendo impossibile le importazioni, si abbiano con un decreto del ministro le necessarie sanzioni.

PRESIDENTE. Ella onorevole Garibotti mantiene il suo ordine del giorno?

GARIBOTTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Garibotti il quale propone che: a) il dazio del riso con lolla sia di lire 0.50, senza coefficiente di maggiorazione; b) il riso semigreggio al quintale lire 1.50 e c) il riso lavorato al quintale lire 3.

Coloro i quali approvano questo emendamento non accettano nè dal Governo nè dalla Commissione, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto in votazione il testo concordato tra la Commissione e il Governo:

68. Riso:

- a) con lolla, quintale L. 3;
- b) semigreggio, quintale L. 4.50;
- c) lavorato, quintale, L. 6.50.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

S'intende anche approvata la seguente nota:

Il mezzo riso e il risino destinati alla fabbricazione dell'amido sono ammessi al dazio di lire 2.50 il quintale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal ministro delle finanze.

69. Granaglie non nominate, quintale L. 1.15.

70. Farine:

- a) di frumento, quintale L. 11.50;
- b) di riso, quintale L. 6.50;
- c) di segala, quintale L. 6.50;
- d) di avena e di orzo, quintale L. 6;
- e) di granturco bianco, quintale L. 11.50;
- f) di altre granaglie, quintale L. 3.15.

Alla voce n. 70 l'onorevole Garibotti propone un emendamento e cioè che alla farina di riso il dazio sia non di lire 11, come proponeva il Governo, nè di lire 6.50 come è stato concordato, ma di lire 3.

Vi è poi una proposta pregiudiziale dell'onorevole Matteotti, a firma pure dell'onorevole Garibotti, il quale fa una richiesta principale ed una subordinata. La principale è che la voce n. 70 sia soppressa e la richiesta subordinata è che il dazio sia ridotto a lire 3.

L'onorevole Garibotti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GARIBOTTI. Mi permetto di giustificare la mia richiesta.

Noi abbiamo chiesto la soppressione della voce 70, perchè troviamo indicate delle cifre di dazio che non corrispondono più alla realtà. Noi oggi, in fatto di frumento, siamo in regime di esenzione. L'esenzione deve estendersi logicamente anche alle farine... Domandiamo per lo meno degli schiarimenti al Governo ed alla Commissione.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Riduzione ad 1.50.

GARIBOTTI. Il ministro delle finanze ha già consentito una riduzione e sta bene. Ma la riduzione non corrisponde ancora a quello che tecnicamente è il rendimento di un quintale di frumento in farina da pane, o da paste. Evidentemente c'è un margine a favore dell'industria molitoria. Perchè?

Adesso siamo nel caso di avere completamente sospeso il dazio sul grano. Sospendiamo anche quello sulle farine.

Da che si parla anche della farina di riso, devo fare ancora questo rilievo alla Commissione ed al Governo. Noi abbiamo oggi la pasta, che è fatta di semolino e della migliore qualità, che al minuto si vende, lire 2.20, 2.40 al chilo, mentre abbiamo il riso migliore, che non si può comperare al minuto se non si paga 3 lire o 3.20.

Ora è possibile continuare in uno sbilancio di apprezzamento di questa natura? Non è giusto che il Governo non si preoccupi di questa situazione e rifletta come mai, quando dobbiamo importare quantità enormi di grano duro per produrre del semolino da fare paste, vendute a tali prezzi, possa consentirsi l'esportazione di una larga quantità di riso, che poi dobbiamo pagare a prezzi elevatissimi, tenuti tali per la concessa protezione doganale?

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta?

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Mantengo la deliberazione presa dalla Commissione d'accordo col Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente della Commissione ha facoltà di parlare.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. La voce 70, come l'onorevole Garibotti conosce bene, è in relazione con le voci 64, 65, 66 e 67. In regime normale esiste un rapporto fra dazio delle farine e dei cereali, ragguagliato alla resa normale delle farine tipiche, ed al dazio dei sottoprodotti, con un margine di protezione per la molitura.

Resta la questione del periodo attuale, del periodo di sospensione del dazio sui cereali. In dipendenza di questa sospensione

il Governo ha ridotto il dazio sulla farina — mi pare — a lire oro 1.50. Quindi in questa sede i dazi di tariffa non si possono eliminare, perchè sono una conseguenza logica dei dazi già votati per i cereali. Quello che si può fare è una raccomandazione al Governo perchè veda se il dazio sulle farine, stabilito in misura ridotta in conseguenza della sospensione sul dazio dei cereali, debba essere mantenuto, e mantenuto nella misura attuale.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Sotto forma di raccomandazione sono disposto ad accettarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Matteotti ha facoltà di parlare.

MATTEOTTI. Sono due le questioni, come appunto ha dichiarato anche l'onorevole relatore. Ma credo che potrebbero essere tutt'e due risolte immediatamente.

Una questione riguarda la tariffa generale vigente, per la quale non c'è che da fare il calcolo esatto, sulla base della resa derivante da un quintale di grano, traducendo un dazio corrispondente anche in sede di farine.

Ora invece avviene che le farine hanno tutte una quantità di dazio maggiore di quello che sia la proporzione di grano che è necessaria per ottenere un quintale di farina. Infatti il grano è a 7.50, la farina a 11.50, e non c'è correlazione.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Da un quintale di frumento quanta farina si ricava?

MATTEOTTI. Oltre 70 chilogrammi; ma dunque c'è un in più, che viene ad essere la protezione non del grano, ma della farina. (*Interruzioni al banco della Commissione*).

Secondo i casi, perchè bisogna distinguere. Ma lasciamo andare. (*ilarità*).

In ogni caso, egregi colleghi, il calcolo di quella che è la protezione alle farine, viene dall'esame della seconda questione. Se infatti la protezione della farina non ci fosse, perchè mai il dazio sul grano essendo a zero, la farina dovrebbe continuare ad avere un dazio di 1.50?

BARANZINI, *relatore*. Perchè da sette e cinquanta va a dieci.

MATTEOTTI. Scusi, collega Baranzini, la precisa questione è questa: essendo il dazio sul grano zero, se il dazio sulle farine dipende esclusivamente dalla quantità di grano che è nella farina, dovrebbe esserè zero anche il dazio sulla farina. (*Commenti — Interruzioni*).

Invece il dazio essendo 1.50, vuol dire che si mantiene sulle farine una protezione

ulteriore a quella sul grano, abbiamo cioè in atto una protezione dell'industria molitoria.

Quindi, il vanto dell'onorevole De Stefani, di essere un liberista, cade anche qui.

DE STEFANI, *ministro delle finanze*. Non lo sono; non ho mai detto questa sciocchezza!

MATTEOTTI. L'onorevole De Stefani ne ha dette parecchie altre... (*Proteste — Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Matteotti!...

MATTEOTTI. La riduzione apportata dall'onorevole De Stefani al dazio 11.50 sulle farine non era che la correzione di un evidente errore, poichè forse per dimenticanza era stato mantenuto un dazio che era vellevole solo in correlazione con il dazio sul grano a 7.50.

Dove invece si tratta di entrare nel vero merito della questione, è se si debba mantenere il dazio di 1.50 sulle farine decretato dall'onorevole De Stefani.

Or qui appunto noi affermiamo che il dazio a 1.50 non rappresenta un atto di liberismo, ma una evidente protezione dell'industria molitoria, che si vuol mantenere. Per conto nostro noi domandiamo che questa protezione non vi sia, per varie ragioni.

Anzitutto non comprendiamo per quali ragioni questa industria debba avere una speciale protezione. L'industria molitoria italiana non soffre di condizioni naturali di inferiorità di fronte a quella straniera, e quindi non c'è una ragione di proteggerla di fronte a quella dell'estero.

In secondo luogo, essa ha già una protezione naturale, che è quella costituita dalla difficoltà dell'importazione delle farine.

L'importazione delle farine è sempre più costosa di quella del grano, per i sacchi, per i trasporti, per la qualità dei trasporti, perchè trasportare delle farine, attraverso l'Atlantico, significa correre rischi e danneggiamenti che non si verificano per il grano...

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Se ne è importata tanta durante la guerra!

MATTEOTTI. Ma durante la guerra abbiamo mangiato anche della porcheria!... (*Commenti*).

FINZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vi sono navi speciali...

MATTEOTTI. Tutto quello che vuole... Ma appunto, per avere una nave speciale, bisogna subire un aumento nella spesa di nolo, il che costituisce precisamente una

protezione delle farine in confronto del frumento, poichè le farine, in confronto del grano, subiscono un maggior costo di trasporto. Non c'è quindi alcuna ragione di aggiungere a questa protezione anche la protezione del dazio in favore della industria molitoria.

Perciò, la nostra proposta è duplice: in linea attuale e pratica, dato che è sospeso il dazio sul grano, che si sospendano tutti i dazi sulle farine; in linea generale di tariffa, di fronte a un dazio sul grano di 7.50 mettere un dazio sulla farina di lire 10, e analogamente per le altre farine dell'articolo e per il semolino, in modo che non vi sia una speciale protezione per questi prodotti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Mi pare che l'onorevole Matteotti abbia abbandonato la prima parte della sua proposta, concernente il rapporto normale fra il dazio delle farine e il dazio dei relativi cereali, o almeno, se non l'ha abbandonata, non vi ha insistito troppo. Egli ha invece insistito sulla questione attuale; e cioè sul rapporto fra la sospensione del dazio sui cereali e il dazio sulle farine di 1.50.

Ora, l'industria molitoria in Italia, in rapporto alla condizione esistente all'estero, ha una certa differenza di costi...

Voci all'estrema sinistra. Per che cosa?

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Basterebbe il macchinario... E poi, l'energia, le tele e così via dicendo, di modo che il rapporto tradizionale di lire 1.50 non si può ritenere, a mio modo di vedere, esagerato... (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Io parlo per rispondere all'onorevole Matteotti. Se però preferite che non gli risponda, vi accontento subito.

Dunque, dicevo che il rapporto di lire 1.50 non si può ritenere eccessivo in via normale. È, del resto, un rapporto tradizionale per le nostre tariffe.

Per ciò che riguarda il problema attuale, l'onorevole Baranzini, nella sua relazione, ha messo in evidenza che la differenza fra il prezzo delle farine e il prezzo del frumento è, in Italia, superiore che in altri mercati.

Ora - senza indugiarmi ad esporre le condizioni tecniche di trasporto, di tipo e d'imballaggio che ostacolano l'importazione delle farine - osservo che nel momento attuale, siccome il mercato capace di espor-

tare farina è quello americano degli Stati Uniti (cioè un paese di alta valuta e quindi di alto costo di mano d'opera) può essere studiato se non convenga sospendere completamente il dazio sulle farine, anche nella misura di lire 1.50. Ma ripeto, ciò in via di sospensione del dazio, e non come modificazione della tariffa doganale.

PRESIDENTE. Onorevole Garibotti...

GARIBOTTI. Mi associo alle dichiarazioni del presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole BuoZZi.

BUOZZI. Era stato presentato un emendamento che chiedeva la soppressione del dazio sulle farine.

Secondo la dichiarazione del presidente della Commissione si chiederebbe al Governo di decretare la sospensione del dazio sulle farine, decretata in relazione con la sospensione del dazio sul grano. Io mi associo a questa proposta, ma vorrei che fosse qualche cosa più che una raccomandazione. Il presidente della Commissione ha detto le ragioni per le quali oggi come oggi, non c'è alcuna giustificazione perchè il dazio rimanga. È stato fatto accenno al carbone. Ora avviene questo: che per gran parte i molini vanno a forza idraulica, e quelli che non vanno a forza idraulica vanno a forza elettrica, il che è lo stesso.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Nei grandi molini no.

BALDESI. Ma i molini elettrici sono normalmente idraulici.

BUOZZI. Concordo perfettamente colla affermazione del presidente della Commissione, che l'unico mercato che oggi può offrire farine è il mercato nord americano. Ora, quando si rifletta ai salari del Nord America si ha ragione di persuadersi immediatamente della assoluta ingiustificazione di ogni protezione sulle farine.

Infatti i colleghi sanno che agli Stati Uniti d'America il salario giornaliero degli operai di tutte le industrie varia dai quattro, ai cinque, sei e più dollari al giorno. Quindi, se voi mettete in confronto questi salari con le 20 lire che si percepiscono in Italia, risulterà un margine larghissimo.

PRESIDENTE. Onorevole Garibotti, quale emendamento ella mantiene?

MATTEOTTI. Insistiamo solo sulla sospensione.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Garibotti ha proposto che il dazio sulle farine di riso sia ridotto da lire 6.50 a lire 3. Riti-

rato questo emendamento, e anche l'altro, ella, onorevole Garibotti può presentare un ordine del giorno con cui invita il Governo a sospendere in conseguenza della sospensione del dazio sul frumento...

GARIBOTTI. Lo formulo, e raccolgo le firme.

PRESIDENTE. Onorevole Garibotti non occorrono dieci firme per un ordine del giorno. Le dieci firme occorrono per un emendamento.

Per l'ordine del giorno basta anche una sola firma, e forse è anche di troppo. (*Si ride*).

L'onorevole Garibotti ha dunque rinunciato ai due emendamenti prima presentati per la soppressione del numero 70 e per la riduzione alla lettera *b*) del dazio sulle farine di riso, e propone, invece, il seguente ordine del giorno: « La Camera stabilisce di sospendere il dazio sulle farine di cui alla voce 70 fino a che durerà la sospensione del dazio sul grano ».

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Io vorrei pregare l'onorevole Garibotti di ritirare il suo ordine del giorno e voglia contentarsi di presentarlo al Governo che lo accetta, come raccomandazione.

Mi pare che durante la discussione sono stati messi in evidenza alcuni argomenti a favore ed altri argomenti contro la sospensione del dazio ridotto. Si tratta di materie gravi e complesse, nelle quali sarebbe estremamente pericoloso improvvisare decisioni. I problemi vanno posti, ma poi vanno attentamente maturati. Quindi vorrei pregare l'onorevole Garibotti di non insistere nel domandare la votazione sul suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Garibotti, mantiene ella il suo ordine del giorno?

GARIBOTTI. Lo converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Allora il n. 70 è approvato come l'ho già letto.

Passiamo al n. 71.

71. Semolino, quintale, L. 15.50.

L'onorevole Garibotti propone la sospensione dal n. 71 al 76. Insiste?

GARIBOTTI. La mia proposta valga come raccomandazione.

PRESIDENTE. Proseguiamo.

72. Paste di frumento, quintale L. 16.

73. Pane e biscotto di mare, quintale L. 16.

74. Legumi secchi, quintale L. 1.50, coefficiente 0.5.

75. Farine di legumi, quintale L. 3.50.

76. Patate, esenti.

CATEGORIA VII. — *Ortaggi e frutta.*

77. Ortaggi freschi, esenti.

78. Ortaggi secchi, preparati per minestre o per condimento, anche triturati o sminuzati, quintale L. 25.

79. Pomodori:

a) freschi, quintale L. 1.

b) secchi, quintale L. 4.

80. Capperi freschi, quintale L. 10.

81. Agrumi:

a) aranci e mandarini, quintale L. 2;

b) limoni, quintale L. 2;

c) cedri e cedrati, esenti;

d) altri, quintale L. 2.

82. Ananassi e banane, quintale L. 10.

83. Olive secche, quintale L. 15, coefficiente 1.

84. Uva:

a) fresca:

1. da tavola, quintale L. 20.

2. da vino, quintale L. 12, coefficiente 0.7.

b) secca, quintale L. 25, coefficiente 0.5.

L'onorevole Garibotti a questa voce ha presentato un emendamento, perchè il dazio sull'uva fresca da tavola sia ridotto da L. 20 a L. 10 e quella da vino abbia un dazio di L. 12, senza coefficiente. Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GARIBOTTI. Si tratta di ridurre notevolmente il dazio che grava sull'uva da importarsi, tanto se uva da tavola, quanto se uva da vino.

Col dazio attuale l'uva da tavola paga circa una lira al chilo, quotazione eccessiva, quando si pensi che è alimento popolare.

È vero che abbiamo una larga produzione nazionale, e che molti dei nostri produttori di uva insistono perchè questa protezione venga mantenuta. Ma io ritengo che la riduzione da noi proposta non possa danneggiare la produzione nazionale, ma influire beneficamente sulla riduzione di prezzo e sul maggiore consumo, oggi troppo limitato.

Quindi insistiamo perchè la riduzione venga consentita nell'interesse dei consumatori.

ROSSI TEOFILLO, *ministro dell'industria e commercio*. Sono dolente di non potere assolutamente accettare la proposta, neppure come raccomandazione. Noi dobbiamo difendere la nostra viticoltura; stiamo lavorando per far sì che la produzione dell'uva da tavola si sviluppi in Italia, così come negli altri paesi.

Ed allora come potremmo diminuire questo dazio che mira a proteggere il prodotto nazionale? Mi oppongo con tutte le forze.

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Mi associo.

PRESIDENTE. Onorevole Garibotti ella mantiene il suo emendamento?

GARIBOTTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Dunque ella propone che tanto al numero 1, che al n. 2 della voce 84 il dazio sia ridotto a lire 10 e sia eliminato il coefficiente di maggiorazione al numero 2.

GARIBOTTI. Precisamente.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Garibotti non accettato dal Governo nè dalla Commissione.

(È respinto).

S'intende allora approvata la voce 84 nel testo:

84. Uva:

a) fresca:

1. da tavola, quintale L. 20;

2. da vino, quintale L. 12, coefficiente 0.7;

b) secca, quintale L. 25, coefficiente 0.5.

85. Frutta fresche non nominate, quintale L. 1.

86. Castagne, esenti.

87. Farina di castagne, quintale L. 4.

88. Carrube, quintale, L. 3.

89. Datteri, quintale L. 12.

90. Fichi secchi, quintale L. 15, coefficiente 0.4.

91. Mandorle:

a) con guscio, quintale L. 5;

b) sgusciate, quintale L. 20;

92. Nocciole:

a) con guscio, quintale L. 10;

b) sgusciate, quintale L. 20.

93. Noci, quintale L. 10.

94. Pignoli:

a) con guscio, quintale L. 5;

b) sgusciati, quintale L. 20.

95. Pistacchi:

a) con guscio, quintale L. 8;

b) sgusciati, quintale L. 30.

96. Prugne secche, quintale L. 10, coefficiente 0.5.

97. Frutta secche non nominate, quintale L. 10, coefficiente 0.5.

98. Frutti, legumi e ortaggi:

a) nell'aceto, in salamoia o nell'olio:

1. olive, quintale L. 30;

2. altri, quintale L. 20;

b) nello spirito, quintale L. 350.

99. Conserva di pomodori, quintale L. 25.

A questa voce l'onorevole Garibotti ha presentato un emendamento perchè il dazio di entrata sia ridotto da lire 25 a lire 5.

L'onorevole Garibotti ha facoltà di parlare.

GARIBOTTI. Attualmente la conserva di pomodoro è colpita da un dazio di circa una lira per chilogramma. Mi pare che un tale articolo che è di consumo popolare, debba essere colpito da una quota molto inferiore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria.

ROSSI TEOFILLO, *ministro dell'industria e commercio*. Anche in questo caso, e qui parlo pure a nome del mio collega dell'agricoltura, la proposta dell'onorevole Garibotti non è accettabile. La questione della conserva di pomodori interessa talmente il nostro paese che si è fatto perfino uno speciale provvedimento per agevolare l'organizzazione dell'industria relativa, che si ricollega con l'agricoltura meridionale, specialmente della Campania, ove attualmente vanno sorgendo numerose fabbriche.

Se noi colpissimo queste fabbriche al loro sorgere, faremmo cosa dannosa al nostro paese. Quindi mi oppongo all'emendamento Garibotti.

PRESIDENTE. La Commissione?

GIUFFRIDA, *presidente della Commissione*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Garibotti, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(È respinto).

Metto ai voti la voce 99 del testo concordato.

(È approvato).

100. Funghi:

a) freschi, quintale L. 10;

b) secchi, quintale L. 25.

101. Tartufi, quintale L. 30.

102. Noci di cocco, esenti.

CATEGORIA VIII. — Bevande.

103. Acque minerali:

a) medicinali naturali, quintale L. 3, coefficiente 1;

b) altre, quintale L. 6, coefficiente 1.

Le acque minerali, naturali o artificiali, quando siano sopragassificate, si classificano come acque gassose.

104. Acque gassose, quintale L. 5, coefficiente 1.

Sulle acque gassose, oltre il dazio, si riscuote la soprattassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione. A tale effetto si computano altrettanti ettolitri quanti sono i quintali sui quali si riscuote il dazio.

105. Birra:

a) in fusti, ettolitro L. 15, coefficiente 0.5;

b) in bottiglie:

1. di mezzo litro o meno, ogni cento L. 8, coefficiente 0.5;

2. superiori a mezzo litro ogni cento L. 15, coefficiente 0.5;

Sulla birra, tanto in fusti, quanto in bottiglie, si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione, secondo i gradi saccharometrici e alcoolometrici effettivamente accertati. È in facoltà dell'importatore di chiedere che la soprattassa sia liquidata, senza analisi, sulla base di 16 gradi.

106. Vini:

È vietata l'importazione dei vini che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini.

Sui vini di qualsiasi specie contenenti più di 5 per cento di alcool in volume si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa corrispondente al diritto interno sul consumo del vino.

a) in fusti, damigiane o vagoni cisterna, ettolitro L. 20, coefficiente 0.5;

I mosti d'uva seguono il trattamento dei vini.

Le damigiane di capacità inferiore a 5 litri vengono considerate come bottiglie.

Sul vino genuino, la cui ricchezza alcoolica sorpassi i 12 gradi, oltre il dazio del vino, si riscuote il dazio e la soprattassa sull'alcool eccedente il detto limite, in ragione di un litro di spirito anidro per grado e per ettolitro. Se la ricchezza alcoolica supera i 12, ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcool si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori a un decimo di grado; se la ricchezza alcoolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori a un decimo.

La ricchezza alcoolica dei vini dolci, contenenti più di 1 per cento di zucchero non fermentato, nei quali lo zucchero totale (sommato insieme gli zuccheri presenti e quelli corrispondenti all'alcool contenuto nel vino) superi il 26 per cento, si calcola aggiungendo all'alcool contenuto nel vino quello corrispondente agli zuccheri presenti (zucchero per 0.63).

I vini con contenuto alcoolico superiore a 22.5 per cento in volume seguono il trattamento dei liquori.

b) in bottiglie:

1. di mezzo litro o meno:

α) spumanti, ogni cento L. 60, coefficiente 1;

β) altri, ogni cento L. 30, coefficiente 1;

2. superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro:

α) spumanti, ogni cento L. 100, coefficiente 1;

β) altri, ogni cento L. 50, coefficiente 1.

Sul vino in bottiglie di capacità superiore al litro per ogni ulteriore capacità, anche iniziale, di 25 centilitri, si riscuote il dazio pari ad un quarto di quello stabilito per i vini in bottiglie da litro.

Vino vermut:

È vietata l'importazione dei vini vermut che a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini.

Sul vino vermut si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa corrispondente al diritto interno sul consumo del vino.

in fusti o in damigiane, ettolitro L. 75.

Le damigiane di capacità inferiori a 5 litri vengono considerate come bottiglie.

in bottiglie:

1. di mezzo litro o meno, ogni cento L. 60.

2. superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro, ogni cento L. 120.

Sul vermut in bottiglie di capacità superiore al litro, per ogni ulteriore capacità, anche iniziale, di mezzo litro, si riscuote il dazio stabilito per il vino vermut in bottiglie di mezzo litro o meno.

Sidro:

in fusti, ettolitri, L. 20.

in bottiglie, ogni cento L. 60.

Spirito, ettolitro L. 50, coefficiente 0.2.

Sullo spirito si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione.

La denaturazione dello spirito, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.

Acquaviti:

Sulle acquaviti si riscuote, oltre il dazio, la soprattassa di fabbricazione sullo spirito, da commisurare sopra una forza alcoolica non inferiori a 70 gradi. La dogana, quando ritenga che tali bevande abbiano una forza superiore a 70 gradi, ha diritto di sottoporle all'analisi e di commisurare la soprattassa sulla forza effettiva accertata, se risulti superiore a 70 gradi.

Le acquaviti in damigiane di capacità inferiore a 5 litri vengono considerate come in bottiglie.

Sulle acquaviti in bottiglie di capacità superiore al litro, per ogni ulteriore capacità, anche iniziale, di mezzo litro, si riscuote il dazio stabilito per le acquaviti in bottiglie di mezzo litro o meno.

a) cognac, arac, rum e whisky:

1. in fusti o in damigiane, ettolitro L. 90, coefficiente 1;

2. in bottiglie:

α) di mezzo litro o meno, ogni cento L. 60, coefficiente 1;

β) superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro, ogni cento L. 100, coefficiente 1;

b) altre:

1. in fusti o in damigiane, ettolitro L. 75, coefficiente 1;

2. in bottiglie:

α) di mezzo litro o meno, ogni cento L. 55, coefficiente 1;

β) superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro, ogni cento L. 80, coefficiente 1.

111. Liquori e altre bevande spiritose, dolcificate o aromatizzate:

Sui liquori e sulle altre bevande, spiritose, dolcificate o aromatizzate, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sullo spirito, da commisurare sopra una forza alcoolica non inferiore a 70 gradi. La dogana, quando ritenga che tali bevande abbiano una forza superiore a 70 gradi, ha diritto di sottoporle all'analisi e di commisurare la sopratassa sulla forza effettiva accertata, se risulti superiore a 70 gradi.

a) in fusti o in damigiane, ettolitro L. 80, coefficiente 1.

Le damigiane di capacità inferiore a 5 litri vengono considerate come bottiglie.

b) in bottiglie:

1. di mezzo litro o meno, ogni cento L. 60, coefficiente 1;

2. superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro, ogni cento L. 90, coefficiente 1.

Sui liquori e sulle altre bevande spiritose, dolcificate o aromatizzate, in bottiglia di capacità superiore al litro, per ogni ulteriore capacità, anche iniziale, di mezzo litro, si riscuote il dazio stabilito per i liquori in bottiglie di mezzo litro o meno.

112. Siroppi per bibite, quintale L. 60.

I siroppi con sostanze medicinali entrano nella classe delle preparazioni farmaceutiche.

Sui siroppi per bibite si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto.

113. Ghiaccio e neve, esenti.

CATEGORIA IX. — Sale e tabacchi.

114. Sale marino e salgemma, esenti.

L'importazione del sale marino e del salgemma è riservata allo Stato.

È permessa l'importazione del sale, in esenzione da dazio, nelle isole nelle quali non è in vigore il monopolio.

È considerata come sale ogni miscela di sali solubili, nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15.2 e il sodio di 9.8 per cento. Seguono parimenti il trattamento del sale tutti i prodotti che ne contengano in quantità superiore a 25 per cento. L'introduzione dall'estero di questi prodotti può essere permessa sotto l'osservanza delle discipline da stabilire con decreto del Ministro delle finanze col quale sarà altresì fissata la misura del diritto di monopolio, che dovrà essere corrisposto per il sale contenuto nei prodotti stessi.

Il Ministro delle finanze ha pure facoltà di concedere, con norme e cautele speciali, la importazione, ad esclusivo uso personale, dall'estero o dalle isole non soggette a monopolio, di sali speciali da tavola, in quantità non eccedente 5 chilogrammi, contro pagamento dei diritti di monopolio, nella misura di lire 2 per ogni chilogramma.

115. Tabacchi:

a) greggi:

1. in foglie, esenti;

2. in costole di foglie, esenti;

3. altri, e succedanei del tabacco, esenti.

L'importazione dei tabacchi greggi è riservata allo Stato.

b) lavorati:

1. sigarette, chilogrammo L. 130.

2. sigari Manilla, Avana, uso Avana e altri sigari di qualità superiore, chilogrammo lire 130.

3. sigari comuni, chilogrammo L. 70;

4. trinciati chiari dolci e trinciati dell'Avana, chilogrammo L. 100;

5. trinciati, altri, chilogrammo L. 60;

6. tabacchi da fiuto, chilogrammo, L. 50;

7. altri, chilogrammo L. 50.

L'importazione dei tabacchi lavorati è riservata allo Stato.

È autorizzato lo sdoganamento dei tabacchi lavorati, semprechè servano al consumo

personale dell'importatore, fino a quattro chilogrammi nelle dogane di primo ordine ed in quelle di secondo ordine della prima classe, fino a due chilogrammi nelle altre dogane. Per la introduzione di quantità superiori a quattro chilogrammi occorre il permesso del ministro delle finanze.

I tabacchi lavorati importati per conto dello Stato sono ammessi in esenzione da dazio.

116. Sugo di tabacco, esente.

L'importazione del sugo di tabacco è riservata allo Stato.

Dovremmo ora passare alla sezione seconda, ma, alla voce 117, è stato presentato un emendamento dell'onorevole Banelli.

Pertanto il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

PASCALÉ, segretario, legge.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, circa la sistemazione dei cimiteri che in terra straniera raccolgono le salme dei nostri caduti in guerra.

« Guaccero ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere quali provvedimenti intenda adottare per riparare almeno in parte ai danni prodotti dalla soppressione di alcune sedi di tribunale.

« Veneziale ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, e il ministro d'agricoltura, per conoscere se non credano opportuno coordinare con altre disposizioni (in attesa della conversione in legge del decreto 9 febbraio 1919, n. 112, sul contratto d'impiego privato) le norme sulle otto ore di lavoro per gli impiegati privati e commessi di commercio, regolando gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, come recentemente ha stabilito con decreto il prefetto di Milano in confronto di una categoria, con la esclusione di quegli esercizi che per la loro speciale attività non possono subire una restrizione oraria, conciliandosi in tal modo il rispetto delle otto ore senza danno di quegli esercenti che osservano gli orari dei loro dipendenti.

« Monici ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere se di fronte alla prossima scadenza (30

giugno 1923) del termine stabilito nel decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 1777, che concede i benefici al clero povero oggetto del progetto di legge n. 927, non creda di emanare un provvedimento legislativo per impedire che il clero sia dopo il 30 giugno e sino alla promulgazione della legge che li renderà definitivi, privato dei benefici già concessi.

« Merizzi, Marconcini, Bresciani, Bacci, Banderali, Novasio, Romani, Bubbio, Tamanini, Montini, Imberti, Salvadori, Gavazzeni, Baranzini ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non intenda emanare istruzioni alle agenzie delle imposte, onde sia tenuto conto, nell'accoglimento dei ricorsi contro l'accertamento dei redditi agrarii, dei danni arrecati dalle grandinate nel biennio 1920-21 e 1921-22, danni che per i comuni del Compartimento ligure-piemontese risultano accertati dagli stessi periti del Genio civile — a termine ed in esecuzione delle Regie patenti del 1838 — la cui prova quindi è irrefragabile ed influente per la riduzione dei redditi in specie dei terreni vitati. (*Gl'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Brusasca, Stella, Novasio, Baracco, Frova ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere quali istruzioni ha impartito od intenda impartire agli agenti delle imposte circa l'applicazione della tassa sul reddito agrario per quelle zone ove la grandine od altre intemperie hanno gravemente danneggiato i raccolti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Scotti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria, commercio e lavoro, e d'agricoltura, per sapere se non credano di aderire alla richiesta della Camera di commercio di Sassari diretta ad ottenere che sia assunta direttamente dallo Stato la trivellazione del sottosuolo della Nurra (Sassari) per la ricerca dei carboni, allo stesso titolo di quella degli olii minerali, per cui è destinato un fondo annuo di otto milioni ai sensi del decreto luogotenenziale 19 novembre 1921, n. 1805. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Cao ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, e delle poste e dei telegrafi, per sapere se non credano opportuno di togliere, con apposito provvedimento, l'incompatibilità,

stabilita con Regio decreto 18 marzo 1923, fra l'ufficio di ricevitore postale e quello di segretario comunale, limitatamente ai piccoli comuni che non superano i 500-1000 abitanti; considerando la tenuissima retribuzione che viene corrisposta tanto ai ricevitori quanto ai segretari di detti comuni, per cui soltanto col cumulo dei due modesti uffici è possibile ai titolari di tenerli. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Cao ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non creda utile, per quella legittima tranquillità che hanno diritto i ferrovieri che ora vivono momenti di ansia non sapendo quale è la loro sorte (con grave danno alla disciplina ed al rendimento lavorativo), esporre pubblicamente e completamente quali sono gli intendimenti del Governo in merito alla definitiva sistemazione del servizio ferroviario ed alla sorte dei suoi dipendenti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Ramella ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere:

se sono a sua conoscenza le forti ritenute mensili alle quali sono sottoposti da qualche mese i ferrovieri senza preventiva comunicazione agli interessati della ragione ed entità delle trattenute stesse: trattenute che in molti casi raggiungono le 200 e le 300 lire che vengono sottratte in una volta sola con grave squilibrio dei bilanci delle singole famiglie;

se può dire a cosa si riferiscono le trattenute e come sono giustificate;

se può dire quali sono i criteri informativi che si applicano per regolarizzare la posizione degli agenti avventizi in relazione al contributo per la disoccupazione ed alla loro iscrizione alla Cassa di assicurazione per la invalidità e la vecchiaia;

se non crede, quando trattasi di forti trattenute, disporre perchè le medesime vengano congruamente ed equamente rateate. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Ramella ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle finanze, per sapere se non credano doveroso onorare gli impegni di finanziamento assunti dallo Stato verso le cooperative ferrovieri per costruzione di case economiche, specie in confronto di quelle che hanno già case in costruzione ed impegni per terreni; e ciò anche in relazione al perdurante

problema della mancanza di case ed alla disoccupazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Ramella ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere le ragioni che hanno giustificato i licenziamenti ed i traslochi di molti ferrovieri; licenziamenti e traslochi che per avere colpito esclusivamente esponenti di una data parte rivestono tutti i caratteri di una rappresaglia politica invece che corrispondere ad una necessità amministrativa o tecnica; e se in considerazione di ciò non creda di compiere un atto riparatore annullando i detti provvedimenti. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Ramella ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, sui notevoli ritardi nella esecuzione delle volture per trasferimenti di stabili e nella iscrizione agli effetti delle imposte della partita a ruolo a nome del nuovo proprietario; ritardi non giustificati dopo che venne prescritto l'obbligo del pagamento della tassa di voltura all'atto della registrazione, e pregiudizievoli specialmente nella prima applicazione dell'imposta sui redditi agrari. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Quilico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e d'agricoltura, sul contenuto dell'articolo del senatore Maffeo Pantaleoni pubblicato sulla rivista *La Vita Italiana* dal titolo « Il processo Preziosi - Società bonifiche Pontine » e sui provvedimenti che intendono prendere nei riguardi della Società bonifiche Pontine e dei funzionari denunziati per fatti men che delicati dallo stesso Pantaleoni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Cotugno ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, circa l'esecuzione del trasporto delle salme dei caduti dai cimiteri di guerra. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Guaccero ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri, e dell'industria, commercio e lavoro, per sapere se è a loro cognizione che nell'anteguerra circa duemila merciai ambulanti trentini potevano esercitare il traffico girovago negli Stati austro-ungarici (fruendo di uno speciale privilegio loro concesso con

patente sovrana nel secolo XVIII), ritraendone un lucro annuale complessivo di circa un milione di lire oro; tale traffico era molto esercitato anche nell'odierna Cecoslovacchia (Boemia-Moravia-Slesia), che attualmente, per l'alto valore della sua moneta, potrebbe con vantaggio dar ricetto a buona parte di quei girovaghi, le cui famiglie versano in condizioni pietose; e se siano disposti a tentare di ottenere il *nulla osta* della Repubblica cecoslovacca almeno per un commercio ambulante limitato nel numero dei merciai e nella qualità delle merci ammesse a tale traffico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Carbonari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se di fronte al fatto della forte disoccupazione esistente nel Trentino e alle persistenti difficoltà d'emigrazione intenda accelerare l'esame e l'approvazione dei progetti presentati dall'Ufficio edile e dall'Ufficio tecnico provinciale di Trento e riferentisi ad opere che, entro i limiti dei bilanci approvati, sono già finanziate. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Carbonari ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se nella stagione in cui fervono i lavori della messe, i soldati — di professione agricoltori — possano ottenere delle licenze temporanee per aiutare le proprie famiglie. (*Gl'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« Carbonari, Tamanini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se nell'accertamento del reddito agrario, agli effetti dell'imposta sulla ricchezza mobile, le Intendenze di finanza abbiano l'istruzione di procedere con speciale riguardo alla circostanza che le aziende agricole della zona devastata non sono, in moltissimi casi, restituite al reddito normale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Carbonari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, per sapere se è a sua cognizione che l'Ufficio informazioni seriche del Ministero d'agricoltura e l'Istituto internazionale d'agricoltura in Roma non sono autorizzati a ritirare notizie riflettenti il mercato serico estero, notizie che interessano fortemente l'agricoltura nazionale, che durante la campagna bozzoli, rimane molte volte vittima della speculazione; se sia quindi disposto a rimediare a

tale inconveniente fornendo tempestivamente alle cattedre ambulanti d'agricoltura le notizie della produzione e del mercato serico internazionale, e cioè le stesse notizie che a mezzo dei nostri consolati all'estero pervengono al Ministero dell'industria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Carbonari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere sino a quando durerà la intollerabile ridda dei cambiamenti d'orario ferroviario sulla linea internazionale del Cenisio, che dal novembre 1922 ad oggi ha subito ben cinque trasformazioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Marconcini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, e il ministro della giustizia e degli affari di culto, per sapere come intendano provvedere alla condizione in cui verranno a trovarsi al prossimo 30 giugno gli inquilini sfrattati in seguito a sentenza delle Commissioni arbitrali, e che per la persistente scarsità di alloggi non sono riusciti a trovare una abitazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Novasio ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, sulle condizioni di grave minaccia di rovina in cui trovansi alcune parti del Castello di San Giorgio (Susa) e sulla data in cui dovranno venire — urgentemente — iniziati i lavori indispensabili di conservazione, per essere anche il Castello, oltrechè monumento nazionale di notevole pregio, di spettanza del Demanio dello Stato; come l'interrogante ha più volte chiesto al ministro stesso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Quilico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria, commercio e lavoro, per sapere se e come intenda di disciplinare, o, meglio, se intenda di impedire in tema di assicurazioni contro gli infortuni agricoli la revoca del mandato conferito dall'infortunato ad un Istituto di patronato debitamente riconosciuto per conferirlo (specialmente senza notificazione della revoca all'ente revocato) ad un Istituto simile della stessa circoscrizione, quando e soprattutto il primo, investito della rappresentanza dell'infortunato, ha già iniziato la sua opera di tutela dell'infortunato dinanzi al Comitato di liquidazione od alla Commissione arbitrale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Quilico ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quali concreti e urgenti provvedimenti il Governo voglia assumere per migliorare le pensioni degli agenti ferroviari collocati a riposo prima della legge aprile 1921, nell'intendimento:

1°) di togliere alla miseria immeritata una larghissima schiera di ferrovieri che servirono il Paese con patriottica devozione, quando non si facevano scioperi e si ricevevano modestissime remunerazioni;

2°) di attenuare la clamorosa sperequazione odierna per cui un manovale collocato a riposo oggi viene a percepire un trattamento di pensione di parecchie migliaia di lire superiore a quella di molti funzionari di concetto (esempio capi stazione e ispettori) collocati in congedo sotto la legge precedente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Marconcini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se non creda opportuno accogliere l'aspirazione degli industriali della zona di San Paolo in Roma, che desiderano sia introdotto nel regime daziario della Capitale una disposizione analoga a quella determinata dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1904, n. 351, sul regime daziario della città di Napoli. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Di Fausto ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Miliani, Visco, Philipson, Sensi, Piscitelli, Guacero e Tripepi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MILIANI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2265, che regola la costituzione consorziale e l'ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura nonchè lo stato giuridico ed economico del relativo personale tecnico. (276)

VISCO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396, concernente l'aumento delle congrue parrocchiali e le risoluzioni delle controversie indicate nel decreto medesimo; (452)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 655, che modifica l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396, sull'aumento delle congrue parrocchiali; (453)

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 617, che attribuisce all'autorità giudiziaria tutte le controversie relative all'applicazione del decreto-legge luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396, e di ogni altro provvedimento circa assegno di congrua e del decreto-legge 1 assegni di congrua, e del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1156, che aumenta l'assegno di congrua ai parroci; (454)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1919, n. 1764, che eleva sino a lire 500 annue l'assegno che si corrisponde dall'Amministrazione del Fondo per il culto agli economi spirituali civilmente riconosciuti durante la vacanza delle parrocchie; (455)

Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto di lire 41,500 nell'esercizio 1920-21 e di lire 38 milioni negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero; (*Approvato dal Senato*) (927)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1283, contenente provvedimenti economici a favore dei parroci del Regno; (959)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164, contenente provvedimenti economici a favore di varie categorie del clero; (1777)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1920, n. 423, che estende al personale della Direzione generale del Fondo per il culto le disposizioni del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238. (471)

PHILIPSON. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sui disegni di legge:

Lotteria a beneficio dell'erigendo orfanotrofo « Nazario Sauro » in Capodistria; (1800)

Per la concessione di una lotteria nazionale a favore dell'Istituto coloniale italiano. (1842)

SENSI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Vacirca per il reato di cui all'ar-

ticolo 188 in relazione agli articoli 187, 185 e 193 del Codice penale, nonchè per violenza privata. (772)

PISCITELLI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Proroga dei termini per provvedere agli esoneri per il personale postale, telegrafico e telefonico. (1350)

GUACCERO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1920, n. 1597, che sostituisce una Direzione centrale del servizio sanitario militare ai cessati Ispettorati di sanità e Direzioni generali di sanità militari. (828)

TRIPEPI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti per l'indennità professionale per gli ufficiali veterinari e pel computo della loro anzianità di servizio da ufficiale. (1704)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Modifica dell'articolo 522 del Codice di procedura penale:

Presenti e votanti . . .	238
Maggioranza	120
Voti favorevoli . . .	206
Voti contrari	32

(La Camera approva).

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia: (*Approvato dal Senato*)

Presenti e votanti . . .	238
Maggioranza	120
Voti favorevoli . . .	208
Voti contrari	30

(La Camera approva).

Tombola a beneficio degli Ospedali di Pistoja, Tizzano e San Marcello Pistoiese:

Presenti e votanti . . .	238
Maggioranza	120
Voti favorevoli . . .	205
Voti contrari	33

(La Camera approva).

Tombola nazionale a favore dell'erigendo Orfanotrofio pro-orfani di guerra in

Ascoli Piceno, dell'erigendo Ospedale di Sassoferrato e dell'erigendo Asilo infantile in Arquata del Tronto:

Presenti e votanti . . .	238
Maggioranza	120
Voti favorevoli . . .	208
Voti contrari	30

(La Camera approva).

Concessione di una lotteria nazionale a favore degli ospedali riuniti di Salerno:

Presenti e votanti . . .	238
Maggioranza	120
Voti favorevoli . . .	210
Voti contrari	28

(La Camera approva).

Nomine a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia:

Presenti e votanti . . .	238
Maggioranza	120
Voti favorevoli . . .	206
Voti contrari	32

(La Camera approva).

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1947, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia: (*Modificazioni del Senato*)

Presenti e votanti . . .	238
Maggioranza	120
Voti favorevoli . . .	194
Voti contrari	44

(La Camera approva).

Distacco della frazione di Tutturano dal comune di Brindisi e sua costituzione in comune autonomo:

Presenti e votanti . . .	238
Maggioranza	120
Voti favorevoli . . .	187
Voti contrari	51

(La Camera approva).

Distacco della frazione di San Michele dal comune di San Vito dei Normanni e sua costituzione in comune autonomo:

Presenti e votanti . . .	238
Maggioranza	120
Voti favorevoli . . .	188
Voti contrari	50

(La Camera approva).

Separazione della frazione di Aprica dal comune di Teglio (Sondrio) e sua costituzione in comune autonomo:

Presenti e votanti . . .	238
Maggioranza	120
Voti favorevoli . . .	203
Voti contrari	35

(La Camera approva).

Costituzione in comune autonomo della frazione di Petacciato:

Presenti e votanti . . .	238
Maggioranza	120
Voti favorevoli . . .	188
Voti contrari	50

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Agnini — Agostinone — Albanese Giuseppe — Albanese Luigi — Aldi-Mai — Aldisio — Anile — Arcani — Aroca — Arpinati — Assennato.

Bacci — Baldesi — Banderali — Banelli — Baracco — Baranzini — Baratono — Basso — Beghi — Beltramini — Benedetti — Beneduce Alberto — Beneduce Giuseppe — Bennani — Benni — Bentini — Barardelli — Bevione — Bianchi Carlo — Bianchi Umberto — Bogianckino — Bombacci — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bosco-Lucarelli — Bosi — Braschi — Bresciani — Brezzi — Broccardi — Bubbio — Buonocore — Buoizzi — Bussi — Buttafochi.

Caccianiga — Camera — Camerata — Canepa — Capanni — Cappelleri — Caradonna — Carapelle — Carbonari — Carboni Vincenzo — Cavazzoni — Cermenati — Ciappi — Cicogna — Cingolani — Ciochi — Cirincione — Coris — Corradini — Cotugno — Cuomo — Curti.

D'Alessio — D'Ayala — De Bellis — De Capitani d'Arzago — De Filippis Delfico — D'Elia — De Vito — Di Fausto — Di Francia — Di Marzo — Di Vittorio — Donegani — Ducos.

Fantoni — Farina — Faudella — Ferrari Adolfo — Ferri Leopoldo — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Emanuele — Finzi — Flor — Fontana — Franceschi — Fulci — Furgiuele.

Garibotti — Gasparotto — Gavazzoni — Gentile — Giuffrida — Giuriati — Grandi Achille — Grassi — Gray Ezio — Greco — Gronchi — Guaccero — Guarienti — Guglielmi.

Imberti — Innamorati.

Lancellotti — Lanfranconi — Lanza di Trabia — Larussa — Lazzari — Lissia — Lollini

— Lombardi Nicola — Longinotti — Lo Piano — Lucangeli — Luciani — Luiggi.

Macchi Luigi — Maitilasso — Manaresi — Mancini Augusto — Marchi Giovanni — Marconcini — Mariotti — Marracino — Martire — Mastracchi — Mattei Gentili — Matteotti — Mattoli — Mauri Angelo — Mauro Francesco — Maury — Mazzarella — Mazzini — Mazzolani — Mazzucco — Merizzi — Merlin — Milioli — Miliari G. Battista — Mingrino — Mininni — Modigliani — Monici — Montini — Morisani — Musatti.

Negretti — Netti Aldo — Nobili — Novasio. Orano — Orlando — Ostinelli.

Padulli — Pallastrelli — Panebianco — Paratore — Pascale — Pasqualino Vassallo — Pellegrino — Pellizzari — Pennisi — Perrone — Persico — Pestalozza — Petrillo — Pezzullo — Philipson — Pietravalle — Piscitelli — Pivano — Prunotto — Pucci.

Quilico.

Raineri — Renda — Riccio — Rocco Alfredo — Rodinò — Romani — Romita — Rosa Italo — Rossi Luigi.

Sacchi — Saitta — Salandra — Salvadori — Sandulli — Sardelli — Sardi — Sensi — Serra — Siciliani — Sipari — Soleri — Spada — Squitti — Stancanelli — Stefini — Suvich.

Tamanini — Tamborino — Termini — Terzaghi — Tinozzi — Todeschini — Tofani — Tommasi — Tonello — Torre Andrea — Tortorici — Tosti — Tovini — Troilo — Trozzi — Tupini.

Uberti — Ungaro.

Vassallo Ernesto — Vella — Venezia — Ventavoli — Visco — Visocchi — Vittoria — Volpini.

Zaniboni — Zanzi — Zegretti — Zirardini Gaetano — Zucchini.

Sono in congedo:

Agnesi — Alessio — Angelini.

Baglioni — Baviera — Belotti Bortolo — Bocconi — Brusasca.

Calò — Cao — Cappa Paolo — Carboni-Boj — Casalicchio — Casaretto — Celesia — Cera-bona — Ciriani — Codacci-Pisanelli — Colosimo — Corgini — Crisafulli-Mondio.

De Caro — Di Giovanni Edoardo — Di Pietra.

Fazio — Federzoni — Ferrari Giovanni — Florian.

Galeno — Giavazzi — Guarino-Amella.

Imperati.

Jacini.

Locatelli.

Mantovani — Marino — Martini — Meda — Micheli.
Ollandini.
Paleari — Pancamo — Pecoraro.
Rossi Cesare — Rossini — Rubilli — Ruschi.
Sanna-Randaccio — Sarrocchi — Scialabba — Scotti — Signorini — Sitta — Sorge.
Toscano.
Valentini Luciano — Venino — Vicini — Villabruna.

Sono ammalati:

Amatucci — Arcangeli.
Bassino — Bertini — Bilucaglia.
Cappa Innocenzo — Càsoli — Corazzin.
Dello Sbarba.
Farioli — Fumarola.
Lo Monte — Lupi.
Marescalchi — Murgia.
Nasi.
Palma — Paolucci — Piatti — Pogatschnig.
Rocco Marco.
Sandroni.

Assenti per ufficio pubblico:

Bartolomei.
Camerini.
Devecchi.
Olivetti.
Pesante.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo a stabilire l'ordine del giorno per la tornata di domani.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Venetiale. Ne ha facoltà.

VENEZIALE. Io ho presentato una interrogazione al ministro della giustizia. Poichè nella seduta di domani vi è una interrogazione analoga, chiederei che fossero abbinate.

PRESIDENTE. Sta bene.

BALDASSARRE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRE. Poichè, se la discussione delle tariffe doganali dovesse proseguire con la lentezza odierna, occuperebbe moltissime sedute e parecchi colleghi interessati sarebbero perciò costretti a rinunciare a intervenire utilmente alla discussione, vorrei proporre che domani venisse soppresso lo svolgimento delle interrogazioni.

PRESIDENTE. Se nessuno degli onorevoli deputati si oppone, così resta stabilito.

QUILICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUILICO. Per chiedere che sia iscritto all'ordine del giorno di domani il disegno di legge per la costituzione in comune autonomo della frazione di Chiaverano.

PRESIDENTE. La sua richiesta è in contrasto, onorevole Quilico, con la deliberazione testè presa di sopprimere anche lo svolgimento delle interrogazioni.

Ricordo alla Camera che domani la Camera si riunirà alle ore 10 in Comitato segreto per l'approvazione del suo bilancio interno.

La seduta termina alle 20.5.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10.

Comitato segreto. — Discussione dei progetti di bilancio delle spese interne della Camera per gli esercizi finanziari 1922-23 e 1923-1924 e dei Conti consuntivi per gli esercizi 1920-21 e 1921-22.

Alle ore 15.

1. *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Per l'incremento dell'olivicoltura. (953)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale di Abruzzo. (2079)

2. *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali. (834)

3. *Discussione delle seguenti:*

Proposte di modificazioni al Regolamento della Camera. — Revoca delle disposizioni relative ai gruppi e alle Commissioni permanenti. (Doc. VII n. 5).

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.